

## Sommario

DIFESA, Avvocato Accinni .....	4
DIFESA, Avvocato Barraredda Boy .....	96

Alle ore 10.10 si apre il verbale.

*Il Presidente procede con la costituzione delle Parti.*

Preliminarmente la Corte, visto l'articolo 15 bis della legge 28 aprile 2014, n. 67, introdotto dall'articolo 1, legge 11 agosto 2014, n. 118, dispone che le regole sulla contumacia, vigenti prima dell'entrata in vigore della predetta legge, continuino ad applicarsi nei confronti di tutti gli Imputati già dichiarati contumaci e mai dichiarati irreperibili, nei cui confronti si è successivamente dichiarato di procedere in assenza nel vigore della legge n. 67/14.

PRESIDENTE - Questi sono gli equilibrismi formali a cui ci costringe il nostro Legislatore. Per esigenze di calendario, c'è un problema di un Giudice Popolare che potrebbe avere un problema di un'assenza di una sola udienza, e questa sola udienza potrebbe cadere il 6 ottobre. La Corte indicherebbe il 13 ottobre, cioè il lunedì successivo come data di udienza. Con questo intento che, se il 6, e purtroppo non lo possiamo sapere perché dipende dalla chiamata dell'ospedale. Quindi ovviamente vi avvisiamo per tempo appena lo sappiamo. Se il 6 l'udienza salta, si fa il 13. Se il 6 l'udienza si



tiene, l'udienza del 13 è *tamquam non esset*. Siete d'accordo?  
Grazie.

Preliminarmente la Corte integra il calendario delle udienze già fissato, inserendo l'udienza del 13 ottobre, ore 09.30, nella sola eventualità che, per ragioni di salute, già emerse, di un Giudice Popolare, debba essere annullata l'udienza del 6 ottobre.

PRESIDENTE - Quindi non è un'udienza in più, è solo un eventuale spostamento che ci premuniamo di fare. Le Parti verranno tempestivamente avvisate.

A questo punto, la parola alla Difesa, Avvocato Accinni, e le chiedo subito una cosa, così non la interrompo. Avvocato, Lei quanto, non quanto tempo pensa di parlare, si prenda tutto il suo tempo, ma più o meno come l'ha organizzata la sua arringa? Cioè come tempi, quando possiamo fare una pausa, dica Lei? Avrà degli argomenti, no?

AVV. ACCINNI - No, ho sufficienti integratori energetici per potere andare avanti. E quindi quando invece la Corte ritiene che io l'abbia ormai sottoposta ad una...

PRESIDENTE - Va bene. E poi le voglio chiedere un'altra cosa: mi date poi un resoconto scritto? Posto che noi non trascriviamo.

AVV. ACCINNI - Io all'esito di questo mio intervento le presenterò una memoria che è sottoscritta, oltre che da tutti i

Difensori, trattandosi di tema che è oggettivo quello della insussistenza del pericolo per la salute, anche dal professor Nicotera, essendo che la consulenza tecnica ultima del professor Gilli è stata presentata ormai a dibattimento chiuso, e quindi alcune risposte necessariamente vengono fornite anche per iscritto in quella memoria.

PRESIDENTE - Glielo chiedo solo per sapere quanto devo scrivere di appunti mentre Lei parla.

AVV. ACCINNI - Io mi sono sforzato di fare un lavoro per cui non le reciterò a memoria. Le dirò delle cose che come contenuti e come sostanza ovviamente non sono in contraddizione e incompatibili con quello che poi abbiamo scritto, però che verranno trattate in modo diverso.

PRESIDENTE - Grazie.

## Conclusioni

### **Difesa, Avvocato Accinni**

AVV. ACCINNI - Signor Presidente, Eccellenze della Corte, signor Pubblico Ministero, cari Colleghi tutti, come la Corte sa, è stato ripartito l'ordine degli argomenti e, come introducevo in risposta alla sua domanda, a me tocca iniziare - e si capisce che sia il primo tema - con quello concernente l'insussistenza di un pericolo per la salute. È ovviamente una responsabilità che sento molto, nel lavorarci, spero

molto approfonditamente, di sicuro è da quando ho dato l'esame di Diritto Amministrativo che non mi impegnavo tanto nello studio. Nel lavorarci mi sono reso conto che in realtà vi devo spiegare due cose che sono tra di loro una congiunzione, cioè in entrambe, ma che sono molto semplici.

La prima è che non esiste effettiva possibilità di esposizione. La seconda è che il metodo, utilizzato dal professor Gilli, è un metodo inservibile ai fini del vostro giudizio. E questo vedremo, non perché lo dica io, ma perché lo sostiene la Suprema Corte di Cassazione. Il metodo del professor Gilli ha finito per sostituire dei valori, che sarebbero dovuti essere dei valori reali, e di cui non disponiamo, con dei valori, che sono dei valori solo supposti. E quindi, in applicazione del metodo, seguito dal professor Gilli, la critica non è ovviamente per il consulente in quanto tale, ma in ragione di quel metodo vi sono stati forniti dei dati che si concretizzano nella prospettazione di una sola ipotesi, di un'eventuale ipotesi.

E allora, per entrare, come dire, un po' a gamba tesa direttamente nel vivo di questa discussione, vi pongo una domanda che è volutamente provocatoria. So che la Corte non vorrebbe che io dicessi "Secondo voi qualcuno" ma la pongo, invece, in modo diretto. "Qualcuno di voi negli ultimi trent'anni ha bevuto due litri di acqua al giorno attinta sotto lo stabilimento del piezometro Algotrene?". Perché, e siamo tutti reduci dall'estate, e tutti abbiamo imparato che,

se non ci esponiamo ai raggi del sole, non ci bruciamo, se non ci esponiamo troppo, non ci ustioniamo, se qualcuno di noi ha la peste bubbonica, ma non entra in contatto con nessun altro, nessun altro si ammala.

Se, invece, vi chiedessi, questa volta sì con una forma più appropriata: "Secondo voi qualcuno potrebbe avere questo scellerato proposito per i prossimi trent'anni?". Questa volta sì che porrei male la domanda, e non in ragione della forma, che questa volta ho rispettato, ma in ragione del fatto che il vostro problema non è il futuro, che è invece il problema che affronta il *risk assessment*. Il vostro problema è l'accertamento di una sussistenza di un pericolo reale nel passato. E allora, rispetto al passato, c'è un dato oggettivo in questo processo, che è costituito dal fatto che non ci sono prelievi, cioè non ci sono degli accertamenti ripetuti con frequenza regolare nel tempo, ed in forza dei quali si possa avere una fotografia nel tempo della effettività dei valori a quel dato momento storico.

Il metodo utilizzato dal dottor Gilli è quello che è mutuato dalle Agenzie. Vedremo, e ci diffonderemo su questo, che le fonti utilizzate dal professor Gilli sono essenzialmente due: le Agenzie e dei dati epidemiologici, soprattutto dei dati epidemiologici utilizzati dalle Agenzie. E le Agenzie effettivamente utilizzano questo *work case* - come lo ha definito il dottor Gilli -, cioè l'acqua attinta sotto

l'impianto, bevuta due litri al giorno per trent'anni. Ma lo utilizzano per la prevenzione di reti pubbliche.

Cioè, il parametro di riferimento delle Agenzie è la ipotetica non innocuità. Il timore di una ipotetica non innocuità in assenza di veri dati oggettivi. Ma vedremo che il modello, utilizzato dal dottor Gilli, è inservibile persino nella stessa precauzione, perché il primo dato su cui concentrare la nostra attenzione è che quel riferimento di valore, che è preso dal piezometro sotto l'impianto Alfrogene, non è un'acqua destinabile ad uso alimentare.

Io vi avrei detto: "È un'acqua destinata ad uso industriale" ma devo dire che l'ingegner Del Frate mi ha ripreso, mi ha detto: "Propriamente non è neanche così, perché si tratta di punti esclusivamente destinati al prelievo di campioni di acqua per il monitoraggio della qualità delle acque sotterranee (i piezometri), o al prelievo di acqua nell'ambito della messa in sicurezza e bonifica della falda", e cioè i pozzi barriera.

Quindi parliamo di acqua neppure attingibile. Non che qualcuno poteva andare, prendere di nascosto, o procurarsi le chiavi dello stabilimento, entrare, precipitarsi sotto, andare ad attingere quell'acqua e tutti i giorni berne due litri. Ecco perché mi sono permesso di partire con una domanda diretta alla Corte e un po' provocatoria, per cominciare ad attirare la Loro attenzione sul fatto che quel *work case* non è realistico. Ci muoviamo in una prospettiva,

arriveremo anche a dire non reale naturalmente, ma cominciamo da qua: non realistica.

Non ci sono dati reali per il passato, non c'è effettiva possibilità di esposizione, e non c'è un pericolo reale. Il problema del metodo, come loro sanno, la cultura è come la marmellata, "Meno se ne ha più la si spalma intorno", diceva Beniamino Placido. E perciò mi permetterà di partire con una citazione, che non farò però per appagare il mio ego, ma per introdurre dei concetti che, come vedremo, finiranno per essere identicamente i concetti sposati dalla Suprema Corte di Cassazione, in perfetta adesione, ovvero sintonia, con la Dottrina; ma da questo punto di vista perfino con il buonsenso della logica e della filosofia. Voglio dire, chi per primi si sono posti, nella filosofia moderna, il problema del metodo, sappiamo tutti, sono Cartesio, che si preoccupava nel suo Discorso del Metodo di trovare un metodo per l'appunto che consentisse di distinguere ciò che è vero da ciò che è falso, per potersi intradare nel cammino della propria vita sulla retta via. Così testualmente. E con lui Descartes.

Descartes, a sua volta, sul Discorso sul Metodo che cosa testualmente scriveva? Sarò breve con queste citazioni, non vi proietterò slide, sono solo piccoli effetti speciali. "Poiché non è verosimile che tutti si ingannino, questa prova che la capacità di giudicare bene e distinguere il vero dal falso, che propriamente chiamiamo buonsenso o ragione, è per

natura uguale in tutti gli uomini, la diversità delle opinioni allora non dipende dal fatto che alcuni sono più ragionevoli di altri". Non è che il professor Nicotera sia più ragionevole del dottor Gilli. "Ma solo dal fatto che conduciamo i nostri pensieri per strade diverse". Vedremo il metodo che vi ha proposto il signor Pubblico Ministero è un metodo che vi conduce ad una strada diversa da quella che proponiamo noi, e che non è tale perché la proponiamo noi, ma perché è quella della Suprema Corte di Cassazione. "Strade diverse e non consideriamo le stesse cose".

E infatti il dottor Gilli non ha considerato le stesse cose, che abbiamo considerato noi, che ha considerato il professor Nicotera, che hanno considerato altri, perché non ha fatto riferimento, e su questo ci spenderemo, per quanto tutto quanto necessario, a dei valori reali ma, come ho anticipato, ha sostituito l'effetto dose/risposta, che ha a sua volta invocato, ma non ha utilizzato, con dei valori che sono il frutto solo delle ipotesi.

"Esser dotati di buona intelligenza non è sufficiente, è fondamentale applicarla bene. Le anime più grandi sono capaci delle più grandi virtù, ma anche dei vizi più grandi, e chi procede molto lentamente, se segue sempre la strada in fretta, può avanzare molto di più di chi corre, ma se ne allontana". E Descartes, per mantenersi sulla strada retta, si dà tre criteri. Mi limito soltanto al primo, sempre e soltanto perché ritroveremo essere gli stessi concetti

dettati dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza di riferimento, la prima, che è quella del 2007.

"Il primo era non accettare mai nessuna cosa come vera, che non conoscessi in maniera evidente come tale, vale a dire evitare accuratamente la Precipitazione e la Prevenzione e non comprendere nulla dei miei giudizi oltre a ciò che si presenta alla mia intelligenza in maniera così chiara e così distinta da non avere nessuna occasione di metterlo in dubbio". E vedremo: significa poter avere un dato oggettivo controllabile, verificabile e presentato da un osservatore, che abbia caratteristiche di indipendenza.

Anticipavo che il signor Pubblico Ministero vi ha proposto, invece, un metodo differente che si sostanzia sostanzialmente di un mix di due elementi, su cui pure ovviamente avremo necessità di soffermarci. E mi sono convinto che lo ha fatto sulla scorta della precisa consapevolezza. E ve ne offrirò anche la possibilità di dimostrazione, che lui si è reso conto che non c'era effettiva possibilità di esposizione; e conosce anche molto bene quanto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione del 2007 e poi anche nella vicenda di giudizio. Credo che si sia persino reso conto dell'inservibilità del criterio del *risk assessment*. Quello di cui non credo si sia reso conto è che, per come è stato applicato dal dottor Gilli, sarebbe inservibile - e lo vedremo - persino nella stessa applicazione del Testo Unico del 2006 sull'Ambiente, a



cui pure il dottor Gilli stesso ha fatto richiamo nella sua consulenza tecnica, da ultimo presentata.

C'è un punto di premessa, su cui invece siamo d'accordo con il signor Pubblico Ministero. Il signor Pubblico Ministero ha esordito la propria requisitoria dicendovi che il processo è semplice, alla condizione che si individuino le domande a cui potere dare risposta. E su questo siamo profondamente d'accordo. Il tema è che la prima domanda, a cui si dovrebbe potere dare risposta è, per ovvie ragioni, se e quando si è realizzato avvelenamento.

Il signor Pubblico Ministero, in realtà, non si è posto questa come prima domanda e non è la prima domanda che ha posto lui. Ha consapevolezza del problema, dicevo, della possibilità di esposizione, e allora qual è la prima domanda, che vi ha posto? Testualmente: "È necessaria una destinazione attuale o è sufficiente una destinazione solo potenziale dell'acqua?". Attenzione, non dice "solo potenziale dell'acqua ad uso alimentare", dice "solo potenziale". Cioè la potenzialità potrebbe obliterare il problema della possibilità di esposizione. Il che ovviamente non è, e anche su questo ci torneremo perché ci siamo soffermati quanto basta perché risulti più che sufficientemente chiaro.

E quindi la seconda domanda, che vi è stata posta è: "Rilevano le condotte omissive, l'avvelenamento è riferibile agli odierni Imputati". Ma se non mi dice quando si è realizzato e fino a quando, come può dirvi chi lo ha

commesso? Se non ci dice quando c'è stato avvelenamento, come può dirci se c'è stato un aggravamento, e quando, e chi lo ha commesso?

Con l'ultima domanda, per la verità, si riavvicina un po' al tema del processo, però vedremo che la proposizione della prima, quella della sola potenzialità, è fatta proprio per non dare effettiva risposta a quest'ultima, la quale è: "C'è o non c'è un pericolo per la pubblica incolumità?". E a questo proposito è stato lo stesso signor Pubblico Ministero che vi ha ricordato che voi dovete accertare non in astratto, ma in concreto il pericolo per la pubblica incolumità.

Se dico che c'è avvelenamento, dico che c'è già pericolo per la pubblica incolumità, ma lo dico in astratto; lo devo accertare io, io Corte. Direbbe Trapattoni: "Non dire gatto se non l'hai nel sacco".

Non basta dire in astratto che c'è pericolo per la salute pubblica. Se dico che c'è avvelenamento devo poi anche accertare in concreto il pericolo per la pubblica incolumità. Mi si potrebbe cominciare ad obiettare: va bene, Avvocato, fino qua abbiamo anche capito, però poi il signor Pubblico Ministero ha dato una definizione di avvelenamento. Ed effettivamente, dopo avere posto queste domande, il signor Pubblico Ministero ha iniziato la sua requisitoria - essendo passato del tempo, mi permetto io di rinfrescarvi, anche se sono sicuro che la ricordate perfettamente - dicendo che ha fatto una prima indagine, una ricerca, andando a verificare

il significato di "avvelenamento" sul vocabolario, e questo era "dare veleno". Il problema è che definire avvelenamento come dare veleno, se non risolviamo l'identificazione di che cosa sia un veleno, continua ad essere una definizione vuota. Voi vi siete sentiti ripetere più e più volte che ogni sostanza è un veleno, ciò che distingue un veleno da un farmaco è la (inc.).

Io devo dire che ho seguito all'inizio questa strada del signor Pubblico Ministero, e a mia volta sono andato a prendere un vocabolario, che evidentemente doveva essere diverso da quello utilizzato dal signor Pubblico Ministero, perché secondo lo Zingarelli "avvelenamento" è "contaminazione mediante veleno". E qui c'è stata la prima folgorazione. La contaminazione di per sé non è avvelenamento. Contaminazione mediante veleno è avvelenamento.

E vedremo che questo è il vizio di origine dell'impostazione del signor Pubblico Ministero, la confusione tra una situazione di contaminazione, per cui vi ha poi proposto un diriletto inesistente, quello di consapevole contaminazione? La confusione della contaminazione con l'avvelenamento.

Contaminazione mediante veleno. La contaminazione non produce un avvelenamento, la sola etichetta "veleno" non è sufficiente, occorrono delle dosi in ragione delle quali ci sia una trasformazione, per cui si sia in presenza di contaminazione mediante veleno. E poi sarà necessario che

quel veleno possa raggiungere dei bersagli. L'esposizione altro non è che l'effettiva possibilità che la dose raggiunga i possibili bersagli.

Ve la faccio breve. Mi sono fatto prendere anche un pochino da questa ricerca, sono andato a vedere anche l'Enciclopedia, e la Treccani a sua volta: "L'azione dannosa, esercitata sull'organismo da sostanze esogene - e aggiunge poi - è importante neutralizzare al più presto l'azione del veleno". Vi è riferimento al veleno.

E allora poi sono passato, invece, alle fonti del Diritto, come si usa fare nelle ricerche più appropriate a queste aule. E devo dire che è una ricerca interessantissima in questo caso, perché le fonti del Diritto - lo vedremo - sono perfettamente coincidenti con le fonti della conoscenza.

Tutti sappiamo che il Codice Penale si chiamava Codice Rocco, ma che Rocco attinse a piene mani da Vincenzo Manzini, che in allora era il giurista di riferimento. Scrive Manzini: "Avvelenamento è ogni fatto che renda tossica l'acqua o la sostanza di cui si tratta. Perché ci sia avvelenamento occorre un fatto che renda tossica l'acqua e non si richiede che venga un veleno assolutamente mortifero". Questo è un dato che io non tratterò. Ho visto nelle memorie del professor Pulitanò che lo tratta il professor Pulitanò. Io arrivo a dire che non mi interessa addirittura nella misura in cui quand'anche - e lo dice Manzini - non fosse richiesto che venga usato un veleno assolutamente mortifero, tutto

quello che io vado a dire non cambia di una virgola. Questo sarebbe persino un di più, che dà dei problemi di carattere dogmatico di cui mi rendo conto, e di cui si occuperà il professor (inc.). Io non intervengo proprio su questo punto.

Dice, e conclude, il Manzini: "Non si richiede che venga usato assolutamente mortifero, basta che esso possa produrre sconcerto o malattia, cioè generare pericolo per la salute delle persone". E allora ci sono due dati che cominciamo ad avere acclarati: la necessità di un veleno; la necessità della sussistenza di un pericolo per le persone.

E quindi il problema del metodo sta proprio nel problema di accertamento, che cosa sia, quando si realizza un avvelenamento, di che cosa sia e quando si realizzi quel pericolo per la salute delle persone che costituisce ragione del principio di offensività quella effettiva lesione in assenza della quale richieste di pene tanto elevate ovviamente non si motiverebbero.

PRESIDENTE - Avvocato, mi ripete la definizione di Manzini? Mi scusi, perdoni.

AVV. ACCINNI - "Perché ci sia avvelenamento, occorre un fatto che renda tossica l'acqua - primo passaggio -, non si richiede che venga usato un veleno assolutamente mortifero - secondo passaggio -, basta che esso possa produrre sconcerto o

malattia, cioè generare pericolo per la salute delle persone".

Il signor Pubblico Ministero vi ha presentato, invece, la nozione di pubblica incolumità come immanente nell'avvelenamento. Quindi sostanzialmente la tautologia in che cosa si è risolta? Che prima non identifica effettivamente avvelenamento e poi vi dice "il pericolo per la prima incolumità è immanente nell'avvelenamento", come dire: il mare è blu perché il colore del mare è blu.

E devo dire che questo riferimento alla tautologia mi ha fatto ricordare di uno studio fatto ancora tanti anni fa, ma che è stato piacevole rinverdire. Karl Popper, licenza in filosofia, si pone il problema di a che cosa serva la scienza, e dà questa risposta: "Serve a dare delle risposte che siano risposte soddisfacenti". E a proposito proprio della tautologia anche lui utilizza il mare. Lo cito, anche qui non per compiacenza dell'ego della citazione, signor Presidente, ma perché vedremo che i criteri che introduce Popper vengono perfettamente ripresi dal professor Stella e vengono perfettamente ripresi, e sono identici, dalla Cassazione del 2007. E poi vedremo anche chi da ultimo ha scritto in materia di avvelenamento.

Qual è la tautologia, anche abbastanza divertente, detta in una risposta? "Perché oggi il mare è agitato?" "Perché Nettuno è molto arrabbiato". Ma quale prova puoi portare a sostegno della sua asserzione che Nettuno è molto arrabbiato?

"Oh, ma non vedi com'è agitato il mare?" "E il mare non è sempre agitato quando Nettuno è arrabbiato". Dice: "Troviamo insoddisfacente questo tipo di spiegazione, e la troviamo insoddisfacente perché la prova dell'*explicans* è l'*explicandum* stesso". Esso aggiunge: "Per non essere *ad hoc*, l'*explicans* deve essere ricco di contenuto, deve avere un gran numero di conseguenze controllabili", che in scienza vuol dire possibilità di verifica sperimentale. E tra queste, in special modo, conseguenze controllabili differenti dall'*explicandum*, parlando di controlli indipendenti; il controllo deve essere fatto da un osservatore indipendente. Vedremo che il dottor Gilli non è un osservatore indipendente, non perché è impressionato, perché è il suo dovere, l'ho detto prima, ma perché considera delle cose diverse, e vedremo come costruisce i suoi calcoli, quelli in ragione dei quali ci sarebbe una contaminazione così grave, come indicata dal dottor Gilli, per cui questa contaminazione modificherebbe una richiesta di pena di 18 anni.

Parlando di controlli indipendenti o di prove indipendenti ho in mente proprio queste differenze con questi differenti conseguente controllabili. Soltanto se esigiamo che le spiegazioni debbano fare uso di asserzioni universali o legge di natura, possiamo progredire verso la realizzazione dell'idea di spiegazioni indipendenti e non *ad hoc*. Tutto questo però è vero soltanto se ci dedichiamo a leggi universali che siano, di nuovo, controllabili. Vedremo che è

identicamente quello che diceva la Corte Suprema di Cassazione, cioè falsificare.

Dunque la domanda, ed è la conclusione: quale tipo di spiegazione può essere soddisfacente? Mette in campo la risposta: è soddisfacente una spiegazione in termini di leggi universali, controllabili e falsificabili e di condizioni iniziali, e una spiegazione di questo tipo sarà tanto più insoddisfacente quanto più alto sarà il grado di controllabilità di queste leggi, e quanto meglio esse saranno state controllate. E questo vale anche per le condizioni iniziali.

E allora cominciamo ad avvicinarsi molto al nostro giudizio con le parole dei Giudici di merito, esattamente quali oggi siete. Queste citazioni le ritroveranno nella memoria, anche la Giurisprudenza, signor Presidente. Testualmente: "Assume rilievo penale la condotta - ovviamente di avvelenamento - solo nell'ottica del pregiudizio della salute pubblica. La condotta contempla quindi, da un lato, la modificazione delle sostanze acquee, non realizzabili senza l'intervento dell'uomo, che si dispiega con l'immissione di elementi idonei ad alterarne la composizione". E soggiungono i Giudici di merito: "Tale ingerenza dell'opera dell'uomo, ergo al di fuori dei processi naturali, deve essere tale da generare un pericolo per la salute della collettività".

E allora, come anticipavo prima, noi non dobbiamo accertare una situazione di contaminazione consapevole, ma di

avvelenamento volontario, che è qualcosa di estremamente diverso, incommensurabilmente diverso. E necessariamente dovremo tornare al tema perciò della dose. Vi è già stato ricordato, l'Aspirina se viene assunta a basse dosi è un antidolorifico, e un antinfiammatorio, a dosi più elevate provoca problemi per lo stomaco, addirittura il maggior numero di casi di ricovero in Inghilterra è da intossicazione da aspirina. Ma se la scatola dell'Aspirina rimane nell'armadietto sopra lo specchio del vostro bagno, non sarà né veleno né altro, semplicemente non consentirà possibilità di esposizione alcuna.

Donde nuovamente il riferimento al principio quantitativo, che è molto importante anche per capire un altro passaggio. L'altro passaggio è che il nostro ordinamento prevede una serie di contravvenzioni, queste contravvenzioni sono individuate nel superamento dei valori soglia, che sono dettati dal Legislatore, il superamento di quei valori soglia costituisce contravvenzione, non avvelenamento. Il problema dell'avvelenamento è tutto fatto diverso. Il problema dell'avvelenamento è l'entità di quel superamento. Anche su questo avremo modo di tornare.

E allora, se vogliamo davvero rendere il processo semplice, dobbiamo identificare le reali domande a cui dare risposta. E qui mi corre l'obbligo di segnalare anche un piccolo ammonimento, che è quello che confondere la nozione di contaminazione e inquinamento, con quella di avvelenamento,

equivale a offrirvi un principio di possibile colpevolezza. Neanche probabile, di possibile colpevolezza. Ma non è che ci può essere possibile o probabile colpevolezza; o c'è avvelenamento o non c'è avvelenamento.

Questo mi permetto di ricordarlo perché non saremmo davanti a questa Corte se la contestazione non fosse quella di avvelenamento. Vi sarete, anzi, chiesti come mai esistono così pochi precedenti, e la risposta in realtà è molto semplice: perché normalmente il reato di omessa bonifica non finisce davanti alle Corti d'Assise, ma davanti ai Giudici Amministrativi o davanti a Giudici Monocratici. Però il nostro problema, non lo dimentichiamo mai, qua sono delle richieste di pena che servivano soltanto in costanza di avvelenamento, soltanto in costanza di una effettiva lesione del bene tutelato dalla controparte.

E allora, ho fatto l'anticipazione, veniamo al problema, e cioè a questo mix di ottimizzazione, che vi è stato proposto dal signor Pubblico Ministero. Il metodo proposto da parte del Pubblico Ministero, anticipavo, si compendia di due elementi. Il primo in ragione del problema dell'esposizione era: "È sufficiente solo la potenzialità, il carattere di potenzialità". E quindi il riferimento del signor Pubblico Ministero non è la sentenza della Suprema Corte di Cassazione del 2007, ma di una sentenza di Cassazione del 1984.

Giusto per collocarla temporalmente e alleggerire, i Jalis vincono Sanremo nel 1997, siamo tredici anni prima della

vittoria dei Jalis. Ci tornerò, la userò come metafora, ogni tanto, mi consentirà, Presidente, di alleggerire un po' anche per favorire, se possibile, la concentrazione.

Che cosa dice questa sentenza della Cassazione dell'84? "È configurabile la fattispecie criminosa prevista dall'articolo 439 del Codice Penale anche se l'avvelenamento delle acque sia stato operato in acque batteriologicamente non pure dal punto di vista delle leggi sanitarie, ma comunque idonee e potenzialmente destinabili all'uso alimentare".

E allora è anche questa un'affermazione che elimina il problema dell'esposizione? Ovviamente neppure per un attimo. Anche se le acque non sono pure, anche se è sufficiente la solo potenzialità, le acque devono essere destinabili all'uso alimentare. Senza destinabilità all'uso alimentare, non c'è nulla. "Potenzialmente" non è una formula magica, "destinazione all'uso alimentare", invece, è formula decisiva.

Dice testualmente il signor Pubblico Ministero a pagina 140 delle trascrizioni dell'udienza del 25 giugno 2014: "Allora, siccome il *risk assessment* non può prescindere da una valutazione del recettore - lo dice lui - e da valutazione dell'esposizione, noi per adattare", ma un osservatore neutrale osserva o adatta? "Per adattare questo sistema alla particolarità del reato e della Giurisprudenza e della Cassazione - questa dell'84, non quella del 2007 a cui

arriveremo - abbiamo ipotizzato che l'acqua potesse essere destinata ad uso alimentare ordinario".

"Abbiamo ipotizzato che l'acqua potesse essere destinata ad uso alimentare ordinario". Ma quale? Quella del piezometro sotto l'impianto Algofrene, a cui nessuno ovviamente aveva accesso? Che ipotesi è? La domanda iniziale. Non è ammissibile. E immediatamente soggiunge il signor Pubblico Ministero, e lo cito sempre testualmente: "Questo, appunto, secondo la Cassazione rileva la destinazione potenziale, e non solo la destinazione reale all'alimentazione". Ma non c'è possibilità di uso reale all'alimentazione nel piezometro sotto lo stabilimento Algofrene.

Allora si comincia a capire che la ragione del richiamo di questa sentenza sta proprio nel tentativo di fuorviare il vostro giudizio nel senso di poter obliterare, quasi fosse un biglietto del tram, esposizione e bersagli.

Ora che anche l'acqua non potabile fosse destinabile ad utilizzo alimentare deve essere acqua oggetto di tutela non sorprende. Anche qua nuovamente lo stesso Manzini aveva avuto modo di precisare: "Rimangono escluse dalle incriminazioni del discorso quelle acque di cui nessuno fa uso alimentare, ancorché siano adoperate ad altri scopi".

Con la sentenza dell'84 i Giudici del Supremo Collegio hanno voluto chiarire testualmente che per "acqua destinata ad alimentazione" non debba intendersi solo l'acqua potabile a norma dell'articolo 249, Testo Unico delle Leggi Sanitarie. E

anche questo non sorprende affatto, perché è sufficiente andarsi a leggere la manualistica principale su cui tutti noi abbiamo studiato (e il riferimento è all'Antolisei e a Fiandaca e Musco), per poter leggere che le acque o sostanze destinate all'alimentazione sono le acque che, ancorché non dichiarate potabili ai sensi delle Leggi Sanitarie, siano state destinate all'alimentazione. Sicché la destinazione all'alimentazione è un requisito che si riferisce anche alle acque. Non importa se è potabile o no a norma delle Leggi Sanitarie; è sufficiente che, quantunque, eppure, vengano destinate a scopi alimentari di una determinata località, per il consumo umano, non per quello industriale o, come mi ha corretto, l'ingegner Del Frate, per i pozzi barriera dei piezometri.

E questo significa la possibilità che i bersagli siano colpiti. Il carattere di attingibilità che cosa è? L'esposizione che cosa è? La possibilità che una determinata dose possa raggiungere, nel caso, soggetti della popolazione di Spinetta Marengo. In assenza di questa possibilità, non può esserci avvelenamento.

L'elemento di confusione lo si capisce molto bene se si torna a rileggere il dato testuale dell'articolo 439 del Codice Penale. L'avvelenamento può realizzarsi anche prima che le acque siano attinte o distribuite per il consumo, certo che può realizzarsi anche prima, in questo consiste il carattere di potenzialità. Si può realizzare anche prima che qualcuno

poi effettivamente le vada ad attingere, ma a condizione che qualcuno possa effettivamente andare ad attingerle perché, se nessuno può effettivamente andare ad attingere, quel carattere di potenzialità non oblitera certo la possibilità di attingibilità.

Potenzialità vuol dire che qualcuno potrebbe poi anche non attingere l'acqua destinata ad uso alimentare perché, è vero, l'avvelenamento può realizzarsi anche prima che le acque siano attinte o distribuite per il consumo, ma in costanza dell'effettiva possibilità che qualcuno possa berla.

E allora il primo elemento di questo mix fuorviante del metodo del signor Pubblico Ministero per portarvi al di fuori della regola, come si esprimevano Descartes e lo stesso Cartesio, Popper, ma vedremo la Cassazione del 2007, è un sotterfugio per eliminare il problema della esposizione.

E allora vediamo che cosa dice la Cassazione, invece, del 2007. Dieci anni dopo i Jalis, ventitré anni dopo quella dell'84. Il 23 è un numero importante, la maglia di Materazzi, che prese questo numero perché era già la maglia di Michael Jordan. Alleggeriamo ogni tanto con queste piccole digressioni, ma veniamo alla cosa fondamentale, cioè di cosa dice la Cassazione nel 2007. È la Cassazione, vedremo, lo dice lo stesso signor Pubblico Ministero, è il faro della nostra navigazione.

La Cassazione del 2007 risponde alla domanda: quando ci sia avvelenamento. E testualmente vi dice: "Il delitto di

avvelenamento si consuma nel momento dell'avvelenamento delle acque - non della contaminazione -. Nel momento dell'avvelenamento delle acque, e cioè quando queste, le acque, abbiano assunto qualità tossiche tali da poter recare danno alle persone che eventualmente le ingeriscano".

"Qualità tossiche tali che possano recare danno alle persone che eventualmente le ingeriscano". Le persone, che devono poter ingerire, cosa devono poter ingerire? Acque che abbiano raggiunto qualità tossiche tali da potere recare loro danno.

E allora abbiamo immediatamente il riferimento alla dose. Né vi potrebbe trarre in inganno il termine "qualità". "Qualità" non significa che è sufficiente un'etichetta, veleno, no. È un concetto che è qualitativo, ma che è anche al contempo evidentemente quantitativo. Di nuovo, lo dico io? No, lo dice la stessa Corte di Cassazione nel 2007, testualmente: "L'avvelenamento non può riferirsi se non a condotte che, per la qualità e la quantità dell'inquinante, per la qualità e - congiunzione - la quantità dell'inquinante siano pericolose per la salute". Classe di tossicità: qualità, dosaggio, quantità.

Dice il signor Pubblico Ministero, testualmente: "La Cassazione è l'organo di riferimento dell'interpretazione giuridica". Eh, certo, è esattamente così, se vi allontanate dalle indicazioni della Suprema Corte di Cassazione, il vostro giudizio sarebbe censurabile perché tratterebbe quel

metodo che la Suprema Corte di Cassazione, che non andiamo a sviluppare ulteriormente, vi ha già indicato.

E con la sentenza anche di Venezia successivamente, la Suprema Corte di Cassazione aggiunge un altro passaggio. Dice la Cassazione che il pericolo... Ricordate, rispetto alla sentenza di Cassazione di Venezia il signor Pubblico Ministero ha cercato di sviluppare e dice: però quella stessa sentenza, a leggere bene, sovrappone, cioè identifica pericolo e rischio, come se pericolo e rischio fossero perfettamente sovrapponibili. Anche a volere seguire questo, basta sostituire al tema del pericolo quello di rischio e non cambierebbe assolutamente.

Ci dice la Cassazione che il pericolo - vogliamo leggere rischio? - il rischio - sarebbe sbagliato, ci arriviamo dopo, ma è uguale - che la norma di avvelenamento intende prevenire deve essere reale. Deve essere reale. Individuato, o individuabile - e qui chiudiamo il cerchio, attraverso cosa? - attraverso norme scientifiche di copertura. È un termine che mi fa questo mestiere ha imparato studiando, sono i più bei libri di Diritto degli ultimi trent'anni. Leggi Scientifiche e Spiegazione Causale nel Diritto. Leggi Scientifiche. Norme scientifiche di copertura.

E perché la Cassazione richiede norme scientifiche di copertura? E qui vediamo che i pezzi cominciano ad andare insieme, perché vuole un criterio che sia oggettivo, controllabile, basato su che cosa? Sulla scienza. Cosa vuol

dire scienza? Vuol dire conoscenza. Anticipavo, le fonti del Diritto vengono ad identificarsi con quelle della conoscenza. Il professor Stella, nel suo libro Giustizia e Modernità, riteneva che fosse addirittura banale la risposta alla domanda: "A quali criteri una certa sostanza alimentare può essere definita idonea, in generale, a recare danno alla salute? Essendo appunto ovvio - leggo sempre testualmente - che solo la scienza può dirci quando e a quali condizioni una sostanza alimentare è dannosa per la salute. Un giudizio di idoneità di pericolosità astratto, compiuto al di fuori delle conoscenze scientifiche sarebbe il frutto di mere congetture, di ipotesi non controllate". Vedete come torna tutto? La citazione da cui siamo partiti? Non controllate, non confermate, incapaci di dirci alcunché sul carattere reale del pericolo astratto.

Con questo parametro, solo con questo parametro, è possibile pronunciare un giudizio su quello che chiamiamo pericolo reale. Senza riferimento alle conoscenze scientifiche, ogni pericolo sarebbe un pericolo immaginario, puro frutto di fantasia e di massime di esperienza prive di necessario controllo critico.

E qui, se sono riuscito ad essere almeno in parte chiaro, potrei già chiudere questa mia discussione. Ovviamente non è così, speravate di potervela cavare così, ma l'importanza del metodo è un'importanza fondamentale. Tradire e sbagliare il metodo significherebbe rendere censurabile il vostro

giudizio. La condizione di incensurabilità, vedremo che la Corte di Cassazione si esprime con il termine di razionalità, è molto semplificata se solo seguiamo il faro che ci illumina la Cassazione stessa.

E allora cominciamo ad introdurre subito un ulteriore passaggio, il principio di precauzione potrebbe annullare tutto quello che ho detto finora? Lei ha letto delle cose interessantissime, però si è dimenticato che è stato superato abbondantemente a destra da tutta la verifica del principio di precauzione. Anche qua, essendo voi Giudici di merito, comincio con il pensiero, testualmente espresso in sentenza, dai Giudici di merito. "Il principio di precauzione doveroso e meritevole in un contesto di generalizzata tutela della salute dell'uomo, appare avulso e pericoloso, perfino pericoloso, se inserito in un contesto dal quale far derivare una pronuncia di penale responsabilità - diciotto anni di reclusione - se da esso si volesse trarre una legge di copertura giuridicamente rilevante sotto il profilo causale". Può il principio di precauzione essere considerato alla stregua di Leggi Scientifiche di copertura, idonee all'accertamento del pericolo reale, che voi siete chiamati ad accertare? No, non può. Anzi, è persino pericoloso! Pericoloso!

E cosa vuol dire pericoloso rispetto al vostro giudizio? Vuol dire inservibile, semplicemente inservibile. Ma sono sufficienti, secondo la Cassazione del 2007, le leggi

scientifiche di copertura, o è necessaria anche qualche altra cosa? È necessaria anche qualche altra cosa. Occorre un secondo elemento, e qual è questo secondo elemento? La necessità di accertamenti che provino se e quanto le acque abbiano assunto qualità tossiche tali da poter recare danno alle persone, che eventualmente l'avessero ingerita, secondo un principio che è qualitativo e quantitativo.

Occorrono cioè - eccolo il secondo elemento dei Giudici di legittimità - accertamenti, rilievi, campionamenti eseguiti regolarmente nel punto che provino se le dosi siano state tali da poter causare un danno a chi avesse potuto ingerire le acque con quelle dosi di veleno.

Vedremo quella T, tossicità, il dottor Gilli mi ha illustrato un'equazione che (inc.) è uguale E, che sta per Esposizione, e T per tossicità. Ci dice la Cassazione: "È necessario avere degli accertamenti che provino in concreto il livello di tossicità e l'esposizione". Quel valore che è zero o un valore solo supposto o immaginato nel pensiero, consulenza tecnica del dottor Gilli, che sostituisce questi valori reali, di cui non disponiamo, con un valore che è solo supposto e immaginario.

Dicevo, esiste un secondo momento rispetto a questo indirizzo di guida che ci dà la Suprema Corte di Cassazione, chi deve allegare la Legge Scientifica? Chi deve potere portare questa prova? E qual è il compito del Giudice, chiamato a giudicare di questa prova? Di nuovo non lo dico io, ma ancora la

Suprema Corte di Cassazione. "Non è il Giudice ad elaborare la Legge Scientifica, essa deve essere allegata e asseverata dalle carte, sarà compito del Giudice, con la razionalità della sua motivazione, valutarne l'attendibilità".

E allora, da un certo punto di vista potete alleggerire il grande peso della responsabilità delle Difese. Se il signor Pubblico Ministero, la Pubblica Accusa vi ha allegato una prova, che non è tale, che si risolve nell'aver seguito un metodo, che è sbagliato, e che quindi non può portare a degli elementi per voi accreditabili, il solo Vostro compito è quello di prenderne atto. Se è come quei cavalli, che rifiutano l'ostacolo, con quell'ostacolo non si è confrontato, "il dialogo e la prova divina della verità" scriveva Platone nei diari. Il nostro compito diventa semplice: la razionalità della nostra motivazione altro non è che prenderne atto applicando quei criteri che la Cassazione medesima vi ha indicato.

E allora solo poche parole ancora, perché credo di essermi diffuso a sufficienza a cercare di spiegare che il metodo è la chiave di soluzione di questo processo. E torniamo a chiederci: ma perché la Cassazione richiede un pericolo reale? Che cosa è un pericolo reale? Pericolo reale è proprio quello e soltanto quello scientificamente accertato. Meglio, secondo nuovamente le parole del dottor Stella "Il pericolo reale è proprio quello e solo quello scientificamente accertato". Evidenza scientifica e stima delle probabilità

del rischio sono due cose molto diverse. O vi è evidenza scientifica che le acque abbiano assunto, per qualità e quantità, qualità tossiche tali da poter recare danno alla salute, oppure non vi è nulla. Anzi, la stima delle probabilità è la negazione di quella sicurezza che, invece, è richiesta dalla Suprema Corte di Cassazione.

Ecco perché è necessaria la controllabilità, perché è necessaria la verificabilità da un osservatore indipendente. Perché l'indipendenza da interpretazioni soggettive è un prerequisito, perché in ragione di responsabilità, in ipotesi così gravi, deve poterci essere l'oggettività data dalla direzione del principio di offensività, costituita dalla sussistenza sicura del pericolo reale per le persone. Deve esserci prova che quelle persone sono state esposte realmente a un pericolo per la loro salute, non può essere un pericolo solo ipotizzato.

E qui introduciamo e richiamiamo un altro dato: una correlazione non implica una causazione. Il professor Gilli utilizza dati dell'epidemiologia e dati mutuati dalle Agenzie. Queste sono principalmente le sue fonti. In certi casi, anche dati sperimentali che però poi, lo vedremo, utilizza con delle correzioni di tiro, ma perché quella è l'applicazione del *risk assessment*. Per la verità, in alcuni casi, non lo fa neppure nel rispetto della corretta procedura di *risk assessment*.

L'epidemiologia individua una correlabilità, ma questa correlabilità che si risolve per l'appunto in una correlazione, è cosa diversa da una causazione. Invece voi dovete accertare una causazione sulla base di leggi scientifiche di copertura. In questo senso, l'epidemiologia è anch'essa inservibile ai fini del vostro giudizio, perché non sarebbe sufficiente una probabile colpevolezza o una possibile innocenza. Ecco la distinzione tra l'accertamento di un timore di non innocuità (che è quello tipico della precauzione delle Agenzie), e quello della effettività di un pericolo reale (che è quello esclusivo compito del vostro giudizio) e soggetto (inc.) responsabilità.

Il pericolo altro non è se non la probabilità che da una data situazione se ne possa successivamente verificare un'altra, avente carattere lesivo, che vuol dire che ipotesi e lesività concreta sono tra di loro incompatibili. Questo scrive il dottor Corbetta prima di arrivare al volume a cui appunto sto per arrivare. "Il legame - scriveva sempre - che collega il fatto con l'evento futuro si esprime nella relazione di probabilità, mai di impossibilità". Ma soprattutto, soggiungo io, mai a questa impossibilità potrebbe ovviarsi con l'arbitrio di cocktail di ottimizzazione, quali quelli che vi ha proposto la Pubblica Accusa.

Il rischio non è una grandezza oggettivamente misurabile, non si affettano quattro etti di rischio, non è quell'atto obiettivo, scientificamente accertabile; è il frutto di una

convenzione. I quantitativi convenzionali che sono indimostrati, ma che sono appunto suggeriti dal principio di precauzione. Il signor Pubblico Ministero ha anticipato: "Guardate che sta per uscire un volume importante". È vero, si tratta del secondo volume del Trattato di Diritto Penale, Parte Speciale, diretto da Giorgio Marinucci ed Emilio Dolcini. È un testo già in sé importante per il portato che costituisce, nel quale il dottor Corbetta trae, devo dire, l'unico testo di cui disponiamo in cui è diffusamente trattato l'avvelenamento e tutte le problematiche concernenti l'avvelenamento. Il dottor Corbetta, Loro sapranno, è un Magistrato, questo testo è stato per me il più grande dei conforti che potessi avere, perché ha confermato tutto ciò di cui io andavo convincendomi. Lo utilizziamo, a questo punto, quasi come una specie di sintesi di tutto quello che abbiamo detto finora, verificando che oltretutto ne troviamo grande conforto.

Scrivo il dottor Corbetta alle pagine 122 e 123 - ma io cito solo alcuni passaggi - "Si tratta perciò di un reato di pericolo concreto, dovendo essere oggetto di puntuale accertamento nel singolo caso sulla base delle indicazioni della scienza, tossicologia, chimica, fisica, batteriologia, microbiologia". Cosa deve accertare la scienza attraverso queste branche della scienza? "La velenosità - e quindi la pericolosità, contaminazione mediante veleno, sussistenza di un pericolo reale per la salute - di acque o alimenti che

siano - udite, udite - effettivamente destinati ad un'ampia cerchia di persone indeterminate".

In altri termini, il pericolo per la salute è incivilmente compenetrato al fatto di avvelenamento, locuzione che di per sé evoca una chiara attitudine offensiva. Un pericolo reale, cioè un pericolo non ipotetico, ma scientificamente accertato. Qui ha perfino la compiacenza di citare un mio piccolo lavoretto, ma senza nessun merito perché in realtà io in quel lavoretto mi limitavo a citare la Cassazione del 2007. E soggiunge: "Il pericolo reale, quando è scientificamente dimostrato nel concreto, quando è oggetto di puntuale accertamento, secondo i canoni della scienza, ne segue che il pericolo reale e il pericolo concreto sono locuzioni del tutto equivalenti. Senza un puntuale accertamento dell'effettivo pericolo per la salute dei consumatori, correremmo il rischio di sottoporre a pena - e ad una pena particolarmente severa, i diciotto anni richiesti dalla Pubblica Accusa - fatti non pericolosi".

Lo richiameremo anche su altri passaggi, e io suggerisco la lettura, indistintamente a tutti i Giudici, e non voglio dire solo a quelli togati, perché è una lettura semplice. Come tutte le cose, quando sono vere, sono facilmente comprensibili.

Ma il dottor Corbetta è lui che si è pronunciato, ma il tema del pericolo era già stato studiato eccome. Per primo dal professor Angioni, già nel 1994, scrive una monografia: "Il

pericolo concreto come elemento della fattispecie penale". E qual è il nostro per altro insegnamento che ci offriva, e ci offre ancora, tuttora, il professor Angioni in quella monografia? "Il giudizio di pericolo necessita una conoscenza totale - e non dimentichiamo che ancora dobbiamo trattare l'avvelenamento doloso - della base del giudizio, costituita dal fatto da intendersi come insieme delle circostanze concrete che l'interprete deve considerare in quanto elementi che accompagnano e caratterizzano le condotte, o elemento oggetto del giudizio di pericolo".

E quindi precisa: "Dal punto di vista del sostegno nomologico del giudizio di pericolo, ovvero del metodo con cui giudicare nella relazione del pericolo, il riferimento è alle Leggi Scientifiche di copertura". La stessa cosa che dice la Cassazione, la stessa cosa che diceva il professor Stella.

Noi siamo comodamente arroccati su spalle di giganti. E qual è la sintesi finale di queste conoscenze acquisibili attraverso il metodo di conoscenza dato dalle leggi scientifiche? La sintesi finale è semplicissima: si chiama effetto dose/risposta. L'effetto dose/risposta è una Alleluia che avete sentito cantare e riproporre continuamente. Ogni sostanza è un veleno secondo le dosi, è ciò che sosterremo. Chi individua e distingue un farmaco da un veleno, è la dose. Questo Alleluia, l'effetto dose/risposta, ripetuto, osannato.

Però tradito poi - e adesso lo vedremo analiticamente in tutti i passaggi in cui questo non si è realizzato - perché tradito nella sua applicazione concreta.

E l'effetto dose/risposta che viene individuato, lo dice il dottor Corbetta, con l'ausilio della tossicologia, della chimica, della fisica, della biologia molecolare, della meteorologia, della microbiologia, è un aspetto che non può essere a sua volta adulterato attraverso la sostituzione di valori. Il G.U.P. di Milano, in una vicenda, no andata su tutti i giorni, quella di Zunino Santa Giulia, a sua volta, molto recentemente, si esprime, rispetto ad una contestazione di adulterazione delle acque, esattamente negli stessi termini: "Il pericolo per la pubblica incolumità non può essere immaginario o meramente supposto, ma deve essere reale, attuale e concreto, causalmente collegato - che non è correlabile o comandato, causalmente collegato - alla produzione del pericolo per la collettività e quindi trattarsi di pericolo che deve esistere in concreto".

Di nuovo, conformità con la sentenza della Suprema Corte, non già del 1984, ma per l'appunto del 2007.

E allora veniamo a domandarci se il Pubblico Ministero ha potuto fornirvi spiegazioni soddisfacenti. Vi ha potuto fornire elementi in ragione dei quali voi potreste riconoscere come accertata la sussistenza di un pericolo reale? Il Pubblico Ministero, o meglio la Pubblica Accusa, perché non personalizzerò mai le mie indicazioni, ritiene di

poter rifarsi ad un metodo, che è quello applicato del dottor Gilli, che è quello del *risk assessment*. Questo metodo presenta molti aspetti di censurabilità e quindi cercherò di andare con ordine.

Il primo l'ho anticipato proprio in apertura di questo mio intervento, e cioè il *risk assessment* non risponde all'esigenza di un accertamento di pericolo reale, ma ad esigenze diverse, che attengono a pericoli attuali o futuri rispetto a situazioni non di avvelenamento, ma di contaminazione.

Un altro secondo aspetto, che pure vi ho anticipato, ma che ora andremo a sostanziare non solo nelle declinazioni dell'argomento, ma nel suo sviluppo, è che in realtà questo criterio non è stato neppure applicato nella sua dimensione, come dire, pura, in quello che effettivamente dovrebbe essere l'applicazione del *risk assessment*, ma in questa ottimizzazione proposta dalla Pubblica Accusa.

Questa ottimizzazione equivale sostanzialmente alla sommatoria di un'ipotesi con un (inc.), diciamo così una dizione non molto reale. Ho detto prima che io non ce l'ho per nulla con il dottor Gilli, ci mancherebbe pure, lo rispettiamo totalmente, ma con il suo metodo sì, perché il suo metodo si risolve nel camuffare una profonda ingiustizia, una richiesta di condanna esemplare che non ha niente.

Adesso lo vediamo passaggio per passaggio, ve lo anticipo, non ha nulla. La sola certezza morale, che vi è stata

proposta, è l'immagine del nulla o l'immagine di valori solo (inc.).

Noi abbiamo avuto due fasi con cui poterci confrontare con il dottor Gilli. Una prima fase, in cui effettivamente abbiamo potuto avere anche un contraddittorio, nel senso di poter controesaminare il dottor Gilli. Una seconda fase in cui questo avverrà solo attraverso le mie parole, oggi, e poi attraverso uno scritto, perché è certo possibile depositare una memoria, a firma anche dal Consulente Tecnico, ma questo è avvenuto, la Corte lo sa, quando il dibattimento era chiuso, e quindi questa possibilità di immediatezza non c'è stata.

Nella prima fase che cosa era avvenuto? Quella quindi dibattimentale. La Corte c'era, quindi qui sarò più veloce. Il dottor Gilli ci ha proposto un'equazione, rischio uguale a esposizione e tossicità, il risultato di questa equazione era sempre zero, o comunque un valore solo supposto o immaginario. Cominciamo dall'esposizione. Intanto il professor Gilli ha espressamente confermato che non aveva la disponibilità di accertamenti, di prelievi ripetuti con frequenza e regolarità; su mia espressa domanda. "Però potevamo fare affidamento sui risultati di prelievi ripetuti di frequenza e di regolarità nel tempo nelle sorgenti, perché di questo mi conferma che non si disponeva?". Il professor Gilli testualmente risponde: "Almeno io non avevo

disponibilità". Di più ancora. Il professor Gilli neppure sapeva se esistessero valori antecedenti all'anno 2000.

In sede di controesame testualmente dichiara: "Io ho fatto le valutazioni con i dati, che mi sono stati riferiti, non so se esistevano valori antecedenti al 2000". E perché neppure avverte l'esigenza di sapere se questi dati e se questi valori esistevano? E la ragione è molto semplice: proprio perché utilizza la tecnica del valore peggiore. È quello da cui abbiamo preso le mosse. A domanda della Difesa, il professor Gilli conferma: "L'ipotesi è quella che l'acqua contaminata ai suoi massimi livelli di contaminazione, misurata in ogni singolo piezometro o pozzo, sia assunta dall'individuo per trent'anni, 350 giorni l'anno in ragione di due litri al giorno". E in ragione di questa ipotesi irrealistica, e non voglio utilizzare il termine surreale, che suona in modo dispregiativo, e non è questa la mia intenzione. Il mio intendimento è solo quello di chiarire perché questi dati non sono utilizzabili. Siccome utilizza questo criterio, quello della tecnica del valore peggiore, non avverte neppure l'esigenza di preoccuparsi di sapere se esistano dei dati reali. Lo spiega lui. La mia domanda è: "Questi valori, quelli disponibili, nella realtà non esistevano prima, ma quelli disponibili riflettevano prelievi di tipo seriale, quindi offrivano un quadro costante nel tempo?". Testuale risposta: "Non mi sono posto questo problema perché sostanzialmente ho utilizzato, secondo la

tecnica di minore e peggiore, un'analisi di rischio utilizzando i parametri peggiori come prima è stato rilevato". I parametri peggiori sono quelli individuati nel piezometro, a cui nessuno poteva avere accesso, e certamente non destinati né destinabili ad uso alimentare.

E ancora, a mia espressa domanda: "Non abbiamo la certezza di una contaminazione costante la cui refertazione è data dagli Anni Sessanta e Settanta, abbiamo in alcuni casi misurazioni e durate di breve tempo, abbiamo degli spot". Degli spot, che ovviamente non sono degli spot pubblicitari, sono degli spot di contaminazione. E allora esposizione sulla base di questi spot, uguale a zero, che vuol dire rischio uguale a zero per T, che comunque farà zero. Ma in realtà anche T dava dei problemi, perché T, che sta appunto per tossicità, nuovamente viene ad avere un valore, che è un valore arbitrariamente supposto sulla base di fattori (inc.), e sulla base di postulati che vedremo non essere necessariamente veri.

Questi passaggi li svilupperemo uno per uno, per cui non è importante ripeterli subito adesso, ma il comune denominatore di questi - lo ripeto nuovamente - è che, non disponendo di dati reali, si sostituisce una dose reale con un valore di tossicità. Non con la tossicità reale, attenzione, con un valore di tossicità. E quindi ci dobbiamo preoccupare di come è stato identificato e calcolato questo valore di tossicità.

Il valore di tossicità è a sua volta basato sulla valutazione dei rischi, è cioè quella utilizzata dal professor Gilli, una

metodologia che si fonda su presupposti che portano ad una naturale sovrastima del rischio, quale esito di un doppio passaggio valutativo. Ho espressamente chiesto al dottor Gilli, ho fatto una domanda che era tesa a sapere se noi avessimo la dimostrazione diretta che le sostanze indicate nelle tabelle, che il consulente tecnico della Pubblica Accusa ha utilizzato, possono causare tumori nell'uomo o negli animali per esposizione prolungata alle concentrazioni rinvenute nei pozzi. E la risposta testuale è stata: "No".

Il professor Gilli utilizza quale logica sottesa alla sua valutazione quella del peggior caso possibile e, in ragione dell'applicazione dei criteri di *risk assessment*, sostituisce la dose effettivamente riscontrata per giungere attraverso correzioni che pur, almeno in parte, sono tipiche del *risk assessment*, a un valore che vorrebbe lasciare intendere essere un valore di pericolosità per l'uomo.

Le modificazioni dei dati reali fatte dal professor Gilli sono dettate però da criteri precauzionali, e solo in parte derivate da studi epidemiologici, che non stabiliscono una relazione causale tra l'esposizione stessa e (inc.). I dati sugli animali sono modificati da (inc.).

E questi fattori, cosiddetti anche di incertezza, modificano da dieci fino a diecimila volte le dosi che potrebbero causare un effetto biologico. Sovrastime anche di ordini di grandezza molto importanti del rischio, con definitiva buona

pace di quell'effetto dose/risposta che più volte è stato citato.

Poiché non disponeva di dati e di stime continuate nel tempo alle stesse fonti che dimostrassero un mantenimento costante dei livelli più alti, il professor Gilli ricorre alla massima esposizione ragionevole. Semplicemente non ha utilizzato la dose reale, ma l'ha sostituita con quella del (inc.). Non con quella dei valori del pozzo numero 8, che ci ha detto "non hanno problemi"; non con valori di quelli del pozzo Cellerino, che ci ha detto "non hanno problemi". No, lui prende quelli del piezometro sotto lo stabilimento. E non lo fa per una sua iniziativa. Ma ci torneremo in ragione di quella ottimizzazione che già vi ho anticipato.

Per quello che tanto ci interessa è che nella fase ancora dibattimentale il dato di fatto era che non ha utilizzato i valori del pozzo 8, non ha utilizzato quello di Cellerino, non ha utilizzato quelli reali, ma un valore che o è uguale a zero, o nuovamente è un valore solo supposto, o immaginario. E se volete una riprova del fatto che questo è vero, l'avete nel fatto, perfino un po' (inc.), che è l'unico dato su cui è riuscito a creare concordia. È riuscito a creare concordia tra la Difesa cosiddetta di parte Edison, e di quella parte Solvay. È un dato su cui regna concordia.

Se leggete la pagina 87 e pagina 89 della relazione sintetica del professor (inc.) del 5 maggio 2014, avete la conferma di questa concordia. Poi voi sapete che al comando della

Concordia ha cercato di salire il comandante Schettino, ma questa è un'altra storia, e avete già capito che certamente non lo avevamo invitato a presidiare un convegno sulla gestione del panico. Ma questo è poco importante.

Quello che è importante è che, all'esito del dibattimento, il processo era finito. Ergo, risultato zero o un valore solo supposto o immaginario. E allora che cosa è successo? Con il deposito della consulenza tecnica - che per convenzione tautologica io chiamo Gilli 2, per capirci - è successo che giocavamo una partita a scopone scientifico e la Pubblica Accusa è arrivata e ha detto: "Adesso però dovete fare i conti con me". E ha calato due carte: un jolly e un dieci, che, notoriamente, sono inservibili nel gioco dello scopone.

Qual è il jolly e qual è il dieci? Così veniamo più approfonditamente a questo cocktail di ottimizzazione, questo metodo fuorviante, come già più volte vi ho annunciato.

Il jolly sta nel fatto che il professor Gilli non ha correttamente utilizzato la procedura di *risk assessment*, ma ne ha preso soltanto una sua quota parte. Lo vedremo meglio. Essenziale ai fini della valutazione del *risk assessment* è seguire questo percorso, questi tre momenti: sorgenti, percorso, bersaglio. E questo non è stato fatto nel *risk assessment*, come applicato dal dottor Gilli.

Quindi, anticipavo, un metodo doppiamente invalido. Invalido per sua natura, non è inteso ad accertare un pericolo reale in passato, ma il timore di non innocuità per un pericolo

presente o futuro in relazione alla situazione non di avvelenamento, ma di contaminazione. Ma doppiamente inservibile perché la procedura, come applicata, non è neppure per intero, nei tre secondi, e lo vedremo dallo stesso Testo Unico sull'Ambiente, è irrinunciabile che neppure uno degli esterni venga ad essere salvato o condizionato.

Manca il dato dell'esposizione. L'esposizione ha consapevolezza di questo stato diciamo mortale, non c'è e allora cerca di superarlo con un'astrazione.

Il secondo elemento è questa ottimizzazione, riprendiamola. Nuovamente usiamo le stesse parole del signor Pubblico Ministero: "Abbiamo cercato di utilizzare la procedura del *risk assessment*, di ottimizzarla sulla scorta di quella Giurisprudenza che dice che l'acqua, visto che stiamo parlando di un reato di pericolo, che l'acqua è rilevante penalmente per l'articolo 439 anche quella solo potenzialmente destinabile all'alimentazione. Allora, siccome il *risk assessment* non può prescindere da una valutazione del recettore e da una valutazione dell'esposizione, noi per adattare questo sistema alla particolarità del reato della Giurisprudenza e della Cassazione, abbiamo ipotizzato che l'acqua potesse essere destinata ad un uso alimentare ordinario". Vedere che non aveva capito, aveva capito eccome, altroché se aveva capito, "fiume di parole" per riprendere i

Jalis, per poi dire fin dall'inizio una sola parola: zero. Rischio uguale zero.

All'arbitrio dell'applicazione del *risk assessment* vi è stato aggiunto l'arbitrio dell'ottimizzazione di una sentenza dell'84, di cui già ho detto, invocata non per risolvere il problema della ragione effettiva: possibilità di esposizione. Il principio dose/risposta è stato annullato nel fiume delle parole.

Ma il signor Pubblico Ministero si schernisce, e testualmente precisa: "Questo ha fatto il dottor Gilli in questa valutazione, ha ipotizzato un uso ordinario dell'acqua dal punto di vista della destinazione alimentare". Non è che ha derogato. Mi è venuto in mente il film Frankenstein Junior: "Sono chirurgo di una certa fama, se vuoi ti posso dare una mano con quella gobba", "Gobba?! Quale gobba?".

Derogato?! Quando ho derogato? Non è che ha derogato alla procedura del *risk assessment*, ha semplicemente ottimizzato la procedura in relazione all'interpretazione della Giurisprudenza della destinazione all'alimentazione nell'articolo 439. E ci vuole una bella dose di impudenza, sempre garbata, come è sempre garbato il signor Pubblico Ministero, ma una dose urto direi: diciotto anni di (inc.) di impudicizia.

La Pubblica Accusa ritiene che, essendo il delitto di avvelenamento delle acque un reato di pericolo, si potesse prescindere dai dati sull'esposizione, che aveva capito

essere zero, e questo era il problema da ovviare, e si potesse presumere che l'acqua, oggetto di esame da parte del consulente, fosse tutta destinata all'uso alimentare ordinario. Ma non è così. La somma, che vi è stata proposta, è una somma che dà sempre zero o un valore arbitrariamente calcolato.

E allora veniamo - anticipavo - a questa frase, scrive nella seconda consulenza tecnica il professor Gilli precisando che il *risk assessment* è una procedura prevista dal Decreto Legislativo 152 del 2006. Non sto neanche a dilungarmi sul fatto che è un'epoca molto recente, e perfino successiva ai fatti oggetto di imputazione. Già ho detto che lo scopo è diverso: misurare lo stato di contaminazione, e non di avvelenamento, e di avere verificato - e qui la faccio molto breve, così guadagniamo molto tempo - che però non l'ha applicata neppure nella sua completezza. E vedete né rispetto a quella del Decreto Ronchi né rispetto a questa successiva del Testo Unico in materia di Ambiente.

Il Decreto Ronchi prevedeva che, se tu superavi certi limiti previsti da una certa tabella, scattavano una serie di obblighi. La grande rivoluzione, per così dire, del Testo Unico dell'Ambiente è che questo non è più necessario, si devono identificare queste CSR, le quali CSR sono fondamentali. Perché sono fondamentali? Perché lo stesso articolo e disposizione di cui alla fattispecie di reato 257 del Testo Unico, non è suscettibile di incostituzionalità,

proprio perché, rispetto al principio di offensività, perché lì è previsto che, se tu superi quei livelli di CSR, commetti una contravvenzione.

Ho già detto, questo non si realizza per avvelenamento in cui noi dobbiamo verificare l'entità di quel superamento. Ma anche ai fini di verificare la contravvenzione, quello che è di fondamentale importanza è proprio la valutazione del rischio, perché è la valutazione del rischio lo strumento attraverso il quale queste CSR, e cioè le concentrazioni soglia di rischio, vengono identificate. E quindi è fondamentale rispettare quel passaggio che io vi citavo, che è il percorso Bersani. E questo non è stato fatto.

E allora, se parliamo di una procedura, che non avendolo rispettato, avendo omesso più di uno degli step irrinunciabili, sarebbe inservibile perfino ai fini dell'applicazione del Testo Unico, a cui pure si richiama, ma come potreste mai utilizzarla per accertare un pericolo reale per la pubblica incolumità a costituire la molto più grave fattispecie di avvelenamento?

Il signor Pubblico Ministero finisce per addurre, come unica motivazione alla sua richiesta di pena: fatti attribuibili ad una condotta dolosa. Ma allora io vi chiedo: quali fatti? Quale condotta? Quale dolo? Il problema torna ad essere che, a fronte dei diciotto anni, non c'è nulla. E questo è l'unico problema di cui siete chiamati a farvi carico, senza ovviamente quel - questa volta non elegantissimo - richiamo



fatto dal signor Pubblico Ministero, alla vostra appartenenza alla Pubblica Amministrazione. Appartenente alla Pubblica Amministrazione, ma oggetto del vostro giudizio è la richiesta di pena. Ricordate che, io non la farò molto lunga su questa cosa, perché lo capitate già da voi che è una richiesta enorme, tecnicamente la pena è quella, non saremmo mai dovuti finire davanti a Voi per questo giudizio, ci siamo e Voi valutate.

Per la (inc.) ci sono due modi per uccidere una persona, uno è fisico (gli spari), l'altro è lo uccidi nella sua onorabilità e nella sua reputazione. Questa è una richiesta che uccide una persona. Se capitasse a qualcuno di noi, sapendo che non c'è avvelenamento, ci sarebbe di che impazzire.

Io lo dovrei dire fuori microfono, se ci sono le trascrizioni, ma io ho temuto il suicidio della persona che assisto. È una richiesta che fa non paura, perché verrebbe da ridere se non fosse una cosa seria, ma che sconcerta, è una ingiustizia.

La finalità del *risk assessment* non è cattiva, semplicemente è diversa. Questa Difesa d'ufficio che sia lo stesso consulente tecnico che il Pubblico Ministero si sono sforzati di fare del *risk assessment*, è inutile. Noi, anche lì, non è che ce l'abbiamo con la procedura del *risk assessment*. La procedura del *risk assessment* di per sé va benissimo, ma a fini diversi da quelli che costituiscono l'oggetto del Vostro



giudizio. Allora, cominciamo ad elencare il numero di paradossi che ingenera l'applicazione del *risk assessment*, come invece è stata invocata ai fini del vostro giudizio.

Il primo è questo. Dice Corbetta: ai fini dell'accertamento dell'avvelenamento si dovrebbero usare, come dice anche la Suprema Corte di Cassazione, le Leggi Scientifiche di copertura, e quindi tossicologia, medicina, biologia molecolare ed altro. Il *risk assessment* non utilizza, invece, queste fonti, utilizza altre fonti: l'epidemiologia, i dati dell'Agenzia, in pochi casi verifiche sperimentali, ma con applicazione dei fattori di correzione.

E allora abbiamo un primo paradosso, quello che non può predire un medico, un oncologo, un biologo, lo potrebbe predire, quasi fosse - stregone no, non mi piace la parola - un visionario, il professor Gilli. Perché, vedete, anche in quelle situazioni in cui siamo davanti al fattore di rischio elevato (il fumo rispetto al cancro, per esempio, l'HIV), ma non è mai necessariamente vero che segua effettivamente chi pure è stato - attenzione - effettivamente esposto, il cancro hanno avuto o la malattia, la patologia che è determinata dal contagio dell'HIV. Quindi quello che non è vero per un medico, per un oncologo, è invece vero per chi pratica e segue il *risk assessment*. Il che è abbastanza paradossale, l'effetto predittivo di un possibile effetto di nocività che nessun altro in scienza potrebbe affermare.

Allora poniamoci espressamente, e diamo anche risposta a due domande. La prima è questa: quale validità può avere il *risk assessment* per giudicare a posteriori se un pericolo reale oggettivo sia mai esistito? La seconda è questa: quale validità scientifica dei criteri su cui si basano le valutazioni di rischio presentate dal professor Gilli?

A fini cautelativi il *risk assessment* ha un valore, e la prevenzione ha sicuramente un nobile obiettivo; ma per andare a verificare che cos'abbiamo fatto vent'anni fa, non andremo a leggere l'oroscopo di domani e neppure del nostro segno. Le Agenzie internazionali, una su cui poi pure torneremo utilizzata dal professor Gilli, utilizzano dei fattori di correzione. Il signor Pubblico Ministero lo sa, se n'è reso perfettamente conto, è un punto chiave. "In ragione di questi fattori, i livelli di sostanze che non hanno alcun effetto o effetti minimi nella sperimentazione animale, diventano un punto di riferimento, anzi, la base stessa a cui applicare correzioni arbitrarie che presumono che l'uomo sia la specie più sensibile". Anzi, è stato proprio in ragione di questi fattori di correzione che i livelli di sostanze, che non hanno alcun effetto nella sperimentazione animale, sono, invece, diventate rilevanti nei ricalcoli fatti dal professore Gilli. Nei ricalcoli delle concentrazioni fatte, e che, solo in ragione di quei ricalcoli, vengono qualificati come tossici, non in ragione della dose effettivamente riscontrata. Come abbiamo detto non è stata accertata,

neppure si è preoccupato di sapere se esistessero la disponibilità di quei dati. Ma in ragione di queste correzioni, estrapolazioni arbitrarie che modificano dosi, che è dimostrato non avere, in dosi che diventano e si trasformano pericolose non perché davvero lo siano, ma nuovamente per l'attribuzione di un valore di rischio.

E allora qual è la conseguenza? E questo è il secondo paradosso. È una conseguenza non poco singolare. La conseguenza è che una dose, che non ha effetto nell'animale da esperimento - questo è il dato controllabile, il dato scientifico, obiettivo - una dose che non ha effetto nell'animale da esperimento, e quindi non produrrebbe un effetto biologico, diviene pericolosa per l'uomo a Spinetta Marengo; e, badate, solo a Spinetta Marengo.

Questo è esattamente quello che la Suprema Corte di Cassazione vuole evitare: la possibilità di un arbitrio. Vuole un dato oggettivo.

Cos'è successo nel processo di Venezia? Molti di noi erano anche in quel processo, se lo ricordano, ma devo dire che è sintetizzato molto bene nel testo di (inc.). Veniva contestata un'esposizione di diossine, perché le diossine erano nelle gomme. Il Tribunale di Venezia dice: no, no. Proscioglie su questo. E perché il Tribunale di Venezia proscioglie? Dice che la valutazione del rischio era stata fatta in maniera arbitraria, senza tenere conto dei consumi effettivi degli abitanti di Venezia e, inoltre, veniva

considerato il valore massimo e non il valore medio; e in più c'era la necessità di un consumo quotidiano per un arco di tempo molto prolungato.

Conclusione e motivazione del proscioglimento. "I dati di consumo delle gondole e della popolazione veneta risultano arbitrariamente assunti, e non risultando fondati su criteri accettabili non possono considerarsi congrui e, pertanto, rispetto a questo giudizio, portano a stime sulle dosi di assunzione interessanti il processo che sono prive di aggancio con la realtà". Come privo di aggancio con la realtà è il *work case* del professor Gilli che sostituisce un dato reale, di cui neppure immaginavamo, con quello arbitrariamente calcolato del *work case*.

E allora quelle sostanze diventano pericolose solo per l'uomo di Spinetta Marengo, dicevamo. E questo si porta dietro altri due corollari, che sono a loro volta dei paradossi, che affronteremo uno per uno. Ve lo anticipo. Il primo che sostanze ha? Valori anche consentiti per legge, leciti per legge, diventano pericolose invece nell'applicazione del *risk assessment* del professor Gilli. Il secondo è quello che per le sostanze cancerogene il professor Gilli dice: non esiste un effetto soglia.

E allora procediamo con ordine, con il rischio di qualche ripetizione di cui mi perdonerete. Intanto l'utilizzo dei fattori di incertezza viene ad avere un limite insuperabile

che è dato dal fatto che la sua validità non ha conferma sperimentale. Non ha la copertura di una Legge Scientifica. Ma poi riporta un dato che oltretutto è del tutto irreali. Faccio questo esempio. Pagine da 6 a 12 della seconda relazione del professor Gilli. Ci dice che una dose che non ha effetto nell'animale, è, dopo l'applicazione dei fattori di incertezza, ridotta a un centesimo della dose dell'uomo. E allora abbiamo di nuovo un dato del tutto irreali, perché non esiste alcuna dimostrazione sperimentale che i fattori di correzione riflettano una generica maggiore sensibilità nell'uomo rispetto a quella negli animali. E invece (inc.) nel sapere scientifico che è vero l'inverso. Sono i roditori ad essere molto più sensibili dell'uomo all'insorgenza di neoplasie.

E allora, vedete, nuovamente il paradosso, un dato, quello scientifico accertato sperimentalmente, diventa non vero, ignorato, o addirittura si accredita come vera l'ipotesi inversa a quella oggettivamente verificata: la maggior suscettibilità nei roditori rispetto all'uomo nell'insorgenza della neoplasia. Allora il risultato è nuovamente quale? Torniamo a richiamarlo: il metodo scientifico dimostra un fenomeno reale (la maggiore suscettibilità dei roditori all'uomo), la formulazione dei valori di soglia accettabile in base al principio di precauzione, ignora questa stessa e ormai consolidata innocenza, e addirittura la ribalta.

E allora, questo si porta dietro anche un'ulteriore contraddizione. La contraddizione è che il professor Gilli attribuisce al *risk assessment* un valore solo prospettico, e cioè di prevenzione del rischio, ma poi usa il dato epidemiologico retrospettivo per dimostrarne la validità. Sennonché già sappiamo che i dati epidemiologici non stabiliscono un nesso causale, ma la sola correlatività, e non servono come dimostrazione. E già questo è un peccato, ma il peccato ancora maggiore è che la complessità e diversità individuale delle malattie (come ad esempio proprio le neoplasie), non consente di utilizzare l'epidemiologia per stabilire che la neoplasia x, che insorge nell'individuo y, sia o meno stimolata dall'esposizione a sostanze chimiche.

E allora possiamo cominciare a rispondere alla prima delle due domande che mi ero permesso di porre alla Vostra attenzione. La domanda era: quale validità può avere il *risk assessment* per giudicare a posteriori se un pericolo è reale? E la risposta è: nessuna, perché il professor Gilli non utilizza il metodo scientifico, nel senso indicato dalla Suprema Corte, ma un metodo che per Voi è inservibile, e mescola il calcolo tecnico del rischio dell'epidemiologia due volte. La prima volta quando i dati epidemiologici sono utilizzati per definire le sostanze in maniera qualitativa: cancerogeno, non cancerogeno, tossico, non tossico, cioè attribuirgli un'etichetta. Perché quei dati esulano da una

evidenza scientifica netta e dimostrabile, non è cioè dimostrabile che un dato composto causi un dato effetto.

È la seconda volta, quando in mancanza di dati verificabili sperimentalmente per calcolare il (inc.), effetti/cause (inc.), si sostituiscono dati di esposizione stimati e non reali con quelli appunto derivanti da studi epidemiologici. I dati ottenuti su studi di popolazione stabiliscono infatti correlazioni e non certezze. Ho voluto leggerla questa parte perché non l'ho scritta io, l'ha scritta il professor Nicotera. Io mi faccio portavoce di quello che dice il professor Nicotera, non essendo stato possibile avere un contraddittorio diretto su questo punto.

Il professor Nicotera è stato un po' sbrigativamente liquidato come un allegorico. Visto il curriculum del professor Nicotera, che non sto a riportare, mi è sembrato un pochino sbrigativo liquidarlo così, e magari invece di confrontarsi effettivamente con il suo lavoro.

Mi limito a dire questo. Non è che il professor Nicotera sia più bravo, è il suo metodo che è più bravo, per così dire. Lui è stato, sì, un osservatore indipendente, non ha sostituito dei dati con un valore arbitrariamente creato. E allora veniamo all'altro paradosso, che ho anticipato. Dice il professor Gilli che, se una sostanza è ritenuta cancerogena, non c'è un effetto soglia. E questa è nuovamente un'affermazione in aperto contrasto con l'evidenza

scientifico. Nella realtà ogni fenomeno biologico ha una soglia, al di sotto della quale non si ha alcun effetto.

Vi faccio un esempio che più elementare non potrebbe essere, se io prendo un ago, e lo metto sulla mia mano, senza praticare una particolare pressione, io non avverto niente. Se pratico una pressione maggiore, lo sento. Quello è il limite soglia.

Il Tribunale di Venezia ci dice che il limite soglia non indica la misura del pericolo reale. Ma a noi ora non interessa questo. Certamente quello è il limite soglia. Premo ancora di più, avverto il dolore. Allora questo dato, che è un dato assolutamente elementare che, come tale, ciascuno di noi capisce, e come tale è riportato nei manuali di epidemiologia, invece non è un dato reale nel *risk assessment*, secondo il quale, invece, la sostanza, se è cancerogena, non avrebbe un livello soglia. Nuovamente un dato in manifesta contrarietà con un'evidenza, prima ancora che sperimentale, a me viene da dire, veramente proprio elementare.

E allora, nuovamente la negazione del principio di applicabilità dell'epidemiologia, peraltro la mancanza anche di un'evidenza che una singola sostanza possa da sola causare una patologia, in particolare una neoplasia. Questo per la verità non è stato discusso molto in questo processo.

Mi limito però a dire che, anche in casi come l'esposizione a radiazione, dove esiste l'evidenza scientifica in termini di

causazione. Però è vero che non tutti i soggetti, che vengono esposti a radiazione, non in tutti insorge la neoplasia. Esistono, cioè, ulteriori elementi, che sono dati dalla genetica individuale di ciascuno di noi, per cui anche qui l'affermazione non è generalizzabile.

L'altro paradosso a cui porta l'affermazione che abbiamo ora visto, è cioè se davvero non ci fosse una soglia, allora anche i livelli - lo anticipavo prima - consentiti dalla legge, diventerebbero, invece, rischiosi. Sarebbero pericolosi, nonostante siano consentiti per legge.

Ve lo propongo questo paradosso con una domanda: un livello che non è valido neppure per dirci se esiste o meno un pericolo a dose considerata ammissibile per legge, come potrebbe mai dirci se le sostanze rinvenute sotto lo stabilimento di Spinetta Marengo abbiano o meno causato un pericolo reale per la salute? Addirittura cancerogeno.

E allora vedete che torniamo sempre al punto di partenza. E qui mi ha colpito moltissimo dovere verificare una constatazione. Vi ho detto prima quando è stato disponibile il lavoro del dottor Corbetta, pochi giorni prima il momento in cui avrebbe dovuto tenersi l'ultima udienza di luglio, che poi non si è potuta tenere. Mi ha colpito moltissimo questo. Le parole del professor Nicotera sono praticamente sovrapponibili a quelle del dottor Corbetta. Ve le propongo.

"Per poter definire la tossicità di un composto è necessario valutare - dice il professor Nicotera - l'esposizione, entità

e durata, e la quantità dosata di sostanze assumibili dal (inc.), perché non possiamo definire la tossicità di un composto semplicemente applicandogli un'etichetta, non possiamo semplicemente dire 'Questo composto è tossico, e questo composto non lo è', senza valutare le condizioni in cui questo composto interagisce con gli organismi biologici. Insomma, non possiamo definire un veleno in maniera qualitativa". Ricordate la Cassazione, la congiunzione qualità e quantità. Una bottiglia di Chateau Margaux ha un'etichetta prestigiosa, ma se è già stata bevuta ed è vuota ha un altro valore diverso.

Il dottor Corbetta, anche qui utilizziamolo come una sorta di sintesi di tutto il quadro che abbiamo detto finora. "Per appurare se il fatto integri o no l'avvelenamento punito a norma dell'articolo 439, il Giudice dovrà perciò compiere nel singolo caso concreto un duplice accertamento, in primo luogo occorrerà appellarsi alla tossicologia per verificare se nell'acqua, ovvero negli altri alimenti siano state immesse sostanze che, per qualità e/o quantità - ecco la Cassazione - ovvero per altre circostanze presenti nel caso concreto, siano velenose. Il che significa appurare, sulla base di Leggi Scientifiche, che l'acqua o gli alimenti avvelenati abbiano l'attitudine, se ingeriti, nell'organismo umano a provocare con elevata probabilità almeno l'insorgenza di una malattia non necessariamente mortale. Il solido ancoraggio al metodo scientifico svolge un fondamentale ruolo di garanzia,

consentendo di soddisfare le insopprimibili esigenze di verificabilità, e quindi di controllabilità, del giudizio di pericolo che, diversamente, sarebbe di fatto svuotato di contenuto in spregio al rispetto dei principi di tassatività e determinatezza. Di conseguenza, non potrà parlarsi di avvelenamento non solo quando la sostanza è risultata tossica per la gente e in realtà non lo è, ma anche quando, benché classificata come tossica, sia stata immessa, nelle acque e nelle altre sostanze destinate all'alimentazione, in quantitativi così esigui da risultare in concreto non pericolosa per la salute umana".

E a pagina successiva: "Riassumendo, il necessario collegamento con il bene tutelato e la valorizzazione del comune pericolo, e la gravità della pena denunciata, impongono l'accertamento residuo in caso della concreta destinazione delle acque e degli alimenti al consumo umano".

E nella pagina ancora precedente, e ho finito con questa citazione: "Per appurare la sussistenza del pericolo, il Giudice non può fare astrazione delle circostanze del caso concreto, come il tipo e la dose di veleno immesso, la destinazione alimentare delle acque".

Il professor Nicotera che cosa vi aveva testualmente detto? Io credo che sia la persona che qui è stata capita con più facilità da parte di tutti, perché nuovamente quando una persona dice le cose, e le cose vere sono semplici, tutti noi siamo in grado di capire. "Una definizione di tossicità o

pericolosità di una sostanza, che non tenga in considerazione la dose necessaria a produrre un effetto tossico, è scientificamente incompleta ed incorretta. Mentre nell'accezione comune ci sono sostanze velenose e non, in tossicologia ogni sostanza, perfino l'acqua, può essere un veleno. Ciò che determina in sostanza un veleno è la dose, e ciò perché la mera presenza - eccoci qua - di sostanze chimiche nell'ambiente non costituisce necessariamente un pericolo reale, se non quando si raggiungano dosi potenzialmente dannose per gli organismi viventi. Dosi dannose non sono stabilite da valutazioni del rischio, ma da una rigorosa sperimentazione scientifica che stabilisca con certezza ed oggettività che (inc.).

Ma Voi pensate se, per immettere sul mercato i farmaci, utilizzassimo i criteri del *risk assessment*. L'Aspirina non potrebbe andare sul mercato. Probabilmente non potremmo curare la maggior parte delle patologie cardiovascolari, delle neoplasie. E questa è la ragione per cui le Agenzie, che sono una delle principali fonti di cui si nutre il professor Gilli, che cosa fanno? Istituiscono delle linee guida - delle linee guida, ci torneremo - e cioè delle raccomandazioni, che servono a fini precauzionali per scongiurare, nel timore della non innocuità, possibili, supposti eventi futuri. Delle linee guida.

E allora, nuovamente, ciò che forniscono le linee guida, per finalità meramente precauzionali, è il metodo inservibile ai

fini del Vostro giudizio. Dicevano i Giudici di merito, persino pericoloso, per accertare, invece, un pericolo reale per la salute.

E allora veniamo ai ricalcoli fatti dal professor Gilli, ed utilizziamo innanzitutto come esempio quello dell'arsenico. Utilizzo quello dell'arsenico perché l'arsenico, nell'immaginario collettivo di tutti noi, è immediatamente associato al fatto di essere un veleno.

Intanto però chiarendo una premessa. La premessa, che intanto devo chiarire, è che non è assolutamente vero che il professor Gilli abbia utilizzato, ai fini del proprio calcolo, gli stessi elementi e criteri utilizzati dal professor Nicotera. Il valore che utilizza il professor Gilli, per stabilire LOAEL e NOAEL, non sono valori che dimostrino che una dose di qualsiasi sostanza abbia un effetto dimostrabile nell'individuo. Abbiamo, infatti, visto che i dati di partenza con i calcoli del professor Gilli sono dati derivati dalle stime delle Agenzie, dell'epidemiologia con fattori di (inc.).

Chiarito questo, andiamo a riprendere i calcoli per l'arsenico. Il professor Nicotera aveva osservato che i dati di LOAEL, utilizzati dal professor Gilli, sono quelli proposti dall'EPA. Il LOAEL (*lowest-observed-adverse-effect level*) riportato da Gilli è dell'EPA, deriva da stime estrapolate da studi epidemiologici di cui quello da cui sono

principalmente tratte le stime è quello concernente - ricorderete - uno studio sulla popolazione di Taiwan.

Si trattava di uno studio che mette in correlazione le lesioni della pelle con la presenza di arsenico nell'acqua dei pozzi. Però in questo studio non è chiaro intanto quale sia l'elemento a disposizione, cioè di nuovo la dose, e l'esposizione a quella dose, associata agli effetti sulla pelle. E soprattutto non esiste un controllo al riguardo per questo studio, e cioè un gruppo di individui che non fosse stato esposto all'arsenico; e quindi potesse essere il momento di controllabilità, di verificabilità.

E allora non siamo noi, ma è la stessa EPA, che pure ha utilizzato questo studio, che poi è stato utilizzato dal professor Gilli, la quale EPA testualmente così si esprime nel criticare questo studio: "Anche se questo studio ha dimostrato un'associazione - l'associazione nel senso la correlabilità, che non è una causazione - tra esposizione all'arsenico e lo sviluppo del cancro della pelle, ha diverse carenze e incertezze, comprese cattivo stato nutrizionale delle popolazioni esposte e la loro genetica suscettibili".

E allora, senza che mi debba dilungare troppo, vi domando: ma com'è possibile fare riferimento a dati che sono solo delle stime basate su associazioni non provate, e studi che presentassero carenze e incertezze, secondo la stessa EPA? E la risposta è che è possibile, ma nuovamente solo a fini di precauzioni.

In mancanza di altri dati ha un valore a fini cautelativi di prevenzione, ma non per decidere se i livelli trovati nei piezometri di Spinetta potevano causare un pericolo reale per la popolazione di Spinetta Marengo. Questa sarebbe un'estrapolazione irrealistica e non tollerabile.

Il professor Gilli, e il signor Pubblico Ministero, che con lui difende l'uso della *oral reference dose* per valutare in rischio. Ma questa RFD che cos'è, se non una volta ancora, un valore mutuato dall'applicazione di fattori arbitrari, adatti e ottenuti da uno studio epidemiologico? Nuovamente, la stessa EPA, le sue parole dal suo rapporto sull'arsenico: "Vi traspare che i dati sull'esposizione sono inconclusivi, ragione per cui la stessa EPA applica nuovo fattore di correzione per via dell'aumento di incertezza, la RFD è infatti calcolata sulla base di valore NOEAL dubbi, ed in ragione dell'applicazione di fattori di incertezza. Per certo, non è un valore reale di dose che produca una risposta in un individuo esposto, ma un valore derivato in base ad assunti non scientificamente dimostrabili, e per loro natura dettati da scopi cautelativi".

E cosa dice ancora l'EPA stessa testualmente di questa RFD? "In generale la RFD è una stima con incertezza, estende forse un ordine di grandezza di un'esposizione giornaliera alla popolazione umana, compresi i sottogruppi sensibili, che rischia di essere senza un notevole rischio di effetti deleteri nel corso della vita senza".

Non lo dico io, lo dice l'EPA. La RFD è una stima caratterizzata da incertezza e che parte da dati non scientificamente dimostrati, e infatti non esiste alcuna dimostrazione nell'uomo che i livelli di arsenico pari alla RFD causino un qualsiasi effetto sulla salute.

E quindi è proprio l'esempio dell'arsenico, che ci fornisce in udienza, e il fatto che i valori RFD, NOAEL o LOAEL, calcolata in base a dati epidemiologici, ha validità solo a scopo cautelativo, ma non dimostra la dose, al di sopra dei quali si abbia un effetto sulla salute.

E allora una domanda che produce l'ennesimo paradosso: come possiamo conciliare questa nozione, che considera il composto dell'arsenico come cancerogeno, con il fatto che viene somministrato a pazienti per curarli da gravi patologie? Non per ammazzarli, dovremmo mettere in prigione quei medici, per curarli, e a dosi molto più elevate di quelle riscontrate a Spinetta Marengo.

Esiste un farmaco, si chiama Trisenox, che è arsenico, che è utilizzato nella terapia di diversi tumori, tra cui le leucemie acute. Le dosi appunto, che vengono utilizzate per il trattamento, sono cicli da due/quattro giorni per endovena, sono di 10 mg. al giorno per un uomo di 70 grammi. Questo vuol dire che assumendo, rispetto ad una dose molto..., ai livelli 860 milligrammi/litro rinvenuti a Spinetta Marengo, le dosi terapeutiche (cioè quelle per curare) di 10 milligrammi al giorno, potrebbero essere

raggiunte solo bevendo 11,6 litri d'acqua al giorno per quattro giorni. 11,6 litri d'acqua al giorno per curare, non per causare il cancro.

E allora, vedete che anche quel valore T (tossicità), è un valore che nella sua dimensione reale, cioè se applichiamo la dose reale, di cui noi pure disponiamo, nel senso di accertamenti, è zero. Oppure è un valore solo supposto arbitrariamente, e ora possiamo meglio capire perché arbitrariamente, perché calcolato applicando i fattori di correzione, e abbiamo illustrato quale fosse il metodo che ha utilizzato, per sostanze che sono consentite per legge, per curare, e non per fare male. E, guardate, mi sono avveduto di una cosa, mi è venuta in mente, che sono consentite per legge dallo stesso Decreto Legislativo del 2006 cui si richiama il professor Gilli per applicare la procedura del *risk assessment*. Fa questa difesa d'ufficio del *risk assessment*, richiamando il fatto che è la procedura che si applica ai fini della contaminazione ai fini della bonifica, ma ci sono sostanze, e ora lo vediamo, espressamente compreso l'arsenico, che sono per legge consentite dallo stesso Testo Unico in materia di Ambiente. E difatti il Testo Unico prevede che "Al di sotto di determinati livelli di concentrazione e di soglia di sostanze chimiche nei vari (inc.) ambientali, non si possa ritenere sussistente alcun profilo di contaminazione, neppure in termini meramente potenziali". Cioè ci sono dei limiti al di sotto dei quali le

cosiddette CSC (concentrazioni soglia di contaminazione), fanno sì che non scatti nessun obbligo, niente.

E queste sostanze sono definite in un allegato, che è il numero 5 della parte quarta. E se si va a scorrere questo allegato scopriamo che, tra le sostanze per cui vengono fissati questi limiti di concentrazione, rientrano anche quelle classificate come cancerogene. C'era lì una sostanza cancerogena? Il solito discorso che dicono: hai trovato una sostanza cancerogena (inc.). Neanche per sogno, non è neanche cominciato il discorso.

L'arsenico e il mercurio sono tra queste sostanze, così come il tricloroetilene, che rientra nella categoria degli alifatici clorurati cancerogeni. Per queste è lo stesso Legislatore che fissa limiti di concentrazione al di sotto dei quali neppure si può qualificare un sito come anche solo potenzialmente contaminato. E per cui nemmeno sono previste ulteriori opere di maggiore accertamento finalizzate a valutare l'esigenza di eventuali attività di bonifica. Il che equivale a dire che la sussistenza dei limiti costituisce l'espressa diatriba ad opera dello stesso Legislatore dell'affermazione, manifestamente infondata, secondo cui, in presenza di sostanze classificate come cancerogene, non si potrebbero stabilire soglie di sicurezza.

Queste CSC, previste anche per l'arsenico o il mercurio, non sono altro che livelli al di sotto dei quali la presenza di queste sostanze nelle acque sotterranee è espressamente

consentita dal Legislatore. A conferma dunque che la presenza di cancerogeni in sé e per sé considerati nulla può davvero dire in termini di effettiva sussistenza o meno di profili di concreta pericolosità, o anche solo di rischiosità. Ma non è tutto. Perché anche nell'ipotesi in cui i valori siano più alti, ed in cui, come sapete, esiste perciò il momento di ripristino, di bonifica, mica si deve poi riportarli a zero. Neanche per sogno. Si deve riportare un valore che sia compatibile con quelle famose CSR, questa volta, per l'identificazione e determinazione delle quali è così fondamentale l'applicazione del *risk assessment* in tutti i suoi passaggi, compresa l'identificazione delle sorgenti, del percorso e dei bersagli.

Ancora il Legislatore non impone all'esito della procedura di bonifica un totale azzeramento della contaminazione, quale possibile obiettivo perseguito, ma ammette, anzi, che possano residuare livelli di contaminazione ritenuti accettabili e corrispondenti alle CSR.

E allora vedete che in qualsiasi calcolo, anche nei ricalcoli dati da ultimo da Gilli, il valore R uguale zero per zero, o uguale a un valore solo supposto o immaginato arbitrariamente determinato con quella conseguenza che l'applicazione arbitraria con risponde ai principi indicati dalla Suprema Corte Cassazione, e conduce a un proscioglimento, come (inc.) da parte del Tribunale di Venezia, perché qualche precedente va confrontato.

Allora uno dice 7 a 1, Brasile, tanti saluti, a casa. E invece la Pubblica Accusa dice: no, no, 7 a 1 supplementari. Come supplementari?! Eh, sì, supplementari perché tu non hai tenuto conto di una cosa. E qual è questa cosa?

Il colpo di teatro, o l'asso nella manica, come i giornalisti dicono: si chiama valutazione del cosiddetto rischio cumulativo. Tu hai più sostanze, le metti tutti insieme, c'è un effetto cumulativo, con una sorta di addizione. Una somma di valori arbitrari e solo supposti e ipotizzati.

E che cosa crea come effetto e come risultato? Nuovamente un assemblamento di valori solo supposti e non dimostrati. Ma c'è ancora di più, perché anche qua noi abbiamo un esempio classico che ci aiuta a capire quali sono gli elementi in forza solo dei quali possiamo dire, o con un dato oggettivo, nuovamente e scientificamente accertato, se ci sia un effetto cumulativo, o se l'effetto sia non un effetto cumulativo, ma ho un effetto nullo o addirittura l'esatto opposto.

Mia nonna è stata operata di tiroide, aveva un tumore alla tiroide. Si può vivere senza tiroide, basta assumere un farmaco, che si chiama Eutirox. Lei però deve mettere la sveglia un'ora prima di alzarsi tutte le mattine, perché siccome deve prenderne anche altri di farmaci, se assume l'Eutirox contestualmente agli altri farmaci, che deve prendere quando si alza, quelli a stomaco pieno, e non a stomaco vuoto, l'Eutirox non fa effetto, e a lungo andare morirebbe. Perché che cosa accade quando noi assumiamo un

farmaco nel nostro organismo? Che viene trasformato e metabolizzato chimicamente creando una nuova sostanza.

E allora noi abbiamo tre ipotesi. La prima ipotesi è che, se i nostri due farmaci, chiamiamoli A e B, per semplificazione, sono simultaneamente assunti e vengono metabolizzati, cioè convertiti da sistemi metabolici distinti, avendo bersagli diversi, i risultati rimangono indipendenti tra di loro, e non cumulativi.

Se, invece, il metabolismo usa la stessa via metabolica, e uno dei due farmaci, il B per esempio, è trasformato più lentamente, esso potrebbe non raggiungere livelli sufficienti per esercitare l'azione terapeutica. Al contrario se B favorisce la trasformazione di A, in questo caso si avrà (inc.) addittivi. Però, nuovamente, in assenza di dati sperimentali verificabili per le sostanze specifiche, in scienza non è possibile prevedere se la presenza di più sostanze, potenzialmente tossiche, rappresentano o meno un pericolo addittivo.

Noi dobbiamo, ed è questo fondamentale, poter avere la comprensione del metabolismo dei diversi composti, e la verifica sperimentale ci potrebbe solo quella dire se due o più sostanze hanno maggiore o minore tossicità; ma senza comprensione del metabolismo, senza verifica sperimentale, l'aumento del rischio per cumulo additivo è un'altra finzione, un'altra ipotesi.

E allora ci troviamo ancora un altro tema, che è quello dell'accertamento del pericolo nei reati di pericolo astratto. Ho ricordato all'inizio che era stato lo stesso signor Pubblico Ministero che aveva ammonito: "Voi certo non potete accertare in astratto il pericolo per la pubblica incolumità". Ed è vero. La condotta sul rilievo penale solo nell'ottica del pregiudizio della salute pubblica. Senza questo pregiudizio, accertato come reale, la condotta è penalmente irrilevante.

Scrivo testualmente Corbetta: "A parte ogni considerazione di tipo classificatorio, non avendo senso parlare di pericolo astratto, occorre poi verificare in concreto la velenosità di acque o alimenti".

E allora poniamoci espressamente la domanda, qualche concetto lo avevo cominciato ad anticipare. Il semplice richiamo a classificazioni delle Agenzie, alle etichette delle Agenzie, come esempio possiamo prendere quella della IARC: può valere il riconoscimento di pericolosità richiesto anche rispetto ai reati di pericolo astratto? E la risposta è no, perché restano fermamente valide le ragioni già chiarite, e per la quale la IARC, al pari di un'altra agenzia di regolamentazione, si limita ad identificare il pericolo senza procedere a valutazioni quantitative dose/risposta, o ad esposizione alle acque. E così ponendo la propria analisi su di un piano meramente astratto, che è avulso da una concreta

ponderazione dei dati di esposizione alla sostanza. Torniamo sempre lì.

E allora è proprio l'uso di opzioni precauzionali, dei limiti prudenziali che non hanno scopo di verità, di oggettività di un dato scientificamente comprovato, e quindi accertato, ma nuovamente escludere che le conclusioni avanzate dalla IARC, e così dalle altre Agenzie di regolamentazione utilizzate dal professor Gilli, possano essere utilizzate per parlare della possibilità di un accertamento che in realtà è irrealistico, e di non (inc.) rischio. Resta, invece, necessario poter concretamente riscontrare che la condotta, posta in essere dal soggetto attivo, leda, e cioè metta concretamente in pericolo l'interesse (inc.). Ricordate Corbetta, prima ancora di questo trattato: "Il Giudice posti nella situazione materiale dell'agente, e quindi anche delle sue stesse conoscenze morfologiche, deve verificare se il fatto emergente era in grado di esporre realmente, consapevolmente e volontariamente al pericolo l'integrità fisica (inc.) di persone". Il pericolo è dunque solo apparentemente astratto, come ci ricorda Corbetta, atteso proprio che il Giudice è tenuto ad approntare un accertamento concreto e specifico delle condotte contestate, e quindi della loro reale pericolosità. Di nuovo quello che conta non è l'apparenza - ci tornerò su questo concetto - non è l'apparenza di pericolosità, ma la sostanza di pericolosità, e la sostanza

senza sono dosi ed esposizioni reali. Almeno così secondo la Suprema Corte di Cassazione.

Allora anche nei reati di pericolo astratto è necessario rispettare il principio di offensività, e ci mancherebbe pure, ed è perciò preciso compito del Giudice quello di accertare che il bene giuridico sia stato realmente minacciato. La reale messa in pericolo del bene giuridico, tutelato.

E di nuovo - non lo dico io, ma la Suprema Corte di Cassazione - cosa dicono i Giudici di legittimità? "Anche nei reati cosiddetto di pericolo presunto o astratto, è pur sempre necessario, per la loro configurabilità, che la condotta considerata sia concretamente dotata del carattere di offensività, cioè sia idonea a mettere effettivamente a repentaglio, sia pure in misura minima, il bene giuridico protetto, vertendosi altrimenti nell'ipotesi nel reato impossibile previsto dall'articolo 49, secondo comma, Codice Penale". Ed ancora, sempre i Giudici di legittimità: "Nel reato di pericolo astratto va comunque verificata l'offensività del fatto alla luce del criterio della contestualizzazione dell'evento con un giudizio *ex ante*, nel senso che occorre verificare la visione che l'osservazione ha veduto, posto nella stessa situazione materiale dell'agente, e dunque alla luce degli elementi concretamente determinatasi, se il fatto è in grado di esporre a pericolo l'incolumità fisica di un numero determinato di persone,

richiedendo in astratto la verosimiglianza (inc.)". e verosimiglianza non può che significare effettiva possibilità di esposizione, come chiarisce anche Corbetta, come ci ha chiarito il professor Stella.

E la IARC, invece, identifica i pericoli senza procedere alla valutazione quantitativa dose/risposta reale, e senza valutazione di esposizione. La sua analisi si basa su un piano sì degli interventi astratti, completamente avulsi dai dati concreti di esposizione alla sostanza.

E così approdo ad un altro passaggio fondamentale, che pure avevo ho citato sin dalle primissime battute di questa mia discussione, che è l'enorme differenza intercorrente tra l'affermazione di pericolosità, che è sottesa al reato di pericolo, e l'affermazione di ipotetica non innocuità che è invece sottesa al principio precauzionale. Anticipavo che potremmo sintetizzare la formula nella seguente: il pericolo sta all'offesa come la precauzione sta al timore.

Ma il punto è che Voi non dovete accertare il timore, ma dovete accertare la realtà della offesa. L'ipotetica non innocuità, equivarrebbe ad un'ipotetica non innocenza o alla ipotetica colpevolezza. Ed è qui, proprio per questa fondamentale differenza - è nuovamente un tema anticipato, perché non avete idea di quante volte l'ho letto - che gli illeciti intrisi di logica precauzionale sono più facilmente assimilabili a mera disobbedienza, poiché si risolvono in condotte meramente inosservanti di procedure, o provvedimenti

aventi carattere regolamentare - amministrativo. E questo non è certo il caso che ora vediamo. E questo non è certamente (inc.) per cui così pochi sono i precedenti di Corte d'Assise in questa materia.

Di nuovo le parole dei Giudici di merito, questa volta sono quelle dei Giudici della Corte d'Appello di Venezia: "Il pericolo è un requisito fondato sempre e comunque su un giudizio di idoneità di una condotta a ledere, che è cosa diversa dal pericolo imminente alla violazione di regole comportamentali previste da Leggi Speciali, la cui violazione è sanzionata come contravvenzione o illecito amministrativo, quand'anche finalizzata alla tutela della salute. E non mancando neppure di precisare che (inc.) l'incolumità pubblica il Codice Penale distingue le contingenze tutte diverse, situazioni razionalmente". Ricordate il Vostro giudizio sarà suscettibile di censura in Cassazione se non risponde a criteri di razionalità. "...situazioni razionalmente ritenute passibili di perseguire la sanzione, stante una differente offensività della condotta".

Lo dice Cassazione, ma nuovamente due giganti, Gabriel Forti il primo, Castronovo il secondo. Il professor Gabriel Forti scrive: "È proprio il raggio di azione del principio di precauzione, esteso al mero sospetto, nel timore di non immaturità, dell'esistenza per i beni giuridici, a porlo in conflitto in campo penale con le fiere riserve avanzate dalla Dottrina verso forme eccessivamente spinte di anticipazione

della tutela o in modo peraltro più controverso verso la stessa categoria del pericolo astratto".

Il Castronovo, che forse oggi giorno è il più importante degli studiosi della (inc.), scrive: "Gli illeciti precauzionali sono costruiti di volta in volta come inosservanze rispetto al divieto e agli obblighi di autorizzazione, di comunicazione, di informazione o come violazioni di procedure e prescrizioni precauzionali, di norme tecniche, di limiti di tollerabilità - eccetera -. Sarebbero espressione, per definizione, di una causalità potenziale, senza Leggi Scientifiche o regole di esperienza. In definitiva, rispetto ad un rischio normologicamente ancora incerto, non è praticabile, ma tutt'al più soltanto ipotizzabile, una relazione causale, nemmeno in termini di potenziale e suffragato pericolo di eventi avversi".

Vedete che è un unico quadro, è un unico cerchio che si chiude in modo perfetto, come quello di Giotto.

Per dirla ancora con le parole del professor Stella, per completare: "Quando ci si interroga sull'esistenza di un pericolo astratto, bisogna stare molto attenti, astrattezza non significa pericolo disancorato dalle conoscenze scientifiche, ma significa idoneità di classi (inc.) condotta, capace di dar vita al tipo di effetti già osservati". E la parola fine viene da due passaggi ancora dai Giudici di merito della Corte d'Appello di Venezia.

La Corte d'Appello di Venezia testualmente, in ordine all'anticipazione della tutela dei diritti di pericolo astratto, scrive: "Non esenta comunque l'interprete dall'accertamento della intrinseca idoneità della classe di esposizione rilevanti, nel caso particolare occorre il pericolo effettivo e l'incolumità delle persone. Ne consegue che tra gli (inc.) di concentrazione di sostanze presenti (inc.) ad esempio in aree non inquinate, rispetto a quello di mettere nelle aree industriali, non significa di per sé avvelenamento o avvelenazione pericolosa. Anche laddove la norma non menziona il pericolo. Non può ritenersi sufficiente un pericolo solo congetturale, essendo le condotte criminose configurabili solo in presenza di un pericolo reale, in astratto o in concreto, a seconda della collocazione che il pericolo assume nella struttura della fattispecie, ciò avviene sempre ove la legge richiede in termini così pregnanti, quale il disastro, avvelenamento possibile". Non contaminazione, avvelenamento.

E chiudo: "Non può prescindere dalla verifica della realtà (inc.), non essendo ammissibile valutazione disancorata dal sapere scientifico, e poiché il pericolo è il requisito della fattispecie non esiste soluzione interpretativa che legittimi anche soluzioni certamente infondate". E sarebbe grave se dovessimo ricorrere noi in Appello per risentirci dire: "Non è condivisibile una tesi che prescinda da una verifica di una situazione di pericolo reale, e di conseguenze il delitto di

avvelenamento avrebbe potuto ritenersi provato solo nel caso in cui fosse risultato superato il valore soglia, perché nei delitti contro l'incolumità pubblica il pericolo è il requisito fondato sempre e comunque su un giudizio di idoneità della condotta (inc.), che è cosa diversa dal pericolo imminente alla violazione di regole comportamentali previste da Leggi Speciali la cui violazione è sanzionata come contravvenzione e illecito amministrativo, quand'anche finalizzata alla tutela della salute". È un'unica corrente, andare contro sarebbe come imboccare l'autostrada in contromano.

Soltanto due battute a ripresa di quel concetto che le Agenzie, e non lo dico io, ma adesso vi farò verificare con la vostra diretta attenzione, che lo dicono loro stesse, non io, si limitano ad indicare solo le linee guida, rispetto all'identificazione di limiti soglia che hanno dei margini di discrezionalità amplissimi. Vedremo il professor Stella come riporta le dure censure critiche da parte delle stesse Corti americane, cioè di quella Nazione che ha ideato e creato la regolazione del rischio.

Il professor Nicotera, ritornando al suo elaborato, che avete già visto, dice che questi margini di discrezionalità sono così ampi che negli Stati Uniti i valori di sicurezza variano nei diversi Stati con il risultato che, per esempio quello del tricloroetilene variano da un microgrammo-litro nel New Jersey a 31,2 milligrammi nel Minnesota. Cioè margini di

discrezionalità che sono incompatibili con un accertamento oggettivo. E difatti la CGH, una di queste Agenzie, a proposito del suo stesso lavoro, e di questi limiti, ci ricorda che sono limiti intesi come linee guida, o raccomandazioni per il controllo dei pericoli potenziali per la salute in ambienti di lavoro e per nessun altro uso. Nessun altro uso. Figuriamoci quello dell'accertamento di un pericolo reale, che presenta il conto di diciotto anni.

La IARC nel proprio preambolo della sua monografia: "Un pericolo cancerogeno è agente in grado di causare il cancro in determinate circostanze. Mentre il rischio cancerogeno è una stima degli effetti cancerogeni attesi in seguito a un'esposizione a un pericolo cancerogeno". E precisa al contempo che le monografie identificano pericoli cancerogeni anche quando i rischi sono molto bassi all'esposizione, perché possibili nuovi usi o esposizioni non previste potrebbero essere associate a rischi significativamente correlati. Certo, che nei contratti collettivi (inc.), perché siamo lì nel regno della precauzione, non siamo nel regno dell'accertamento reale, che risponde al principio di offensività di un avvelenamento.

Anche (inc.) identicamente: "Il termine valutazione del rischio sanitario è spesso male interpretato, atteso che le persone pensano che una valutazione del rischio potrà dire loro se un problema sanitario o dei sintomi sono stati causati da un'esposizione ad una sostanza chimica". E questo

non è certo lo scopo della valutazione del rischio perché gli scienziati, che sono alla ricerca di collegamenti, la famosa correlabilità dell'epidemiologia, tra l'esposizione a sostanze tossiche e la salute di una popolazione, potrebbero procedere appunto ad uno studio epidemiologico. Ma questi studi tipicamente includono soltanto sui problemi della salute in una comunità e un confronto sui problemi di salute in quella comunità, quelle di altre città, comunità o popolazioni nel suo complesso. Anche se sono entrambi importanti, la valutazione del rischio e lo studio epidemiologico hanno obiettivi diversi, perfino questi.

La maggior parte degli studi epidemiologici valuta se esposizioni passate a sostanze chimiche possano essere responsabili di documentati problemi di salute in uno specifico gruppo di persone. Diversamente, la valutazione del rischio è utilizzata per valutare se un'esposizione a sostanze chimiche, presente o futura, possa porre rischi per la salute di una popolazione, o di una città o di una comunità.

E allora, dicevo, il professor Stella riporta in Giustizia e Modernità la critica che le stesse Corti degli Stati Uniti fanno al lavoro di queste Agenzie. Io non credo che la razionalità abbia una patria, credo che debba essere la patria di ogni giudizio. E allora che cosa considerano i Giudici americani? Non certo diversamente sotto questo

profilo da quel requisito di controllabilità, di dipendenza e oggettività che richiedono quelli italiani.

La stessa definizione dei limiti di soglia compiuta prescindendo dal riferimento agli effetti di danno osservati sull'uomo in scienza scientifica, la società (inc.) prese di posizioni delle Corti degli stessi Giudici americani che non hanno esitato a definire - guardate, tornano sempre gli stessi termini - arbitraria, capricciosa e frutto di abusi la politica regolamentatoria delle Agenzie. Questi ultimi - dicono le Corti, non io, non il professor Nicotera - adottano arbitrariamente la politica del rischio zero basata su presunzioni che non possono sostituire le necessarie prove concrete di un rischio di un danno significativo per la salute. Non possono. Usano arbitrariamente, il termine anche del Tribunale di Venezia per prosciogliere (inc.), usano arbitrariamente il metodo dell'estrapolazione binaria dei rischi conosciuti e dei rischi sistemati, al livello di esposizione, per i quali non ci sono i dati disponibili.

Altrettanto arbitrariamente usano l'estrapolazione da animale all'uomo, dalle alte dosi di esposizione degli animali, alle basse esposizioni dell'uomo. Definiscono quindi molto arbitrario, rispetto al quale non si verifica nessun effetto dannoso conosciuto o previsto per le persone. Lo abbiamo visto nei paradossi che vi ho illustrato. E perciò la soglia, inferiore a questo livello, è definita applicando il fattore di sicurezza.

E allora un'ultima considerazione della Suprema Corte di Cassazione nella vicenda del Petrolchimico di Porto Marghera, perché, vedete, come io non ho inventato niente, ma mi sono limitato a riportare le indicazioni e l'insegnamento dei Giudici della Suprema Corte, vedremo tra un attimo che neppure loro hanno inventato niente, perché il principio che hanno fatto proprio è quello dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Scrivono i Giudici nella Cassazione del processo Petrolchimico di Porto Marghera: "Il principio di precauzione non ha una diretta efficacia nel Diritto Penale, ma è volto soltanto ad ispirare le pubbliche autorità nella scelta di regolamentare e vietare l'esercizio di determinate attività quando esiste un sospetto di una pericolosità che però mai ha trovato conferma. Il presupposto per questi interventi è costituito dall'incertezza scientifica sulla dannosità per la persona umana, per esempio di una determinata esposizione ad un agente di cui non siano ancora conosciuti gli effetti".

Dicevo, i Giudici della Suprema Corte non hanno inventato niente, perché la stessa definizione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità indica chiaramente: "Non si può prescindere dai livelli dell'esposizione". E quindi testualmente afferma: "Il superamento di un valore guida potrebbe non risultare significativo o meno del rischio per la salute. Altro è il principio di precauzione, altro è l'accertamento di un pericolo reale, accertato sulla scorta

di precise evidenze di fatto e di un dato scientifico". È sempre in tutto quello che è già stato affermato dalla Suprema Corte di Cassazione.

Veniamo un momento a quel concetto di non fermarsi all'apparenza, e vi alleggerisco con una battuta - consentitemi - che sarebbe quella di una signora che in costume da bagno sta su una barca e naviga verso un isolotto con un grande cartello "divieto di pesca". Lei ha una canna da pesca posta a prua, una guardia le si avvicina e dice: "Signora, lei è in contravvenzione". Lei dice: "Perché? Io non so pescare". "Signora, ma lei ha tutta l'attrezzatura". E allora la signora ribatte: "Beh, allora io la denuncio per tentato stupro". "Ma io non l'ho neanche toccata". "Sì, ma lei ha tutta l'attrezzatura".

Allora la metafora, l'importanza delle metafore, qual è: non possiamo limitarci all'apparenza. Ah, ma c'erano delle sostanze cancerogene. Che cosa vuol dire questo? Stava pescando? Non stava pescando.

Ecco perché non possiamo obliterare un dato su cui, invece, nel processo tutti, tutti, tutti concordano, e lo hanno ammesso, dal professor Gilli, al professor Dragani, perché è un dato certo, acclarato - e questo è il vizio di origine di questo processo - che non ci sono dei veri campionamenti, ripetuti con regolarità.

E il secondo è quello di sapere distinguere la realtà dall'apparenza, da percezioni soggettive dell'apparenza.

Ricordate l'osservatore deve rimanere indipendente, rispetto a risultati controllati, e questo non è successo per il professor Gilli, che non è rimasto osservatore indipendente. Infine le valutazioni del professor Gilli e della Pubblica Accusa si mescolano e si confondono con valutazioni generiche e qualitative con dati di esposizione non esistenti. È vero anche per il cromo esavalente.

Ci ricorda il signor Pubblico Ministero che la IARC riconosce che il cromo esavalente sia un cancerogeno, e questo è vero. Come è vero che la IARC lo considera tale per esposizione inalatoria, e non per esposizione orale. Questo è un altro paradosso, perfino grottesco. Per recuperare, a tempi supplementari già scaduti, sul 7 a 1, mi è stata proposta l'esposizione per dosi. L'esposizione per dosi? Ma con quale acqua? Con quella nel piezometro sotto lo stabilimento Alfrogene? Chi andava lì a farsi la doccia con quell'acqua? Chi avrebbe potuto farlo? Quante docce? Per quale periodo prolungato di tempo? Con quale quantità? Quando si sconfinava e si perde il senso del gusto, si finisce persino nel grottesco. Però, però, però il professor Nicotera ha citato un lavoro di Zangheri(?) del '97, e qui vi è stata, lasciatemi dire, una scivolata sulla buccia di banana. È quello un lavoro che è stato ritrattato, con una ritrattazione un po' equivoca, si lascia intendere tra le righe, e questa è l'insinuazione (inc.). Io non lo so, insomma, non lo so io e non lo può sapere (inc.). Certo è che

quel lavoro esiste, quindi di per sé citarlo non è motivo di sconvenienza.

Anzi, dopo l'ottimizzazione che vi ha proposto il signor Pubblico Ministero mi sono ricordato di una canzone di De Andrè Bocca di Rosa: "La gente dà buoni consigli quando non può più dare cattivo esempio". Il punto è che oltretutto non è il solo citato dal professor Nicotera, perché anche Proctor nel 2002, un lavoro che troverete citato come indicazione, ci dice: "Ci sono alcune segnalazioni di un evento di aumento dei casi di cancro del sistema digestivo tra i lavoratori esposti a cromo VI, in questi casi non sono statisticamente significativi", il che vuol dire non scientificamente plausibili. Ci dice ancora: "La preponderanza di cromo da recenti studi epidemiologici su lavoratori cromo VI esposti non supporta un aumento di rischio di cancro al di fuori del sistema respiratorio". E ancora che "Studi di quattro popolazioni esposte a questa (inc.) sono stati negativi, che gli studi a lungo termine sugli animali sono inconcludenti, che gli studi di genotossicità in vivo dimostrano che il cromo VI è risultato non tossico, (inc.) nella saliva, nello stomaco e nel sangue". In breve, che a concentrazioni, almeno alte quanto i livelli di massima contaminazione nello studio citato (inc.), e probabilmente almeno un ordine di grandezza superiore al cromo esavalente è ridotto a cromo trivalente prima o al momento dell'assorbimento sintetico.

E Proctor conclude testualmente: "Il peso delle prove scientifiche sostiene che il cromo esavalente non è cancerogeno nell'uomo per via orale di esposizione".

E allora, fine, ogni polemica sarebbe sterile, inutile. Non esiste una sicura dimostrazione di una cancerogenicità del cromo VI per via inalatoria, non esiste alcuna evidenza che l'assunzione per via orale possa causare il cancro.

La ragione per cui il nostro consulente aveva fatto questo esempio in udienza era perché era un esempio di tossicità acuta, perché non esiste evidenza sperimentale che nell'uomo ci sia un aumento di lesività per ingestione orale.

Per ultimo, solo questo riferimento perché vi è ancora una critica da parte del signor Pubblico Ministero, che è la citazione del lavoro di Clauning(?). il Pubblico Ministero critica l'uso da parte del professor Nicotera di questo singolo lavoro di Clauning del 1991, che è un lavoro sulla tricloroetilene, dicendo che è solo una Agenzia internazionale su tre che lo cita. Quindi sarebbe poco citato questo lavoro, e sostenendo anche che si occupa di un'esposizione acuta. Per vero, in quello studio, i roditori sono esposti per dodici settimane, o novanta giorni, e queste esposizioni sono sub cromo. E allora, se già è difficile immaginare che un individuo possa bere acutamente l'acqua dal piezometro sotto l'impianto di Algotrene, immaginiamoci se questo individuo dovesse cronicamente, cioè per anni bere quella stessa acqua.

In realtà il lavoro di Clauning era stato ricordato solo perché riporta uno degli effetti più sensibili del processo di cancerogenesi. E qual è questo effetto? È la proliferazione cellulare che, come tale, si dovrebbe manifestare a livelli bassi di tricloroetilene. Quindi utilizzando questi dati senza alcun fattore di arbitraria correzione il professor Nicotera calcola che il soggetto dovrebbe bere otto milioni di litri d'acqua al giorno per avere un effetto sulla proliferazione cellulare.

Se si vuole, se si preferisce che venga utilizzato un altro lavoro, possiamo utilizzare altri studi. Ci sono altri studi di cancerogenicità, che troverete richiamati nella memoria, dove il tricloroetilene e i suoi derivati metabolici, che sono implicati nella cancerogenesi animale, sono stati somministrati per periodi molto lunghi (sessantuno settimane), con il risultato che in questi topi così trattati insorgono tumori a dosi di 5 grammi/litro al giorno. Il che vuol dire che ai livelli di 4,1 grammi/litro a Spinetta, questo equivarrebbe ad ingerire circa 1,2 milioni di litri di acqua al giorno. E il lavoro di Clauning è citato 275 volte. Lo chiamano (inc.). Chiamano (inc.) proprio i lavori che vengono citati più spesso. Il professor Nicotera è nella *top ten* di questi lavori.

E allora devo venire a spendere due parole ancora sull'elemento soggettivo, che non tratterò pedissequamente come tale. Questo lo tratterà poi meglio di me l'Avvocato

Baccaredda a seguire. Ma io voglio riprendere alcuni spunti per poter arrivare a chiudere il cerchio sulla irragionevolezza, non razionalità, della stessa costruzione accusatoria. Il signor Pubblico Ministero non ha risposto alla prima domanda del processo: se e quando si è realizzato abuso a Spinetta. Una domanda a cui si dovrebbe dare risposta persino nel principio di precauzione. La necessità di individuare il momento di inizio della condotta è imprescindibile e, d'altra parte, si capisce che non può mentire chi (inc.) se non ha individuato il momento.

E allora il signor Pubblico Ministero, quando si è trovato a dovere descrivere l'elemento soggettivo, perché qui è contestata una condotta (inc.) dolosa. Testualmente afferma... anzi, prima aveva affermato: "Dobbiamo prima di tutto dare la dimostrazione insomma di questa conoscenza da parte degli amministratori della situazione ambientale di Spinetta, è una dimostrazione importante". E poi arriva invece a dirci: "Non è primario sostenere che loro volessero avvelenare necessariamente la falda". Ma allora come si fa a chiedere una pena? Una qualsiasi pena. Come ha fatto per il carattere di potenzialità delle acque, sostituisco il problema dell'effettiva esposizione impropriamente con il carattere di potenzialità, non risolve neanche con l'elemento soggettivo doloso. E in questa sua continua fuga ripiega sul dolo eventuale. Testualmente: "Noi non abbiamo prove certamente che ci fosse la volontà di tenere un comportamento

direttamente nocivo, e non le conosco". Nonostante usi locuzioni sempre generiche, non dice "condotta di avvelenamento", "comportamento direttamente nocivo". Ma "nocivo" cosa vuol dire? Vogliamo essere un po' concreti se dobbiamo accertare un pericolo reale, chiedere diciotto anni di pena.

Un comportamento direttamente nocivo. E l'unico elemento che ritiene di poter dimostrare è che comunque c'era consapevolezza che c'era un fenomeno in atto. Ma quale fenomeno? Di che cosa? Di contaminazione? Non di avvelenamento, non lo dice neppure. Che c'era il frutto, e il portato di una serie di decisioni operative. Ma quali? Di chi? E che questo procurava necessariamente un inquinamento, una contaminazione. Guardate che è davvero scoraggiante. Di nuovo questa confusione: inquinamento, contaminazione.

Soggiungendo ancora: "Non uso il termine avvelenamento, c'è una contaminazione dell'acqua di falda e che, nonostante questo, non si sia fatto niente per impedire che questo evento..." quale evento? Se non usa il termine avvelenamento, ma quale? E che significa accettarlo? Accettare cosa? "Sia pure nella colpa del dolo eventuale e non del dolo diretto".

A parte che se c'era una contaminazione, azionare il piano di caratterizzazione, fatta bene, fatta male, è un altro problema, la caratterizzazione di per sé non è (inc.), quello era sufficiente. Ma il punto è altro, rispetto all'avvelenamento essere certo che la mera consapevolezza di

uno stato di contaminazione non è certo sufficiente a indicare avvelenamento doloso. Sapere e voler dare il veleno - per usare la definizione di avvelenamento che ha utilizzato il signor Pubblico Ministero - sapere e volere. La gente vuole l'avvelenamento di acqua, che sa essere destinata all'alimentazione umana.

Eppure la gravissima contaminazione è l'unica motivazione che è stata portata a motivato una richiesta di pena di diciotto anni, non c'è altra motivazione. Leggo testualmente: "È sicuramente esistente un fenomeno di contaminazione gravissimo, a concentrazioni che sono quelle osservate dal professor Gilli". Ma nelle concentrazioni osservate dal professor Gilli non c'è niente. C'è zero. O un valore solo supposto, immaginato, determinato arbitrariamente.

Il fatto di essere ricorso al dolo eventuale esonera la Pubblica Accusa dall'accertamento dell'elemento soggettivo doloso. È di tre giorni fa, è di venerdì il deposito delle Sezioni Unite sulla vicenda Thyssen. Non tengo certo una lezione su queste Sezioni Unite, che se non hanno già avuto avranno un motivo di studiarla approfonditamente, ma vi leggo qui soltanto alcuni passaggi perché vedrete come ritorni sempre lo stesso problema. Deve trattarsi di un accertamento reale, deve essere realistico. Pochissimi passaggi.

"Ciò che è di decisivo rilievo è che si faccia riferimento a un reale atteggiamento psichico che, sulla base di una chiara visione delle cose, e delle prospettive di una propria

condotta, esprima una certa razionalità". Torna anche questo. "E soprattutto che esso sia rapportato allo specifico evento lesivo, che non è quello della contaminazione, ma è quello dell'avvelenamento, e di qui ponderata, consapevole adesione per il caso che abbia ad analizzarsi". E non dimentichiamoci, ce lo ricorda molto bene proprio Corbetta. La fattispecie prevista dall'articolo 439 è delineata come un atto di evento, la lettera 39, che sembrerebbe descrivere una mera condotta, non deve trarre in inganno. Oggetto di incriminazione infatti è il rilevato di quella condotta, rappresentato dalla modificazione naturalistica di acque o di sostanze destinate all'alimentazione che appunto diventano avvelenate. E le Sezioni Unite seguitano: "Ciò che è di decisivo rilievo è che nella scelta d'azione sia ravvisabile una consapevole presa di posizione di adesione all'evento, cioè di adesione all'avvelenamento, che consenta di scorgervi un atteggiamento ragionevolmente assimilabile ad una volontà, sebbene da essa distinto. E qual è il criterio di accertamento? Anche qui l'indagine demandata al Giudice richiede un estremo, disinteressato sforzo di analisi e comprensione di dettaglio, come quello che dovrebbe avere il consulente tecnico. Bisogna mantenersi indifferenti all'esito della propria valutazione, del proprio giudizio. Un atteggiamento cioè immune dalla tentazione dei farsi protagonista di scelte politiche criminali, che non gli competono, ed al contempo attivamente interessato alla

comprensione dei fatti, anche quelli psichici, aliena dalla applicazione giuridica di meccanismi presuntivi. Un indirizzo che deve essere valorizzato e irrobustito anche per contrastare ricorrenti tensioni verso forzature della realtà". Questo vi è stato proposto: una forzatura della realtà, una sostituzione del reale di cui neppure discutiamo. L'oggetto della rappresentazione deve appartenere al mondo del reale, costituire una prospettiva sufficientemente concreta. Io mi sono fatto portatore soltanto degli insegnamenti della Suprema Corte di Cassazione.

Però voglio dire due parole sulla costruzione di irrazionalità della imputazione che vi è stata proposta: avvelenamento doloso delle acque e omessa bonifica. Congiuntamente è come contestare omicidio doloso e omissione di soccorso. Ma non chiami l'ambulanza? Non vedi che è in fin di vita? Cosa chiama l'ambulanza? Lo voleva uccidere. Ma se il coltello non c'è, se non la persona offesa, se non c'è la vittima, se non c'è nessuna coltellata, è tutto senza senso; come è senza senso chiedere in continuazione il massimo della pena anche per l'equivalente dell'omissione di soccorso (inc.).

Mi accingo così, Signori della Corte, alle mie conclusioni con ancora solo poche considerazioni. La contestazione di avvelenamento delle acque destinate all'alimentazione nel sito di Spinetta Marengo non ha alcuna base scientifica. Il preteso metodo di accertamento della Pubblica Accusa si è

risolto nel tradimento del metodo scientifico indicato nella Suprema Corte. È stato fuorviante. Ha cercato di portarlo sulla via non retta.

Nei fatti per cui è processo non esiste alcun riscontro scientifico che fondi la pretesa sussistenza di un pericolo per la salute, connessa alla presenza dei contaminanti, riscontrati nella falda sottostante lo stabilimento e nelle aree circostanti, e né avrebbe dovuto essere altrimenti. Non ci dimentichiamo che i risultati delle analisi svolte dall'A.S.L., dall'ARPA, e dalle indagini condotte dagli stessi consulenti della Pubblica Accusa, vi mostrano che le concentrazioni delle sostanze, rinvenute nelle acque della falda profonda, destinata al consumo umano, sono sempre risultate conformi agli stessi limiti di potabilità indicati nel Decreto Legislativo (inc.).

I risultati sul pozzo numero 8, che coprono un arco temporale assai ampio, dall'83 fino al 2007, sono sempre stati conformi ai limiti indicati dalla legislazione sulla potabilità delle acque. La contestazione secondo cui gli Imputati avrebbero continuato "a somministrare acqua emunta dalla falda - come si esprime il capo d'imputazione - sottostante il sito industriale, sia alle abitazioni della frazione di Spinetta Marengo e pertanto rifornite di acqua proveniente dai pozzi industriali del sito per tutti gli usi domestici, sia (inc.) nel ciclo medesimo attraverso la messa a disposizione dai rubinetti posti all'interno dei locali dello stabilimento e

rifornimento delle macchine di erogazione automatica di caffè, nonostante essa presentasse valori di contaminazione superiori ai limiti di cui al Decreto Ministeriale 271 del '99", non ha alcuna conferma delle risultanze processuali. È una contestazione di fatto insussistente. Non è vero.

L'acqua emunta dai pozzi industriali di barriera ai piezometri non è mai stata destinata al consumo umano. L'acqua dei rubinetti posti all'interno dei locali dello stabilimento, così come quella di rifornimento delle macchine di erogazione automatica di caffè, era quella del pozzo numero 8. Nessuno, dentro o fuori dallo stabilimento, ha mai avuto bevuto acqua che non fosse potabile.

Questa difesa d'ufficio del *risk assessment* è stata inutile. E come tutte le cose inutili si è risolta in (inc.), perché quel metodo è comunque inservibile per l'accertamento di un pericolo reale per la salute. Tanto quanto è anche vero che non ci sono accertamenti, prelievi avvenuti con costanza e regolarità per periodi prolungati di tempo, è soltanto una dose da esposizione. Ci sono i termini per poter qualificare, secondo le leggi scientifiche, il primo dei due elementi recita la Suprema Corte, la tossicità delle sostanze, tali da poter recare danno reale delle persone. Non si può prescindere. Il cocktail che vi ha servito l'Accusa è inservibile.

La risposta alla prima domanda del processo è sempre stata una risposta scontata: siete stati chiamati a vedere un film,

a celebrare un processo che si risolve in fotogrammi vuoti. Non è un caso l'accordo unanime tra le Leggi Scientifiche, vi dicevo grande (inc.) di questo processo. Le fonti del Diritto coincidono con quelle della conoscenza, e c'è un accordo unanime: Leggi Scientifiche, Leggi Giuridiche, interpretazione delle più autorevoli Dottrine e dei Supremi Giudici di Legittimità, perfino di quelli americani.

Tutti concordi nel fatto che non si può prescindere da concentrazioni (inc.) e da esposizioni. Per ripeterla, in breve, con le parole da ultimo scritte del dottor Corbetta: "Le acque e le sostanze alimentari possono dirsi avvelenate quando, a causa della qualità, dei dosaggi e della concentrazione delle sostanze tossiche che esse contengono, sono in grado di arrecare danno alla salute, ove siano assunte nell'organismo umano".

Siete stati chiamati ad un giudizio impossibile, a fare come i salmoni, che si sa che fine fanno quando nuotano contro corrente. Non si può fare un processo per avvelenamento delle acque destinate al consumo umano senza avvelenamento.

La prima domanda a cui questo giudizio deve dare una risposta ha un'unica risposta: non vi è momento in cui si possa completamente riconoscersi consumato il delitto di avvelenamento. E allora non posso nuovamente che convenire con il Giudice di Primo Grado di merito del Tribunale di Venezia, sul fatto che, perché anche questo hanno osservato, un processo penale non può assumersi altri compiti che non

siano quelli dell'accertamento della responsabilità dei soggetti imputati. Questo è il solo oggetto del nostro giudizio, non gli effetti, possibili intoppi del nostro giudizio. Non vi fate impressionare perché altri hanno, non Voi, i problemi da verificare in sede amministrativa o in quella civile che, invece, la parte di Difesa Solvay pretenderebbe di poter portare in questa sede con l'arroganza spavalda e pretenziosa di un'accusa privata, anziché con l'umiltà di una madre imputata.

Vi ricordate il film Nuovo Cinema Paradiso? Venivano proiettati in anteprima i film, venivano visionati prima dal prete, il prete li guardava e, quando c'erano delle scene da censurare, scartabellava. Il piccolo Rocco se la rideva di gusto e il grande Philippe Noiret tagliava, tagliava, tagliava. Ecco, a Voi hanno fatto andare solo la macchina da presa, senza fotogrammi, o in alcuni li hanno sostituiti con quelli che ritenevano più adatti a Voi. Vi hanno fatto vedere un quadro, dicendo: è un quadro di scuola impressionista. Ma erano solo puntini. Anche da lontano rimanevano insignificanti puntini. L'immagine di un'urna, come ho anticipato, è la sola certezza morale che vi è stata offerta ed è per questo che io mi permetto di confidare nel Vostro sdegno, nel vostro senso di fastidio, prima ancora quindi che nel Vostro profondo senso di giustizia che, come scriveva Sant'Agostino, si assapora solo nell'intimo, nel cuore di ciascuno di Voi.

Le conclusioni formali le riprenderà il Codifensore, Avvocato Carlo Sassi. Per intanto io vi ringrazio e vi produco la memoria.

PRESIDENTE - Grazie molte a Lei, Avvocato. Grazie a tutti per l'attenzione.

*La Corte d'Assise alle ore 13.35 dispone la sospensione dell'udienza.*

*Alle ore 14.47 riprende l'udienza e si procede come di seguito.*

**Difesa, Avvocato Baccaredda Boy**

AVV. BACCAREDDA BOY - La mia discussione ha per oggetto le cautele poste in essere dai dirigenti Ausimont in materia ambientale, e la scaletta del mio intervento prevede di affrontare, dopo una premessa sul reato di avvelenamento doloso in relazione alle vicende del sito industriale, l'evoluzione della normativa e della sensibilità rispetto alle condotte contestate; il problema della mancanza della documentazione aziendale utile all'azienda Ausimont; il capitolo della manutenzione della rete idrica, e quello degli investimenti a protezione della falda; la confutazione al tema d'accusa rappresentato dagli *audit* ambientali degli Anni Novanta, e alcune considerazioni della posizione soggettiva dell'ingegner Tommasi, che poi verrà completata dall'Avvocato De Luca.

Proprio perché la discussione avrà per oggetto una lunga serie di citazioni testimoniali e documentali depositerò - non oggi ma nelle prossime udienze - una memoria scritta, con tutti i riferimenti specifici e con allegati i documenti e gli stralci testimoniali utilizzati. Quindi anche alla sua domanda prima dell'Avvocato Accinni, sicuramente ci sarà un testo che recupererà comunque le argomentazioni e che verrà presentato alla Corte d'Assise.

Signor Presidente e Signori Giudici della Corte, il Pubblico Ministero ha sottolineato che il reato di avvelenamento doloso non è un reato che sia spesso deciso nelle Corti italiane. Questo è sicuramente vero, ma voglio darvi un dato ulteriore. Questo processo, il processo che Voi dovete decidere, è un unico nel suo genere. Abbiamo celebrato un primo dibattimento di fronte ad una Corte d'Assise per il reato di inquinamento doloso con riferimento alla gestione di un sito industriale. Ancora non si è mai registrata una condanna, neppure in sede di giudizio abbreviato, per avvelenamento volontario di acque destinate all'alimentazione, in relazione alla gestione di uno stabilimento industriale. Quindi in relazione all'immissione di sostanze inquinanti derivanti da cicli produttivi di un insediamento industriale.

Più in particolare, l'ipotesi di accusa di percolamento di inquinanti dalla discarica illegittimamente gestita da rifiuti stoccati sui terreni, e conseguente compromissione

della falda, è stata ricondotta ora alla fattispecie colposa di avvelenamento, ora alla fattispecie di adulterazione, sia nella forma dolosa sia nella forma colposa, ora nella fattispecie di disastro innominato, con un trattamento sanzionatorio ben diverso da quello previsto per l'avvelenamento doloso.

Pensate a casi molto conosciuti, come quello del massacro inquinamento del fiume e del fondo della valle Bormida ad opera dell'Acna di Cengio. Era stato contestato l'articolo 442 Codice Penale e, dopo una condanna del Tribunale, i Giudici d'Appello hanno assolto tutti gli Imputati.

A Venezia nel processo del Petrolchimico di Marghera, il primo processo storico riguardante la vita, la gestione di un sito industriale, e i profili ambientali conseguenti a questa gestione, l'imputazione di avvelenamento doloso è stata modificata dal Pubblico Ministero in udienza preliminare, su sollecitazione del G.U.P., in avvelenamento colposo. E nei tre gradi di giudizio c'è sempre stata assoluzione anche per l'ipotesi di adulterazione.

A Pescara, per la vicenda di Bussi, il 439 è rimasto nel capo d'imputazione del Pubblico Ministero, ma il G.U.P., con provvedimento motivato, aveva ritenuto che la fattispecie da giudicare fosse quella dell'articolo 440, ipotesi meno grave dell'adulterazione. Ancora, la Corte d'Assise di Taranto, nel 2002, vicenda IVISUD, a seguito di rito abbreviato, non di rito ordinario, ha derubricato l'originaria imputazione di



avvelenamento in adulterazione. Si è conclusa molto recente, come ha ricordato l'Avvocato Accinni, l'udienza preliminare dell'asserito avvelenamento delle acque sottostanti l'area denominata Santa Giulia a Milano.

Rispetto alla nostra vicenda, le condotte di illecito smaltimento di rifiuti si riferiscono qui a casi più recenti. L'accusa era quella di avere avvelenato le acque di falda con sostanze tossiche e gravemente nocive per la salute e l'ambiente. Anche in questo caso clorurati, questo attraverso illeciti smaltimenti di rifiuti e con una bonifica adeguata.

La vicenda si è conclusa con un'assoluzione degli Imputati dopo che la Procura aveva derubricato il reato di avvelenamento in adulterazione. Anche a voler assumere la prospettiva di un dolo eventuale, appare quanto mai arduo, nel rispetto del principio della responsabilità penale e personale, ricostruire i presupposti utili a fondare un'imputabilità che non sconfini in una responsabilità oggettiva per il fatto che si assume essere conseguenza della condotta.

Ancora più recente è la decisione in Primo Grado sull'inquinamento riconducibile alla raffineria Tamoil a Cremona. Anche in quel caso la Procura aveva contestato avvelenamento doloso e omessa bonifica. A seguito di giudizio abbreviato, il G.U.P. di Cremona non ha condannato per avvelenamento doloso, ma ha riqualificato il fatto in disastro innominato, ed ha operato un'ulteriore distinzione,

non prospettata dall'Accusa, ha distinto tra chi ha agito dolosamente e chi ha agito colposamente. Questa è l'unica sentenza che non depositerò, perché non è ancora stata depositata, c'è solo il dispositivo. Mai quindi ci si è trovati ad assumere prove dibattimentali di fronte ad una Corte d'Assise per questo tipo di vicende.

Quindi ora, Signori Giudici, Voi vi trovate a decidere un processo di straordinaria complessità. Il Pubblico Ministero ha detto che si tratta di un processo relativamente semplice perché le domande a cui bisogna rispondere non sono innumerevoli. Io ritengo che, pur accogliendo l'accettabile invito del Pubblico Ministero di togliere di elementi di contorno, il processo che ci riguarda rimane estremamente complesso per diversi ordini di motivi. Innanzitutto ci sono difficili questioni tecniche che noi dobbiamo affrontare per individuare le cause e le dimensioni dell'inquinamento, e che ci impongono il ricorso a saperi extra-scientifici, extra-giuridici, la idrogeologia, la chimica, la tossicologia.

Abbiamo sentito Testimoni, Consulenti Tecnici, massimi esperti oggi e del passato nelle rispettive materie (inc.) e di intercomunicazione di falde, di coefficienti di fuga, di potenziale redox. Cercheremo di semplificare al massimo, ma non possiamo ora sottrarci dal ragionare con questi termini.

E vedremo, non potrete semplificare, come vorrebbe fare il Pubblico Ministero, per il quale basta dimostrare la contaminazione. Voi dovrete ricostruire con rigore

scientifico quali siano stati i meccanismi causali di diffusione di questa contaminazione nel sito specifico di Spinetta, al fine di verificare le distinte responsabilità degli Imputati. E il processo è complesso ed è complesso perché dobbiamo prendere in considerazione il susseguirsi della normativa della sensibilità ambientale, ponendola in relazione ai fatti, alle condotte di un polo chimico più che centenario. È straordinariamente complesso e fine perché Vi chiama a giudicare il comportamento di dirigenti di gruppi industriali distinti che, in concorso tra di loro, in un arco temporale di circa vent'anni, avrebbero, secondo l'Accusa, volontariamente avvelenato le acque. Dirigenti di gruppi in forte concorrenza tra di loro che, secondo il Pubblico Ministero, avrebbero avuto lo stesso *modus operandi*, anzi, il medesimo intento doloso di avvelenare le acque destinate all'alimentazione.

Si tratta, in sostanza, di un processo molto tecnico, sia dal punto di vista giuridico che scientifico. Non è un caso che i membri della Conferenza dei Servizi per la bonifica del sito, sono impegnati da diversi anni a studiare molti degli stessi argomenti tecnici di cui ci dovremo occupare: alto piezometrico, modello idrogeologico del sito, pericolosità delle sostanze, aspetti di interazione chimica degli stessi. Problematiche tecniche, in alcuni casi, ancora aperte, indipendentemente dalle asserite lungaggini della bonifica. Una situazione oggettivamente difficile, perché quello che

sta sotto terra evidentemente non si vede ed è difficile da studiare. È infine un processo estremamente difficile perché Vi chiama a valutare se la qualificazione giuridica del Pubblico Ministero è corretta; se è corretto parlare in questo caso di avvelenamento ex articolo 439, piuttosto che di adulterazione ex articolo 440, o di altro, come prima ho sentito. Siete chiamati a farvi carico di verificare nel caso concreto l'applicazione di quei criteri distintivi che la Giurisprudenza e la Dottrina hanno provato ad evidenziare per distinguere le due fattispecie di reato.

La difficoltà è acuita per il disaccordo che c'è anche tra gli studiosi del Diritto, che c'è anche tra coloro che lo devono applicare. Il Pubblico Ministero, lo abbiamo sentito, ritiene che i due reati siano completamente diversi, separati. Ha detto: "Se non c'è il 439, non c'è niente". Il G.U.P. di Pescara ha scritto il contrario, che c'è una diversificazione quantitativa fra le due fattispecie sotto il profilo della pericolosità. Un diverso livello di contaminazione delle acque. Non è ad esempio la presenza di trielina tra le acque che conta, ma la quantità di trielina. Il G.U.P. di Pescara: "Le due condotte incriminate sembrano doversi differenziare più sotto il profilo per così dire quantitativo del grado di pericolo creato in caso di assunzione, che non sotto quello qualitativo o della natura della sostanza adulterabile. La soluzione va quindi considerata nel valore particolarmente intenso ed espressivo

dell'offesa tutelata, insita nel dato semantico del verbo avvelenare, che permette di considerare l'avvelenamento una condotta speciale più grave di quella generale di adulterazione o corrompimento".

Una ricostruzione, questa, che permette di trovare una giustificazione al livello del trattamento sanzionatorio delle due fattispecie, collocate nel Codice una di seguito all'altra. Una ricostruzione su questo aspetto giuridico non contestata dalla Corte di Cassazione, che ha annullato il provvedimento, e lo sappiamo, solo sul metodo non scientifico utilizzato dal G.U.P. di Pescara.

Indipendentemente da come vorrete orientarvi circa il rapporto tra queste due fattispecie, vi è un punto fermo, condiviso anche dall'Accusa, come punto di partenza, dovrete accertare se si è verificato l'evento del reato, se si è verificato l'avvelenamento. Il Pubblico Ministero ha citato la sentenza di Cassazione del 2007, l'ha giustamente citata l'Avvocato Accinni: "Pericolosa per il bene giuridico tutelato è quella dose di sostanza contaminante alla quale le indagini scientifiche hanno associato effetti avversi alla salute". Qui voglio sottolineare che si ritorna inevitabilmente al concetto di dose, al parametro quantitativo richiamato dal G.U.P. di Pescara per distinguere l'avvelenamento dall'adulterazione. Quello che conta non è solo la qualità della sostanza, ma la quantità (inc.) inquinamento. E questo concetto quantitativo non lo ripeto, è

già stato riproposto dall'Avvocato Accinni, dalla pronuncia del Petrolchimico di Porto Marghera che ha richiesto la necessità di verificare il pericolo reale mediante Leggi Scientifiche.

Dovete avere chiaro che i concetti di inquinamento (adulterazione e avvelenamento) non possono essere considerati sinonimi. A questo proposito, i Giudici di Appello di Genova, nella vicenda dell'Acna di Cengio, dove ricordo veniva contestato il 440, riprendevano il Giudice di Primo Grado che sembrava avere dimenticato che il processo non verte sull'inquinamento del fiume Bormida, ma sulla corruzione e adulterazione delle sue acque in quanto siano destinate all'alimentazione e siano rese pericolose alla salute pubblica. Eppure in questo processo sia la Pubblica Accusa, che le Parti Civili, l'Avvocatura della Stato, sono caduti nella tentazione di considerare la contaminazione inquinamento della falda come sinonimo di avvelenamento.

L'Avvocato Perrotti ha detto: "L'area era assolutamente inquinata, tutte le Parti che oggi sono sotto processo assolutamente ne erano consapevoli". Il Pubblico Ministero ha detto che comunque c'era la consapevolezza di un fenomeno di inquinamento in atto.

Questa equiparazione non è assolutamente ammissibile, il dolo va ricostruito non sulla base della consapevolezza della contaminazione, ma in base all'avvelenamento della stessa che, come abbiamo visto, è un'altra cosa, e sulla quale non

mi ripeto. Abbiamo visto come c'è una dose che dev'essere determinata, le conoscenze sulle quali si deve fare affidamento sono le conoscenze dei consulenti tecnici ed in particolare dei tossicologi, come dice la Cassazione.

Io mi occuperò dell'elemento soggettivo del reato di avvelenamento. Ma voglio dirvi che anche da questo punto di vista ha rilievo la classificazione della tossicità, della cancerogenicità delle sostanze di cui è processo. Dovete infatti tenere conto che le conoscenze si sono evolute nel corso degli anni anche nell'ambito della tossicologia e della cancerogenicità di queste sostanze, e della non piena conoscenza del fatto in tutti i suoi aspetti nel momento in cui si agisce. Come vedrete da quello che ha detto giustamente l'Avvocato Accinni sulle caratteristiche di questi tipi di enti, che determinano determinati criteri per valutare le sostanze, indipendentemente da queste, diventa rilevante sapere, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, che fino alla fine degli Anni Novanta si pensava che il cromo VI non ponesse un rischio per ingestione, perché si pensava che tutto cromo VI venisse convertito a cromo III nello stomaco. Questo non lo dice la Difesa, lo scrive il consulente dell'Accusa, il dottor Gilli, che poi per la verità riporta tre studi, di molti anni successivi, che indicherebbero come una frazione della dose di cromo VI, somministrata per via orale, non verrebbe convertita nel

cromo III nello stomaco. Sono studi del 2007, del 2011 e del 2013. Attenzione alle date.

Lo IARC soltanto nel 2012 ha ritenuto che ci sono evidenze che assumere cromo esavalente per via orale sia associato allo sviluppo di cancro allo stomaco. Questo per quello che dice Gilli. E lo fa sulla base di uno studio effettuato dal National Toxicology Program del 2008. Requisitoria del Pubblico Ministero. Il Pubblico Ministero ha detto che l'Agencia del Ministero della Salute americana ha scritto una monografia assolutamente recente, perché è del settembre 2012, sulla cancerogenicità del cromo VI assunto per ingestione orale. Siamo insomma ben oltre la fine degli Anni Novanta. Ed è la stessa Pubblica Accusa che dà conto delle classificazioni recenti per il tricloroetilene, per la trielina. L'EPA la qualifica come cancerogeno certo dal 2005, più tardi nel 2013 lo farà lo IARC. Gilli e requisitoria del Pubblico Ministero sono le fonti.

Al di là del dibattito scientifico che, in alcuni casi, è sempre in corso, Voi dovrete tenere conto di questi dati, forniti dalla stessa Pubblica Accusa, anche nella valutazione dell'elemento soggettivo. Non si sapeva che l'ingestione di certe sostanze fosse cancerogena.

Di un altro aspetto vi chiedo di tenere conto e cioè che state valutando l'operato di persone fisiche, non delle persone giuridiche nelle quali erano dipendenti. La responsabilità penale è personale, ricordatevi il cenno alla

sentenza Santa Giulia, che vi ho fatto prima. Dovrete valutare il comportamento di ciascuno degli Imputati, il contesto in cui hanno operato, le conoscenze e i poteri che avevano. Per non urtare questo principio di personalità della responsabilità penale, dovrete porvi sempre il problema della rilevanza causale delle condotte dei singoli. Dovrete indicare quale sia stato l'apporto di ciascuno degli Imputati alla realizzazione della fattispecie di reato.

E in questo l'Accusa non vi è stata assolutamente d'aiuto, perché ha attribuito a tutti gli Imputati, senza particolare distinzione, l'intero evento contaminazione, l'intera situazione ereditata da decenni e decenni di vita del polo chimico. In requisitoria il Pubblico Ministero ha espressamente detto che, per i suoi fini, non rileva l'andamento della contaminazione, nel senso che "a me comunque basta dimostrare la contaminazione", salvo aggiungere subito dopo "però è un dato che non va sottovalutato nemmeno nell'ottica di quello che potrebbe essere un contributo causale, fatturale alla contaminazione, anche fatti in modo diversi da quelli fin qui esaminati che potrebbero essere invece confermati dalla relazione del professor Onofrio".

Cioè il Pubblico Ministero coglie l'importanza di ricostruire l'andamento della contaminazione nel tempo, e di dare una spiegazione a come possa essersi diffusa nel sito e all'esterno, nel cogliere l'importanza, ma si astiene di

fornire prove al riguardo. Nessuno dei consulenti del Pubblico Ministero si è trattenuto su questo tipo di indagine. Il dottor Fiorucci ha detto di non avere effettuato una analisi della matrice dei terreni per verificare la sua ipotesi circa l'effetto dilavante dell'acqua.

I consulenti della Difesa hanno fornito delle ipotesi per cercare delle possibili risposte, ma hanno chiaramente affermato di non avere effettuato prove sperimentali nel sito. Le sole che sono in grado di dare un quadro specifico della situazione. È chiaro che, mancando questa prova, l'Accusa non è stata nemmeno in grado di collegare l'inquinamento alle condotte degli Imputati. Non è riuscita nemmeno a provare se, per effetto delle condotte attribuite a ciascuno dei singoli Imputati, possa essersi verificato un aumento dello stato di inquinamento rispetto al passato.

Dovrete poi valutare attentamente l'elemento psicologico del reato di ciascuno degli Imputati. E questo accertamento dovrà essere molto rigoroso in ragione della straordinaria gravità della pena. Dovrete chiedervi per ciascuno degli Imputati se nei loro specifici ruoli hanno agito rappresentandosi e volendo che acque destinate all'alimentazione si avvelenassero. La dimostrazione del dolo deve passare necessariamente attraverso una rigorosa prova del contributo psicologico, concreto ed effettivo di ogni singolo Imputato. Questo lo impone la gravità della fattispecie, e il fatto che il Pubblico Ministero contesta il dolo eventuale, figura di

costruzione giurisprudenziale, solo di recente estesa a condotte commesse in contesti leciti di base, come l'attività industriale, per cui ai comportamenti finora qualificati come colposi. La Dottrina ha richiamato l'attenzione sulla necessità di un rigoroso accertamento processuale del dolo in settori di vita ai quali questo criterio di imputazione è stato tradizionalmente estraneo. Ora, invece, si avverte in modo virulento, dice Donini, che una differenza edittale e sanzionatoria così rilevante, come quella tra dolo e colpa, almeno nelle fattispecie e nelle cornici edittali classiche, esige accertamenti sicuri.

E la Giurisprudenza più recente, in testa alle Sezioni Unite, Thyssen, depositata qualche giorno fa: "Quanto più ci si avventura in ambiti incerti, tanto più penetrante ha da essere la valutazione coordinata di tutte le contingenze del caso alla ricerca del tratto volontaristico che contrassegna la consapevolezza dolosa". Un accertamento rigoroso. "Valutazione penetrante sia della componente rappresentativa che di quella volitiva del dolo per ogni singolo Imputato".

Dovrete valutare con certezza se gli Imputati hanno tenuto un comportamento tale da avvelenare le acque, che centinaia di persone bevevano, rendendosene conto e volendolo.

Il tutto peraltro senza che sia stato dimostrato il movente di ciascuno degli Imputati. Sappiamo che l'accertamento del movente non è considerato, in generale, necessario, per dimostrare il dolo, ma bisogna considerare che la recente

giurisprudenza, e guardartela sulle Sezioni Unite Thyssen, in tema di individuazione dell'elemento volitivo del dolo eventuale, ha fatto riemergere l'opportunità di un accertamento processuale dello scopo al quale il soggetto ha orientato la propria azione. Chiedetevi quindi quale poteva essere il movente, la ragione ultima che avrebbe spinto gli Imputati ad avvelenare le acque che sapevano essere destinate all'alimentazione.

Tornerò più avanti sul dolo eventuale, ma in questa fase vorrei farvi riflettere sul fatto che soltanto in due casi giurisprudenziali, riportati nei commentari di Diritto Penale, Marinucci e Dolcini ad esempio, si è fatto riferimento al fatto di avvelenamento doloso. Due casi, sentenze della Cassazione pronunciate in materia di misura cautelare. Prima vicenda, Cassazione 2006 - poi gli estremi ve li darò nel testo - riguardava tre soggetti che erano stati sorpresi mentre versavano effettivamente vetriolo nei pressi della sorgente di un fiume per raccogliere nelle reti i pesci destinazione all'alimentazione. Essi erano muniti di reti per la raccolta di pesci e di alti quantitativi di vetriolo, evidentemente per ripetere la stessa operazione in altri punti del corso d'acqua. Questo caso è stato richiamato anche dal Pubblico Ministero in requisitoria, un fatto connotato da uno spiccato comunque elemento soggettivo doloso, che è ben lontano dalla gestione ultradecennale di un sito industriale.

E poi c'è una seconda vicenda, in cui peraltro i Giudici di Cassazione hanno escluso la contestazione di avvelenamento doloso operata dal Pubblico Ministero. Riguarda un sistema di illecita gestione di rifiuti, in cui secondo l'Accusa migliaia e migliaia di tonnellate di fanghi, uscita dal depuratore di Forlì, erano stati sparsi in terreni agricoli della Romagna come concimanti, invece di essere stoccati come rifiuti speciali. L'elemento soggettivo ancora una volta marcato.

Ma noi possiamo davvero assimilare i dirigenti di stabilimento del nostro processo a queste persone? Io non credo proprio. Il Pubblico Ministero ha richiamato più volte il caso del Rio Bagnon, assimilandolo al nostro processo, vuoi per la sostanza riversata, acido cromico, vuoi per la condotta, qui il soggetto non era intervenuto a contenere l'inquinamento. Una cosa il Pubblico Ministero si è dimenticato di sottolineare in requisitoria, che l'imputazione era da avvelenamento colposo, non doloso.

Un caso simile. Non solo la condanna è stata annullata in Corte di Cassazione con la sentenza del 2007, ma era una condanna per avvelenamento colposo.

Nel prosieguo della trattazione approfondirò alcuni temi soggettivi, che qui di seguito vi anticipo solamente. Come facciamo a dire che gli Imputati hanno voluto avvelenare le acque, quando conoscevano le analisi che assicuravano l'effetto costante della potabilità? Come si può sostenere

che si è voluto avvelenare l'acqua mediante la creazione di un duomo piezometrico causato dall'omissione di manutenzione? Non si può sostenere questo quando gli Imputati non avevano certezze sulla formazione e sulla dinamica del duomo piezometrico e quando la rete idrica di stabilimento era monitorata e mantenuta costantemente da apposite protezioni. Come si può ritenere che gli Imputati abbiano omesso volontariamente di adottare interventi per evitare l'inquinamento della falda? Non si può sostenere questo in quanto gli Imputati si rappresentavano l'attenzione della società e dello stabilimento alle problematiche ambientali, al rispetto della normativa, e conoscevano gli ingenti impegni economici stanziati per interventi ambientali miranti proprio ad evitare spandimento di sostanze inquinanti, lo vedremo, in falda.

Mi chiedo come si può ritenere che gli Imputati abbiano volontariamente gestito male i siti pregressi, appartenenti a produzioni terminate molti decenni prima. Questo non è sostenibile perché, dopo l'entrata in vigore della legge dell'82, vi erano solo gestioni autorizzate e controllate dagli enti. Gli Imputati, inoltre, sapevano che i rifiuti storici erano stati smaltiti regolarmente all'inizio degli Anni Novanta, e le imputazioni iniziano nel '95.

Tenendo conto di tutto questo, dovrete lasciare da parte le emotività distinte, Giudici, da un'attenta e distaccata valutazione tesa ad una certezza che possa essere considerata

al di là di ogni ragionevole dubbio, come la legge Vi impone, in base all'articolo 533.

Ricordate che l'Accusa ha l'onere di provare al di là di ogni ragionevole dubbio ogni elemento del fatto, e di provare che l'Imputato lo ha commesso. E se vi sono degli elementi di prova suscettibili di due interpretazioni, una che punta ad accusare e una che punta all'innocenza, dovrete prediligere quella che punta all'innocenza. Queste sono le regole, sono le regole in America come in Italia.

Cassazione del 12 novembre 2009. "La regola dell'oltre ragionevole dubbio ha messo definitivamente in crisi quell'orientamento giurisprudenziale secondo cui, in presenza di più ipotesi ricostruttive del fatto, era consentito al Giudice di merito adottarne una che conduceva alla condanna perché la riteneva la più probabile rispetto altre".

Ricordate: la più probabile. No, non basta più. Ci vuole la certezza del fatto. E ancora più illuminante è sempre la sentenza Thyssen che, in tema di dolo eventuale, lancia un bolide ai Giudici. "In tutte le situazioni probatorie irrisolte, alla stregua della regola del giudizio dell'oltre ragionevole dubbio, occorre attenersi al principio di favore per l'Imputato e rinunciare all'imputazione soggettiva più grave". Ci vuole la certezza del dolo.

Come anticipato, nel nostro processo è fondamentale tenere in considerazione l'evoluzione della normativa e della sensibilità ambientale, occorre cioè chiedersi nel momento in

cui i singoli Imputati hanno operato quali fossero i comportamenti leciti e quali quelli a cui dovevano attenersi con riferimento agli interventi ambientali. Valutare le condotte non con il senno di poi, ma alla luce della normativa e della sensibilità dell'epoca.

Sappiamo tutti che il bene ambiente ha assunto un rilievo autonomo e una tutela specifica solo recentemente, sappiamo che con la modifica del Titolo V della Costituzione, la parola ambiente compare nella Carta Costituzionale, anche se limitatamente all'articolo 117 dedicato alla distribuzione di competenze legislative tra Stato e Regioni. All'inizio degli Anni Settanta, Signori Giudici, lo studioso Massimo Severo Giannini aveva definito l'ambiente come un concetto occulto perché non menzionato esplicitamente dalle norme vigenti, e adespota, perché non vi era un soggetto pubblico unitario al quale ne fosse affidata la cura. Cosa voglio dire?

In un saggio del '71, lo stesso giurista, con riferimento all'inquinamento delle acque, scriveva: "Allorché furono rilasciate le licenze di costruzione di stabilimenti industriali, gli uffici competenti dei Comuni e dell'Amministrazione Sanitaria erano ignari di ciò che sarebbe accaduto". Nel senso che, pur prescindendosi da fatti di leggerezza, di collusione, di corruzione, si è veramente avverato un imprevedibile. Si è potuto accertare che molti uffici di Amministrazioni Sanitarie, consideravano addirittura un grande vantaggio il fatto che uno stabilimento

industriale potesse usufruire di un corso d'acqua per lo scarico dei rifiuti. Queste sono verità. Giannini già manifestava dubbi nei confronti di quelle iniziative giudiziarie intraprese dai Pretori di assalto (ricordate anche dal Pubblico Ministero), che hanno caratterizzato gli Anni Settanta, perché allora non c'era una sensibilità giuridica e legislativa. Ricorrendo in estrema sintesi alle tappe fondamentali della legislazione ambientale, noi non possiamo tenere conto che nel '76 c'è una Legge Merli sul controllo degli scarichi pubblici, e che proprio a partire dalla Legge Merli, la produzione normativa in materia di ambiente acquista, anche sotto impulso incisivo del Diritto Comunitario, una maggiore continuità, un più ampio respiro, dedicandosi progressivamente ad altre forme di inquinamento, alla salvaguardia del territorio, alla gestione delle altre risorse. E così segue la prima legge in materia di gestione dei rifiuti solidi, 1982, D.P.R. 915.

Questa normativa per la prima volta disciplina le modalità di smaltimento di tutti i rifiuti, per la prima volta, vietandone espressamente la dispersione in ambiente, istituendo l'obbligo di autorizzazione per le discariche.

Deve essere chiaro che, prima dell'82, era lecito gestire il rifiuto in maniera che oggi sembrerebbe impossibile. Non si poteva pretendere l'autorizzazione per una discarica, non erano imposte norme sulla gestione, sullo smaltimento, sul recupero dei rifiuti. Era lecito sotterrare rifiuti nel

terreno senza alcun tipo di precauzione. Quello che voglio dire è che era tutt'altro che raro, prima dell'82, trovarsi in situazioni come quelle che ci ha già descritto il professor Francani: cumuli di scorie al lato dell'autostrada. Precisa che "Era una pratica diffusa e tollerata perché in quell'epoca posso assicurare che non ci si rendeva conto dal punto di vista proprio delle conseguenze che queste cose possono provocare, dell'impatto che il materiale disperso sul terreno poteva avere sulle falde, e proprio la falda non esisteva". È da notare, Signori Giudici, che la normativa dell'82 non pone nessun obbligo per la bonifica dei siti precedentemente inquinati. Si disinteressa dei rifiuti deposti prima dell'entrata in vigore della Legge 82, si disinteressa del passato questa legge.

Comportamenti leciti, tenuti da tutti in un determinato momento storico, possono diventare illeciti in un momento successivo. Comportamenti normali, in un dato momento storico, possono risultare incredibili a distanza di anni, ma non per questo vi è responsabilità penale per chi li ha tenuti, quando all'epoca la legge non li vietava e non vi erano evidenze che fossero pericolosi. Da questo punto di vista, io ho ascoltato con profondo rispetto le testimonianze delle Parti Civili che ci hanno descritto una realtà industriale di molti anni addietro, sono riemersi contesti in cui veniva dato il latte da bere per evitare danni alla salute. Periodi in cui vi era nel settore nord dello

stabilimento in bella vista una montagnetta rossa di scarti di lavorazione. Si verificavano effetti pregiudizievoli alla salute di chi lavorava nel reparto di cromati, chiuso negli Anni Sessanta. Ma le condizioni di lavoro e di gestione dei rifiuti che sono state ripercorse in quest'Aula descrivono semplicemente quello che accadeva purtroppo nelle industrie chimiche in Italia e all'estero in anni in cui non vi erano conoscenze scientifiche e normative tali da permettere di contenere i danni alla salute, ai lavoratori e ai danni all'ambiente. Siamo in un periodo, questo descritto in Aula, antecedente alle normative sopra richiamate.

Normative che, una volta entrate in vigore, sono sempre state rispettate da Ausimont. E lo devo riconoscere, non si può certo dire che il Pubblico Ministero non abbia inteso questo aspetto, quello dell'evoluzione della sensibilità ambientale, e quindi dell'evoluzione di quanto è possibile pretendere dagli Imputati. Egli ha circoscritto temporalmente l'imputazione, ha scelto un periodo ben preciso, dal '95 in avanti. Il Pubblico Ministero non ha considerato tutti i periodi, ma solo quelli più recenti. Il capo d'imputazione è piuttosto chiaro su questo aspetto, anche se durante la requisitoria, devo dire, il dottor Ghio ha appiattito il discorso, richiamando più volte situazioni storiche tutt'altro che recenti, riportando in modo suggestivo dati che si riferiscono a condotte degli Anni Quaranta, e comunque tenuti in assenza di una normativa ambientale.

È piuttosto chiaro, invece, che il fulcro del capo d'imputazione, quello su cui dovrete giudicare, è il Decreto Ministeriale 471 del '99, cioè la normativa di attuazione del Decreto Ronchi del '97. Due anni dopo l'entrata in vigore della legge che, per prima in Italia, introdusse l'obbligo di bonifica, di ripristino ambientale di un sito inquinato, il Decreto Ministeriale del '99 (inc.) valori limite, oltre i quali la presenza di determinate sostanze comporta la qualifica di un sito inquinato. Ha definito i criteri, le procedure, le modalità per la messa in sicurezza, la bonifica, il ripristino ambientale dei siti. Quindi nel '99 valori limite e procedure di bonifica.

In sostanza quello che voglio dire è che, solo con l'entrata in vigore del Decreto 471, e cioè dal 16 dicembre del '99, diventa attuale l'obbligo di preoccuparsi di contaminazioni storiche, e quindi di provvedere alla bonifica del sito. Solo dal 16 dicembre '99. Sottolineate questa data perché ha una rilevanza decisiva, già decisiva per la posizione dell'ingegner Giulio Tommasi, che praticamente non ha mai operato in questa nuova situazione.

Più volte, anche nel capo d'imputazione, relativo all'avvelenamento, il numero 1) dei capi d'imputazione, vengono espressamente richiamati gli obblighi contenuti nel Decreto Ministeriale 471 del '99, perché si dice che nel sito sono presenti numerose discariche di sostanze chimiche senza che neppure siano state denunciate in seguito

all'introduzione dell'obbligo di denuncia derivante dalla procedura di bonifica dei siti inquinati dopo l'entrata in vigore del D.M. 471 del '99. Oppure dove si censura la somministrazione di acque in stabilimento e alle popolazioni limitrofe, nonostante essa presentasse valori di contaminazione superiori ai limiti di cui al D.M. 471/99.

È largamente citato nel primo capo d'imputazione. È chiaro quindi che nel nostro processo l'Accusa è incentrata non tanto su chi ha inquinato, ma su chi ha omesso di proteggere e di sistemare la situazione rispetto all'inquinamento pregresso, vecchio, non contestato, perché non c'era legge e non c'era sensibilità. Lo ha detto il Pubblico Ministero in requisitoria: "La chiave di lettura in questo processo è la storia di come praticamente all'inizio degli Anni Novanta ci sia sottratti, da parte del *management* del sito che si sono succeduti, ad ogni iniziativa concreta e seria di contenimento di un fenomeno che era notissimo fin dagli Anni Quaranta". Cioè gli Imputati hanno omesso di contenere un inquinamento storico, che conoscevano. Questo dice il Pubblico Ministero. Siamo nell'ambito di una condotta omissiva, come ha ricordato il Pubblico Ministero, che non ha provato alcun comportamento attivo di avvelenamento da parte degli Imputati Ausimont. Non ci sono prove del fatto che nel periodo 1995/2002 (è questo il nostro periodo), gli Imputati Ausimont abbiano provocato sversamenti di sostanze inquinanti direttamente in falda, oppure nel terreno o nelle discariche

tali da poi trasferirsi in discarica da contaminazione storica. E allora l'unico addebito per gli Imputati Ausimont è quello di non essere intervenuti.

Ma se è così, dobbiamo correttamente, come ha fatto il Pubblico Ministero, porci il problema della posizione di garanzia. Cioè, dovete individuare quale norma di legge impone di tenere quei comportamenti che si assumono omessi. Ci deve essere una norma di legge, lo dice l'articolo 40 del Codice Penale. Nel nostro caso dobbiamo chiederci quale sia la norma che impone, per dirla con le parole del Pubblico Ministero, ai manager della società di tenere un comportamento di contenimento e confinamento dell'inquinamento. E la norma, che impone questo obbligo, è appunto il Decreto Ronchi, ma non nella sua formulazione originaria, bensì come completato e operativo dal Decreto Ministeriale 471 del '99. Non dal '97, ma dal '99, e questo lo dovrà intendere anche il Pubblico Ministero, si deve ritenere sussistente un concreto obbligo di bonifica e contenimento della contaminazione che superasse i limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale proprio 471. Per altro con le procedure in quel decreto stabilite.

Tuttavia, il Pubblico Ministero, spinto evidentemente dall'obiettivo di ricomprendere nel capo di accusa anche condotte precedenti al 16 dicembre '99, momento in cui entra in vigore il Decreto, ha citato una norma del Codice Civile in requisitoria per la prima volta. È l'articolo 2051 del

Codice Civile, sostenendo che da esso sarebbe derivato, prima di quella data, un obbligo di impedire e contenere la contaminazione. L'articolo 2051 del Codice Civile come è noto dice: "Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito".

Ma tale richiamo non può fondare una posizione di garanzia, perché non individua un obbligo giuridico di attivarsi. Basta leggerlo. Si tratta di una regola molto generale che non impone un comportamento da tenere; detta le conseguenze relative ad un evento dannoso che è derivato a terzi. La norma serve a delineare una regola probatoria su chi si deve fare carico del danno, del danno già raggiunto.

Si tratta di una responsabilità che ha carattere tra l'altro oggettivo, che sappiamo non trovare accoglimento nel nostro sistema ordinamento penale, e che, per espressa previsione giurisprudenziale, prescinde del tutto dal comportamento del custode, di cui si disinteressa. Per essere configurata in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi la condotta del custode, senza che rilevi l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza. La Giurisprudenza civile è totalmente in questo segno, e la riporterò.

Sarebbe del tutto incongruente utilizzare una norma che, nella sua applicazione civilistica, non prende in considerazione il comportamento del custode, per fondare un obbligo preciso di intervento in situazioni di contaminazione

storica. Si tratta di un tentativo del Pubblico Ministero per imputare soggetti che hanno operato precedentemente al '99, tentativo *in extremis*, in udienza, in requisitoria, visto che se davvero avesse creduto in questa ipotesi avrebbe dovuto coinvolgere in questa ipotesi di accusa anche i soggetti che avevano operato precedentemente al '95. Quindi un tentativo di giustificare oggi in definitiva la presenza in dibattimento di un Imputato, dell'ingegner Giulio Tommasi.

D'altra parte non risulta che la Giurisprudenza abbia mai preso in considerazione tale articolo del Codice Civile per fondare una responsabilità penale per mancato contenimento della contaminazione. Non risulta affatto, ma Vi vorrei leggere, a questo proposito specifico, la sentenza di Primo Grado di Porto Marghera, che cade il 2 novembre del 2001. Quindi a monte rispetto al Decreto 471.

"In un contesto normativo - dice la sentenza - che non prevede un obbligo generale di bonifica, i siti contaminati da terzi, in antica data - è il nostro problema - nessuna posizione di garanzia comporta obblighi di intervenire sullo stato di contaminazione pregresso. Tale vuoto di tutela - dice nel 2001 la sentenza - è oggi, solo oggi colmato in parte dalle condizioni stabilite dentro al complesso quadro procedimentale previsto dalla disciplina normativa pertinente alla bonifica e al ripristino ambientale dei siti di antica contaminazione". Quindi è pacifico, fino alla completa attuazione del Decreto Ronchi, nessuna disposizione imponeva

al responsabile dell'inquinamento, più in generale ai titolari dei siti industriali, obblighi di carattere rimediale volti ad assicurare il ripristino ambientale dei siti contaminati.

Signori Giudici, fin qui detto vale per quanto riguarda la legislazione, ma io non intendo fermarmi alla Legge, parlerò dei fatti. Il mio obiettivo nel prosieguo è quello di soffermarmi sul periodo 1995/1999, fino all'entrata in vigore del Decreto 471, con l'intento di dimostrare quali fossero le conoscenze degli Imputati in quel periodo. Utilizzerò sia i documenti di Accusa che i documenti della Difesa, che provano come vi sia stata un'adeguata sensibilità ambientale.

Sensibilità ambientale, azioni concrete, contesto complessivo tali da escludere il dolo dell'avvelenamento e anche dell'adulterazione delle acque. La mancanza di documentazione utile alla Difesa. Il Pubblico Ministero nella sua requisitoria ha premesso che le prove di questo processo non si sono formate davanti alla Corte, bensì sono quelle che sono state acquisite in fase di indagine preliminare, sia presso le società di consulenza ambientale, sia presso lo stabilimento, sia presso la sede centrale di Bollate. I documenti. Questo, a detta dell'Accusa, avrebbe determinato una precisa strategia difensiva, quella di negare la conoscenza di questi documenti; che peraltro è vero per alcuni documenti che sono estranei al periodo temporale contestato, per i quali il Pubblico Ministero non ha assolto

l'onere di provare che erano nella sfera di conoscenza dei singoli Imputati. Onere probatorio che spetta all'Accusa e con riferimento al quale non è stata spesa alcuna parola.

Se il Pubblico Ministero ritiene che la prova di conoscenza di uno stato di contaminazione di alcuni pozzi, ad esempio nel "libretto nero" che riporta analisi dal 1955 al 1965, dovrebbe dimostrare almeno che l'Imputato Tommasi, che ha assunto la carica di responsabile PAS trent'anni dopo, nel 1995, ne era quantomeno a conoscenza. Altrimenti i dati contenuti in quel libretto potranno eventualmente essere utili per fornire un quadro oggettivo della situazione, ma non potranno essere utilizzati per fondare considerazioni sull'elemento soggettivo del reato.

Ma io in realtà voglio dire un'altra cosa in questo momento. Voglio sottolineare che la posizione della Difesa Ausimont, riguardo alla documentazione, è peculiare rispetto a quella delle altre Parti. Infatti è un dato di fatto che la Difesa Ausimont non ha avuto accesso diretto né allo stabilimento né alla documentazione riguardante il periodo di imputazione dei propri assistiti. Stabilimento e documentazione sono stati trasferiti, lo sappiamo, nel maggio 2002, dalla nuova proprietà Solvay. Oltre dieci anni sono passati da quella data con varie vicende che, com'è noto, hanno contrapposto le due società non certo favorendo un rapporto di condivisione. Ma in processi, come quello di cui ci stiamo occupando, è di fondamentale importanza per la Difesa avere accesso alla più

ampia documentazione ambientale e societaria, per ricostruire i comportamenti risalenti negli anni che interessano, il contesto in cui i soggetti hanno operato.

La documentazione è importante, in misura maggiore rispetto all'apporto testimoniale, perché la memoria dei Testimoni, che sono spesso ex dipendenti, su fatti così risalenti nel tempo, non sempre è di aiuto. Difficilmente la memoria di questi lavoratori è specifica per il periodo che a noi interessa. Infatti si disperde logicamente in tutto il loro percorso lavorativo, e a noi interessano cinque anni.

Le testimonianze contano, ma assumono peculiare rilevanza se sono fatte in riscontro dei documenti, e i documenti dell'epoca, che contestualizzano il problema impiantistico e la soluzione tecnologica adottata. Ma non solo, poi i Testimoni non sempre ci sono, e non per la cattiva volontà di non venire a testimoniare. Quanti perché effettivamente impossibilitati a comparire. Nel nostro caso avrebbe sicuramente apportato un rilevante contributo il direttore di stabilimento dell'epoca, del periodo riferito alla nostra imputazione, il dottor Tartuferi, che invece non c'è perché deceduto. Il direttore di stabilimento è il riferimento di qualsiasi accadimento che riguardi lo stabilimento.

Con ogni probabilità per l'Accusa il dottor Tartuferi sarebbe stato un ulteriore Imputato, ma sono convinto che la sua memoria storica avrebbe aiutato tutti ad avere un quadro conoscitivo migliore della vicenda. E poi anche in fase di

indagini difensive, questa Difesa ha avuto difficoltà oggettiva a rintracciare ex dipendenti Ausimont, che potessero dare un qualche contributo alla vicenda. Difficoltà riguardanti il fatto che i possibili Testimoni sono deceduti o sono talmente anziani e malati da non ricordare più nulla o quasi nulla di significativo.

E quanto ai nostri assistiti, il loro ricordo aiuta relativamente, perché gli stessi non solo hanno avuto una lunga carriera professionale, ma soprattutto si occupavano contemporaneamente di numerosi stabilimenti. Tommasi coordinava il PAS di numerosi stabilimenti. E qualora l'importanza è rilevante, che possano dare almeno dei punti fermi, anche solo per completare il ricordo dei Testimoni, cioè quello che questa Difesa ha cercato di fare, laddove possibile, con molta difficoltà, perché le carte a scarico mancano nel processo, e non sono nella disponibilità della Difesa. Non le ha cercate il Pubblico Ministero, indirizzato a cercare le carte di accusa, piuttosto che a verificare circostanze a favore degli Imputati, come la legge pur gli richiede, l'articolo 258. Ma le carte di accusa le ha cercate anche Solvay, come abbiamo sentito, attivando un'indagine interna che è durata mesi. Il Teste Lodrone ha dichiarato che "Lo scopo dell'indagine interna svolta dalla Solvay era duplice: quello di capire che cos'era successo con questa contaminazione da cromo esavalente e ricercare elementi che identificassero chiaramente quali erano le reali cause di

questo, perché il cromo esavalente non era mai stato in produzione durante la gestione da parte di Solvay, di conseguenza era chiaro che Solvay non c'entrava assolutamente nulla con questa contaminazione".

Solvay non ha cercato la documentazione a difesa del proprio dante causa poiché è chiaro che non aveva interesse a fornire questi elementi a processo, siccome la sua Difesa si è basata sulla storicità della contaminazione, e sul fatto che la situazione descritta nel piano di caratterizzazione 2001 fosse lacunosa ed avesse ingenerato nei successori erronei convincimenti. È in questo modo, tramite Solvay, che sul tavolo del Pubblico Ministero sono arrivati documenti, come la relazione ERN, la relazione Garson del Novanta, il "libretto nero" delle vecchie analisi e altro.

È emblematico che anche la vicenda parallela di Bussi sia stata Solvay a sollecitare la Procura della Repubblica di Pescara ad effettuare un sequestro presso lo stabilimento di Spinetta, indicando la presenza di un intero archivio documentale, rinvenuto presso lo stabilimento Solvay Solexis di Spinetta Marengo, contenente atti inerenti le indagini ambientali, geologiche, idrogeologiche, commissionate dalla società Montedison S.p.A. e Ausimont nell'arco temporale Settanta/Novanta.

D'altra parte il Maresciallo Ammirata, nella vicenda di Spinetta, ha confermato in aula di avere avuto motivo di ritenere che Solvay avesse effettuato una bonifica delle

carte consegnate spontaneamente al NOE. E questo per evidenziare la responsabilità delle precedenti gestioni.

Quello che comunque appare certo è che, all'esito delle indagini della Procura, le indagini preliminari, mancavano del tutto agli atti del processo le carte che riguardano gli investimenti, gli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei reparti, e delle zone più significative del processo. Quali sono i reparti e le zone più significative? Il reparto Algofrene, zona carico/scarico, stoccaggio cromo metalli, rete idrica e scarichi nelle fogne. Mancavano i documenti che riguardassero la gestione delle discariche dei rifiuti nel periodo di imputazione. Eppure il Pubblico Ministero contesta agli Imputati di avere omesso di adottare ogni doverosa condotta od opera atta a confinare, contenere, eliminare o quantomeno ridurre l'inquinamento in atto. Questa Difesa, non avendo la possibilità di cercare direttamente i documenti, ha chiesto a Solvay, con istanza del 2012, reiterata nel maggio del 2013, tutta la documentazione che riguardasse le commesse, gli investimenti del proprio periodo di gestione. Unici elementi utili per dare conto di quello che era stato fatto.

E non dimentichiamo che stiamo parlando di uno stabilimento importante, facente parte di una realtà societaria significativa, a livello internazionale, della quale per gli investimenti veniva seguito un iter procedurale ben preciso, che è stato descritto dal professor Nano. Il professor Nano è

un profondo conoscitore della realtà societaria del gruppo Montedison. È stato negli Anni Novanta, che sono quelli dell'imputazione, consulente del processo relativo al Petrolchimico di Porto Marghera, dove la documentazione impiantistica era stata acquisita completamente grazie ad un sequestro della Procura della Repubblica presso le aziende.

Nelle procedure, dicevamo, Montedison, l'iter per fare gli investimenti era codificato, e spiega che partiva da una proposta di realizzazione dell'intervento, dove si spiegavano le ragioni; alla proposta seguiva un'autorizzazione di investimento, quella che si chiama *audit*, e poi c'erano degli step di controllo intermedio, e poi c'era il collaudo finale dell'opera. Ed erano tutte carte che erano documentate.

La Difesa Ausimont ha chiesto quindi a Solvay queste carte. Ha richiesto le richieste d'intervento del capoparea manutenzione, le autorizzazioni alla manutenzione, le proposte di investimento, i documenti di apertura e di chiusura delle commesse, i documenti di budget e i consuntivi annuali di manutenzione. Il risultato è stata la messa a disposizione da parte di Solvay di documentazione che è stata depositata dalla Difesa Ausimont integralmente all'udienza del 4 novembre 2013. 122 documenti che coprono un arco temporale dal 1977 al 2001. Ma non si tratta di commesse complete, si tratta, come abbiamo già notato, di proposte di investimento, che possono essere state modificate successivamente, non sono stati messi a disposizione i

documenti successivi, che seguono l'iter dell'investimento, dall'autorizzazione della commessa fino al collaudo dell'opera. Per ogni anno sono presenti poi un limitato periodo di proposte. I numeri mancanti potrebbero essere relativi a proposte che non hanno nulla a che vedere con l'ambiente, oppure che li riguardano, ma noi non lo possiamo sapere. Quelli che ci sono spesso non dicono il motivo dell'intervento, non ci sono le relazioni tecniche, che sarebbero molto utili. Documentazione quindi parziale e incompleta. Questo è ciò con cui la Difesa ha dovuto lavorare per difendere i propri assistiti. Il professor Nano ha ricostruito gli investimenti rilevati sulla base di quanto è stato messo a disposizione, riconoscendo i limiti oggettivi dell'indagine, e sono scaturiti spunti difensivi che dimostrano l'adeguata attenzione alle problematiche ambientali specifiche, quelle contestate nel sito di Spinetta.

Però, quello che voglio dire a conclusione di questo tema, non è corretto sottolineare, come fa il Pubblico Ministero, che non è stato fatto praticamente niente di manutenzione perché, se fosse stata presente - ecco l'argomentazione - sarebbe stato sbandierato in modo chiaro, in modo preciso, senza invece cercare di fare passare come interventi di manutenzione o (inc.) termiche, attività che con questo non hanno proprio niente a che fare. Questa critica sarebbe parzialmente corretta solo se Montedison avesse avuto la

disponibilità integrale della documentazione, e avesse potuto fare delle scelte difensive su cosa produrre o no, il che non è avvenuto.

Quindi la Corte dovrà tenere conto di questa difficoltà probatoria, dovrà considerare che quanto prodotto corrisponde solo ad una parte degli investimenti posti in essere dalla società, e dovrà valutare gli apporti testimoniali come integrativi della documentazione prodotta.

Vengo al capitolo inerente alla manutenzione. Il Pubblico Ministero ritiene che gli Imputati abbiano gestito il sito in maniera tale da provocare dolosamente l'avvelenamento della falda sotterranea. Secondo l'Accusa ciò sarebbe avvenuto con condotte del tutto contrarie a qualsiasi regola di buonsenso nella gestione di un sito industriale, mancata manutenzione della reti idrica di stabilimento, gestione delle discariche in maniera sconsiderata, mancata adozione di misure volte ad impedire l'inquinamento.

L'Accusa però non considera un dato fondamentale, che è del tutto antitetico rispetto a questa impostazione. Si trattava di uno stabilimento tutt'altro che lasciato a se stesso, si trattava di una realtà produttiva in cui vi era una continua manutenzione e particolare attenzione alle problematiche ambientali, in linea con la sensibilità ambientale del tempo. Questo capitolo organizzazione della manutenzione e delle spese per la manutenzione e della manutenzione ordinaria sugli impianti, è un capitolo per il quale la Difesa Ausimont

non dispone di documentazione scritta. Tuttavia, gli elementi significativi sono emersi nel corso dell'audizione dei Testi a Difesa. E una lacuna della Pubblica Accusa è di non avere chiamato a deporre Testimoni che si occupavano di manutenzione, in un procedimento in cui si discute soprattutto di manutenzione.

Bene, il risultato è che la manutenzione in stabilimento era garantita da una ben precisa organizzazione, tale da assicurare a diversi livelli interventi mirati ed efficaci. Il Teste Manfrin dall'89 al 2008 si è occupato di programmazione manutenzioni, ha spiegato che tale organizzazione era così composta: "Vi era una manutenzione gestionale all'interno dei singoli impianti e una manutenzione esecutiva centralizzata. Lo stabilimento era diviso in certe aree, a cui corrispondevano vari reparti, ciascuna con un responsabile, che viveva negli impianti a contatto diretto con la produzione". Questa persona veniva a conoscenza di tutto quello che poteva capitare negli impianti, non solo a livello di produzione, ma a livello di sicurezza e di ambiente. Un sistema di controllo e di intervento capillare, quindi, i responsabili di area e di manutenzione potevano garantire interventi di manutenzione mirata. Gli interventi mirati non sono a risolvere problematiche già emerse, ma interventi per prevenire il verificarsi di quell'evento.

L'azienda ha spiegato che ci sono due tipi di manutenzione di importanza cruciale perché finalizzati ad incidere per il futuro e ad evitare guasti e incidente: la manutenzione preventiva e predittiva. La preventiva era quella che si fa a scadenza fissa, come si è fatto l'esempio del tagliando dell'automobile; l'altra, la predittiva, è quella che ci interessa di più, perché prevede tutta una serie di controlli che vengono fatti durante un arco temporale più o meno lungo, e in funzione di questi controlli ad un certo punto si prende la decisione di intervenire. In sostanza la manutenzione predittiva è un'evoluzione della preventiva che consente di personalizzare l'intervento, ed è stato fatto un esempio che è calzante proprio per il nostro processo. Il controllo spessimento dei serbatoi e delle tubazioni, che segue il consumo effettivo di questi serbatoi, di queste tubazioni, procedendo, quando opportuno, alla sostituzione senza attendere la rottura. Ecco perché preveniva. Si tratta di un'attività di prevenzione, inerente il nostro specifico problema, la perdita da serbatoi e da tubazioni.

Questo tipo di manutenzione predittiva a Spinetta è sempre stata molto spinta, i capi-manutenzione, i capiarea avevano a disposizione gli strumenti di controllo sulle funzionalità degli impianti. Ma qual era in concreto l'attenzione per le problematiche ambientali quando si doveva fare manutenzione? È forse possibile che esigenze di produzione prevalessero su quelle della sicurezza ambientale, dei lavoratori?

Manfrin: "La sicurezza e l'ambiente avevano la precedenza su tutto, anche sulla produzione, se era necessario si fermava l'impianto, si verificava l'impianto per poter fare l'intervento". E ha fatto un esempio che riguarda proprio la nostra vicenda, il Teste ha ricordato che intorno al 2000 venne fermata la produzione del reparto Algofrene per intervenire sulla rete idrica.

Teste Cebrero, dall'89 al 2008 responsabile manutenzione: "Nell'esecuzione dei lavori c'era una scaletta di priorità, che era definita a livello di direzione, in primo luogo c'erano i lavori riguardanti la sicurezza, l'ambiente, l'igiene e poi venivano i reparti di produzione a seconda della tecnologia degli impianti e delle esigenze del momento". Comprendete a questo punto come le drastiche affermazioni del Pubblico Ministero, secondo cui non vi era manutenzione nello stabilimento, vengano messe in discussione proprio con riferimento a quell'attività manutentiva che ineriva l'ambiente, che è cuore del processo.

Gli importi messi a disposizione per la manutenzione erano sicuramente importanti e non vi erano ostacoli da funzioni direttive a spendere per la manutenzione. Mafrin: "Nessuno ha mai detto di no, non è mai successo che un direttore di stabilimento o se andiamo al di sopra che qualcuno abbia detto: no, non si può spendere". Cebrero, su domanda della Parte Civile, ha ricordato l'ordine di grandezza delle spese di manutenzione, dei vari periodi, con un progressivo

incremento, nell'89/'90, sei, sette, otto milioni di euro, sino ad arrivare a dodici, tredici milioni all'inizio degli Anni Duemila. A fronte di queste testimonianze, che hanno riguardato un periodo di tempo molto lungo, dall'88 al 2008, non vedo come si possa negare l'attenzione dello stabilimento per la manutenzione. Gli interventi per l'ambiente era considerati la prima priorità, e tutto ciò senza avere riguardo agli investimenti, che costituiscono voci diversa dalla manutenzione, di cui parleremo separatamente.

Però, il Pubblico Ministero dice, l'addebito del Pubblico Ministero si è concentrato su una porzione dell'attività manutentiva, quella che ha per oggetto la rete idrica dello stabilimento. La rete idrica di stabilimento è presa in considerazione dal Pubblico Ministero perché si addebita agli Imputati di non averla mantenuta, e di avere con ciò contribuito alla creazione dell'alto piezometrico e al fenomeno della lisciviazione degli inquinanti. Perdite rete idrica di stabilimento e alto piezometrico sono strettamente connessi nell'ipotesi d'Accusa.

Va premesso che per il periodo 1995/2002, la Difesa non ha potuto recuperare, per i motivi sopra indicati, documentazione utile al riguardo, cioè documentazione proveniente da dentro lo stabilimento che attestasse la manutenzione della rete idrica. E devo dire non siamo stati più fortunati nemmeno quando, durante il dibattimento, all'esito della deposizione del Teste Difesa Solvay, Cebrero,

il Pubblico Ministero ha disposto l'acquisizione di documentazione da tre società esterne, che il Teste aveva citato come quelle che effettuavano dei lavori o interventi sulla rete idrica di stabilimento. Perché questo lo dico?

Perché delle tre società, la Lumagas aveva lavorato anche per Ausimont, ma ha potuto documentare con fatture i lavori svolti solo dal 1999, perché la precedente documentazione è stata distrutta. Il tempo è passato. Nel verbale di acquisizione documentazione dei Carabinieri di Alessandria del 18 dicembre 2013, e c'è anche una dichiarazione del legale rappresentante, si dà atto che la documentazione antecedente al 1999 è stata distrutta, e che la restante documentazione, riferita agli anni '99, 2000, 2001 e 2002 è composta solo dalla copia delle fatture in quanto non più disponibili i preventivi o altra documentazione utile.

Quindi c'era documentazione di attività, è stata però distrutta, in ogni caso si consideri che da queste poche carte deriva appunto una spesa rilevante effettuata da Ausimont per remunerare questa società esterna. Va tenuto conto che si tratta soltanto di una società, non potendo escludere che altre fossero coinvolte, ma soprattutto che una grossa parte di questi lavori di manutenzione fosse stata fatta, come poi è stato detto dai Testi, dalla società Ausimont direttamente.

Ma allora spostiamoci dalla Difesa all'Accusa. Il Pubblico Ministero su cosa basa la propria accusa per il periodo

Ausimont? La prova della colpevolezza, abbiamo detto al di là di ogni ragionevole dubbio, quali sarebbero per il Pubblico Ministero le prove di un'adeguata manutenzione della rete idrica di stabilimento? Da dove emergerebbe la prova dell'esistenza di enormi perdite di acqua? Così nel capo d'imputazione, per il periodo 1995/2002. Soltanto da un documento, un documento peraltro di epoca molto precedente, la relazione Molinari del 1989.

Molinari, sappiamo tutti, venne incaricato dalla direzione di predisporre una relazione geologica sulla situazione della falda, alla luce delle indagini che erano state effettuate negli anni precedenti. L'autore dello studio fa presente di avere effettuato dall'85 una serie di rilievi piezometrici sia sui pozzi Montefluos sia sui pozzi privati esistenti nelle immediate vicinanze. E ancora, in una nota dell'86, Molinari aveva proposto di realizzare in più, rispetto a questi pozzi, una rete di piezometri per monitorare l'acquifero. Scrive: "Suggeriamo pertanto, per mantenere sotto controllo la situazione delle falde, di realizzare un sistema di monitoraggio mediante piezometri da realizzare sia a monte che a valle delle discariche esistenti".

E il suggerimento del geologo Molinari dell'86 venne realizzato. Il lavoro venne effettuato dalla società Tarocco di Ostiglia, nella relazione dell'89, che è il punto di accusa del Pubblico Ministero, ne viene dato atto a pagina 9, si dice: "Sono stati realizzati complessivamente quattordici

piezometri con una profondità media di quindici, venti metri più tre piezometri profondità tre, quattro metri, nell'area impianto Algofrene, richiesti da ingegneria per individuare una perdita di acqua industriale. Nell'87 la direzione completava la rete piezometrica con ulteriori cinque piezometri nell'area tra impianto cromati e biossido di titanio".

Cosa voglio dire? Una situazione tenuta ben monitorata dalla direzione di stabilimento. Addirittura vengono realizzati, segnalo, tre piezometri su richiesta della direzione ingegneria per individuare una perdita di acqua industriale dell'area Algofrene. Una perdita della rete idrica. Non c'è inerzia, ma una serie di attività concrete volte alla risoluzione dei problemi.

Dall'analisi poi della rete dei piezometri e dalla rete dei pozzi, Molinari perviene ad alcune affermazioni: "Innanzitutto una situazione idrogeologica piuttosto complessa, in secondo luogo, segnala che la carta della situazione dinamica evidenzia delle zone di anomalia negativa in corrispondenza delle zone di prelievo dei pozzi". Terzo punto: "Una zona di anomalia positiva, grosso modo nell'area dell'impianto Algofrene, che può essere spiegata, ammettendo qualche perdita delle reti fognarie o dalle tubazioni dell'area industriale".

Allora, l'ipotesi di esistenza di perdite in zona Algofrene, ad avviso di Molinari, sarebbe confermata da due elementi. Il

primo elemento sono i dati termometrici, che evidenziano questa anomalia termica positiva. Ne abbiamo sentito parlare nel processo. E il secondo elemento, gli esiti di prove effettuate su pozzi e piezometri a seguito della fermata degli impianti. In aula è venuto Molinari, e ha specificato che a suo parere le perdite riguardavano la rete fognaria. Questo punto è importante perché noi siamo in grado di dimostrare ingenti interventi sulla rete fognaria proprio successivamente al 1989, successivamente alla relazione di Molinari. Per precisione, il Pubblico Ministero durante il dibattimento ha chiesto a Molinari se la causa dell'alto piezometrico era la perdita della rete idrica dello stabilimento, e Molinari ha risposto: "Perdite probabilmente della rete fognaria". L'anomalia significativa rispetto appunto alla temperatura media di questo genere fa pensare a delle perdite di acque calde, fognarie, quindi probabilmente di acque fognarie insomma. Molinari quindi nell'89 avanza un'ipotesi, un'ipotesi sorretta da prove sperimentali, ed ho accennato quali. Ma va sottolineato come lo stesso geologo dà conto che nel suo lavoro ha incontrato dei limiti derivanti dalla difficoltà di lettura delle stratigrafie dei pozzi, dall'impossibilità di stabilire una situazione completamente statica dei pozzi e dei piezometri per la breve durata della fermata degli impianti. Sono tutti aspetti ribaditi in udienza. A ciò si aggiunga che, nel periodo in cui Molinari effettua i suoi studi - siamo agli albori della microbiologia

- le conoscenze scientifiche in questo campo sono frammentarie, meno approfondite ed evolute di quelle odierne. Quello che io voglio dire è che non si può attribuire oggi, come farebbe il Pubblico Ministero con il senno di poi, alla relazione Molinari un significato assoluto, ma occorre contestualizzare e considerarla insieme ad altri elementi. Il lavoro di Molinari va preso per quello che era nel momento in cui venne effettuato, per l'ipotesi di studio che trasmetteva. Occorre tenere presente che Molinari è l'unico a parlare di anomalia piezometrica positiva in zona Algofrene dovuta letteralmente a qualche perdita dalla rete fognaria e tubazioni. Non parla Molinari di enormi perdite di acqua di processi di raffreddamento, come nel capo d'imputazione. Tanto che i livelli di piezometri che, durante la fermata, sono scesi, sono stati misurati in centimetri da Molinari, da cinque a trenta centimetri. Non metri, centimetri. D'altra parte nessuno dei Testi sentiti sul periodo Ausimont ha dichiarato di avere conoscenza di enormi perdite di acqua calda nel reparto Algofrene. Neanche il capo reparto per vent'anni. Se fosse vero che il reparto Algofrene nel periodo di gestione Ausimont era frequentemente a bagno nell'acqua affiorante, trattandosi di un reparto molto importante, non ci sarebbero stati dei ricordi testimoniali? Non avremmo trovato qualche documento che si riferisse a ciò? Nulla invece di questo periodo. Né Molinari utilizza l'espressione alto piezometrico, utilizza piuttosto il termine anomalia

piezometrica positiva, abbiamo detto, in contrapposizione all'anomalia piezometrica negativa provocata dall'emungimento dei pozzi.

Siamo nel 1989, la relazione è richiesta, è indirizzata espressamente dalla direzione di stabilimento, con la quale l'autore dice di avere avuto contatti. Tanto che in Solvay la trova, questa relazione di stabilimento, durante la propria ricerca di documentazione storica. Così infatti ha spiegato il Teste Lodoni in aula: "Poi c'era questo studio dell'89 che si trovò insieme a Giorgio Campi nel laboratorio PAS". Quindi non nascosta, non segregata, si trovava in stabilimento.

Comunque, quello che più conta è che tutti i documenti successivi a questa relazione dell'89 - ci avviciniamo all'imputazione - anche dello stesso Molinari, non menzionano perdite della rete idrica di stabilimento né da sola e né in correlazione con l'alto piezometrico. Molinari torna ad occuparsi di due relazioni della situazione: una relazione idrogeologica per la realizzazione della discarica Gessi nel 1990, e un'altra relazione geologica per l'esame situazione approvvigionamento idrico nel 1994. Nessuna di queste relazioni menziona l'asserita problematica delle perdite e dell'alto piezometrico.

E arriviamo al 1997, in pieno periodo contestato agli Imputati, quindi ci siamo avvicinati, siamo entrati nel periodo e troviamo la relazione Bortolami - Di Molfetta, che non segnala né perdite né alto piezometrico. Le competenze

scientifiche dei professori Di Molfetta e Bortolami non si discutono. In giudizio numerosi Testi hanno parlato di un lavoro di due autorevoli studiosi molto ben fatto. Trezzi ha detto "Due cattedratici". Della Provincia il dottor Bobbio "Professori di chiara fama". Alemanni, Teste conosciuto dal Perego(?) come persona mite, non faziosa, che ha collaborato al piano di caratterizzazione 2001, parla della relazione di Bortolami - Di Molfetta, del 1997, "Studio molto ben fatto". Apro però una parentesi. Il Pubblico Ministero ritiene, nella sua memoria scritta, che comunque i due professori non ignorassero il fenomeno, visto che in una loro successiva relazione del 1998 avevano riportato in una tabella, la tabella 1 - che Voi vedete - un livello piezometrico, in fondo, nel pozzo 20, che risultava superiore rispetto a quello misurato nei piezometri presi a riferimento. E da ciò, dice il Pubblico Ministero, i due professori non potevano non dedurre l'esistenza dell'alto piezometrico, la differenza di livello tra pozzo e piezometro. Qui mi sembra che il Pubblico Ministero faccia molta confusione tra quello che allora poteva essere considerato il rialzo locale della falda in un pozzo dello stabilimento, e un fenomeno complesso, molto complesso, quello dell'alto piezometrico, riconoscibile da una vera e propria rete, che allora mancava, di dati, caratterizzato da conseguenze come l'irradiamento, l'inversione del flusso delle acque, come contestato in imputazione. Ebbene, in quell'epoca, in quel contesto di

dati, non era nemmeno riconoscere il rialzo locale della falda, perché? Perché vi è stato spiegato, mentre le posizioni degli altri piezometri, A, B, C, D, ed E (che tra l'altro erano piezometri, mentre l'altro era un pozzo, era diverso) erano relative all'acquifero superficiale, il pozzo 20 era relativo ad entrambi gli acquiferi. Ed era necessario introdurre un *packer* per cercare di limitare l'analisi al solo acquifero superficiale. Ancora, lo vedete nella stratigrafia, il pozzo 20 era in una zona totalmente diversa rispetto a quella degli altri piezometri, tutti invece nella stessa zona.

E allora cosa voglio dire? È evidente che Bortolami e Di Molfetta non avevano ritenuto dimostrata nemmeno una variazione locale. tant'è vero che il livello piezometrico, misurato nel pozzo 20, non era stato inserito nel tracciato delle curve isopiezometriche. E poi un conto sono le conoscenze di questi due studiosi, e un conto è il nostro obiettivo. Sono le conoscenze degli Imputati.

Signori della Corte, vogliamo sostenere che gli Imputati, che non erano certamente i due geologi, potessero dedurre l'esistenza di un fenomeno così complesso, come quello dell'alto piezometrico, da questo unico dato tecnico, contenuto in una tabella di una relazione di cinquanta pagine, scritta da due autorevoli professori, che non commentano questo dato, né lo riportano nella ricostruzione

della piezometria contenuta nella relazione. Lo vogliamo credere? Mi sembra assurdo.

Dunque, nel periodo Ausimont, nel 1989, prima delle condotte degli Imputati, c'è solo l'ipotesi di studio Molinari, peraltro inerente in modo peculiare alle acque di scarico e non alla rete idrica in senso stretto. Nessuna traccia scritta successiva, neanche da Molinari, ancora una volta, in assenza di ulteriori elementi di accusa, per avere il quadro concreto della situazione, possono venire in aiuto le testimonianze. E sì, a dimostrazione di quale fosse la percezione diretta di chi lavorava in stabilimento proprio sulla rete idrica. Queste testimonianze, però, non vanno prese solo in piccole parti, come ha fatto il Pubblico Ministero, che li ha considerati, ma vanno messe nel loro complesso, perché il Pubblico Ministero ha sostenuto che questi Testi avrebbero dimostrato l'assenza di manutenzione della rete idrica. Ma si è dimenticato di far notare come i Testi il riferimento al periodo Ausimont abbiano descritto innanzitutto una situazione in cui le perdite non erano elevate. Non solo, i Testi, che si occupavano di questa funzione, hanno descritto gli interventi di riparazione, ordinaria e straordinaria, le procedure di ripristino delle tubazioni. Altro che assenza di manutenzione.

Il Pubblico Ministero non tiene in alcun conto che quando il Teste Pasquin parla di sostituzione di un pezzo della rete antincendio di cento, duecento metri, non ci dice che questo

fu l'unico intervento, e per il resto non si manteneva. Ma ci dice che, come lo dice Roldi, che accanto a quell'intervento straordinario, si facevano numerosissimi interventi di riparazione e manutenzione ordinaria. E allora vediamo i Testi, che si sono dimostrati dei Testi attendibili, propensi a raccontare anche il chiaroscuro della testimonianza, ma che, proprio per questo, non vanno tirati per i capelli per estremizzare le proprie tesi. Il Pubblico Ministero ha detto di loro che sono le uniche fonti, ma sicure, nella requisitoria.

Bene, ci è stato riferito che la rete idrica di stabilimento era molto estesa, si divideva in rete idrica industriale, propriamente detta, e rete antincendio. Non facevano parte della rete idrica gli scarichi industriali, di cui parliamo separatamente.

Roldi ha gestito i servizi, SAP, che si occupava della rete idrica dall'82 al 1992, e ha detto che il servizio che si occupava della rete idrica era composto da diciassette persone che si avvicendavano in servizio. Ha qualificato la rete idrica industriale sufficientemente estesa, interrata e composta da tubazioni con bitumatura esterna, il che garantiva una certa affidabilità dal punto di vista della conservazione. L'acqua industriale si muoveva all'interno di questa rete e non poteva creare problemi di corrosione, e la tubazione delle acque industriali aveva una quantità di perdite estremamente limitata proprio per come era costruita

la rete dell'acqua industriale. Quindi non era il problema l'acqua industriale. Qui poteva capitare qualche cosa di accidentale, una ruspa che elevava la tubatura. "Le perdite riferite a questa rete venivano individuate e riparate, e potevano essere quantificate in una decina all'anno", l'ha detto il successore di Roldi, Pasquin, che ha operato proprio nel periodo di Tommasi dal 1994 al 1999.

E poi c'era la rete accanto all'industriale, la rete antincendio, che è quella che poteva dare problemi, perché l'acqua immessa non circolava nella terra, e ciò poteva provocare corrosione con conseguenti fessurazioni. Ecco, questo chiaroscuro è stato riferito dai Testi. Però di fronte a questa problematica che c'era, lo stabilimento non è restato inerte, e si è attivato per risolvere il problema cercando la migliore composizione della tubatura per evitare le perdite. Roldi ci ha ricordato che venne coinvolto anche l'istituto (inc.), che è l'istituto del gruppo tecnico, per risolvere il problema, e che era previsto che si andasse avanti con delle innovazioni per poter limitare le perdite. Si cominciarono a fare le tubazioni bitumate anche all'interno, per evitare la corrosione, poi vetroresina, poi usando polietilene ad alta densità. L'evoluzione delle tecnologie, voglio dire, applicate al problema delle perdite. Si cerca delle soluzioni specifiche, e questa continua evoluzione e ricerca delle migliori soluzioni scientificamente disponibili è incompatibile con il dolo

dell'imputazione. Ed è stata confermata dal successore, dal Teste Pasquin: "Per la rete antincendio è una storia un po' più lunga. La prima è nata da ferro, poi sono state fatte prove dall'ufficio tecnico in vetroresina, poi sono state fatte delle prove con reti in poliuretano e, per ultimo, nel mio periodo, abbiamo fatto un tratto enorme di rete di ghisa steroidale con cemento all'interno in modo tale che non potesse essere attaccata, forarsi e quindi creare delle perdite".

Altro che assenza di manutenzione, signori Giudici. Altro che Testi che avrebbero ammesso che non si faceva nulla. La fotografia che fanno i Testi della situazione è antitetica a quella del Pubblico Ministero. Confermando che venne rifatto un intero tratto di circa cento, duecento metri della rete antincendio con questi materiali più recenti, Roldi ricorda il rifacimento della rete antincendio, nella zona Algofrene, dopo il '92, Pasquin conferma questo intervento che viene fatto nel suo periodo, proprio nella zona Algofrene che è il cuore del processo. E d'altra parte, tipico delle reti idriche, è avere delle perdite fisiologiche; non enormi, ma fisiologiche. Anche a dibattimento è stato sottolineato, con riferimento a settore di Spinetta che le perdite di una rete idrica sono fisiologiche in uno stabilimento di queste dimensioni. Lo ha detto Alemana.

Io ritengo che il Pubblico Ministero non sia riuscito a provare che negli anni dell'imputazione Ausimont ci fossero

ingenti, enormi perdite di acqua che hanno provocato l'alto piezometrico, e sicuramente non è riuscito a provare l'assenza di manutenzione in quel senso. Non ha senso riportare un dato, quello della stima della perdita complessiva della rete di stabilimento, per 300 metri cubi/ora, che avete sentito, che è riferita alla comunicazione Solvay al maggio 2008. Non ha senso riportare questo calcolo, che è un calcolo effettuato nel 2008, come se lo stesso si riferisse ad una situazione accertata e reiterata nel tempo, e non invece, come era, una stima approssimativa, in un periodo del tutto estraneo a quello contestato nell'imputazione. Il Pubblico Ministero ancora una volta non ha portato elementi, né cerca l'esistenza di perdite superiori a quelle fisiologiche, né cerca l'esistenza dell'alto piezometrico nell'arco temporale 1995/2002.

E aspetto non meno importante, il Pubblico Ministero non ha provato che gli odierni Imputati fosse a conoscenza di perdite di acque che avrebbero provocato un alto piezometrico in area Algodrene. Anzi, la situazione dello stabilimento, descritta da chi si occupava della rete idrica, era tranquillizzante perché le perdite non erano ingenti, e comunque si interveniva, venivano riparate con interventi specifici, un gruppo di persone si dedicava alla riparazione e al monitoraggio. Abbiamo appreso che c'erano ditte esterne. Nel caso della rete più problematica antincendio, perché soggetta a corrosione, la ricerca della migliore tecnologia

disponibile si risolse nell'individuazione di accorgimenti specifici attuati nello stabilimento di Spinetta. Naturalmente non ci fermiamo alla rete idrica. Andiamo alle fognature, che sono state citate anche in udienza da Molinari, e già erano state citate nella relazione (inc.). Con riferimento alle fognature, agli scavi, la Difesa ha prodotto documentazione attestante, avevo già detto, un importante, molto importante, intervento di rifacimento degli stessi, che ha interessato i primi anni Novanta. Un intervento di profonda ristrutturazione. Si tratta di documentazione acquisita grazie al sequestro della Procura della Repubblica di Pescara. Il Teste Roldi ha parlato di vera e propria rivisitazione del discorso degli scavi. Si è trattato di un importante intervento condiviso con gli enti pubblici. Infatti il progetto ristrutturazione e collettamenti fognari e trattamento delle acque reflue dello stabilimento di Spinetta Marengo era oggetto di un protocollo d'intesa sottoscritto nel marzo del 1990 tra Comune di Alessandria, U.S.L., Sindacati e Montefluos. E il progetto prevedeva il seguente obiettivo: minimizzare l'impatto ambientale di tutti gli scarichi idrici dell'insediamento produttivo, utilizzando le migliori tecnologie disponibili, anche oltre gli specifici limiti previsti dalla normativa vigente. Quindi la migliore tecnologia scientifica disponibile applicata alle fognature, agli scarichi. E siamo negli anni immediatamente precedenti all'imputazione.

Arriviamo al 1995, con questo intervento già fatto, un intervento con un costo di 9.550 milioni di lire, quindi 9 miliardi e mezzo delle vecchie lire dell'epoca.

E quali erano, in due parole, i molteplici interventi previsti nell'ambito di questa ristrutturazione degli scarichi idrici, quelli che hanno attinenza con le problematiche del processo? La costruzione di una nuova rete fognaria dedicata alle acque di raffreddamento con l'obiettivo di separarle dalle acque di processo (inc.).

Nella nota allegata proposta di investimento che abbiamo, si legge che il collettore separato per la raccolta delle acque di raffreddamento sarà costruito in calcestruzzo. Inoltre venne previsto un analizzatore per monitorare l'eventuale presenza di inquinanti nella fognatura dell'acqua di raffreddamento. In caso di presenza di sostanze inquinanti pericolose, le acque inquinate sarebbero confluite in una vasca di emergenza, non prima di avere fermato l'impianto coinvolto per le riparazioni. Insomma, una nuova fognatura di calcestruzzo, per gli scarichi di raffreddamento, un adeguato sistema di monitoraggio e di interventi in caso di acque inquinate, e tutta una serie di complessi interventi al sistema fognario, ben indicati nel documento 15 delle nostre produzioni. Tutti questi interventi sono rilevanti a livello di accusa, sia in punto di perdite della rete fognaria (come fa a perdere una rete in calcestruzzo appena costruita?) sia



in punto di accensione di interventi volti a ridurre il rischio di inquinamenti del suolo e della falda.

Non è un caso, Signori Giudici, che la relazione Herl, per il Pubblico Ministero uno dei documenti principe dell'Accusa nei confronti degli Imputati Ausimont, nel 1992 scriveva che "Il rifacimento della rete fognaria, separazione di acque di prima pioggia - quelle di raffreddamento - erano interventi utili per la rimozione delle fonti della contaminazione", pagina 74. "Continua in altri termini a non esserci prova che la fognatura avesse ingenti perdite nel 1995/1992, e quindi potesse formare un alto piezometrico, né che questa possa essere stata una fonte di inquinamento, perché venne predisposto un adeguamento sistema di monitoraggio per intervenire immediatamente a trattare le acque inquinate e ad effettuare le riparazioni.

Voglio ancora dire che c'è un ulteriore intervento che si pone nel solco di questa mega commessa di ristrutturazione degli scarichi idrici, che riguarda proprio Algofrene, il reparto Algofrene. Si tratta di una proposta di investimento, 9113, trattamento e fluenti entro (inc.), Spinetta Marengo. L'obiettivo era garantire per il futuro il rispetto dei limiti di legge per gli scarichi dei solventi clorurati, già all'uscita di reparto e non nel collettore (inc.). Venne previsto un impianto specifico di trattamento delle acque reflue dell'impianto Algofrene con particolare attenzione ai solventi clorurati per raggiungere questo risultato.



Quindi una garanzia ulteriore che non circolassero in fogna acque inquinanti, e poi proprio i clorurati, che sono oggetto del processo. Con ciò riducendo il problema di corrosioni e quindi di perdite. Roldi e Fugazza, i Testi, ricordano che si fecero interventi per garantire il rispetto della Legge Merli già all'uscita del reparto entro (inc.). Ma poi negli Anni Novanta non sono gli unici interventi importanti, e su questo mi riporto poi alla memoria di Nano. A me è interessato toccare un profilo che riguarda i comportamenti immediatamente antecedenti alla condotta contestata dall'Accusa.

In definitiva, il complesso degli interventi agli scarichi dei reflui, soprattutto quelli di inizio Anni Novanta, è importante e rappresenta una prova della diligenza con cui ci si preoccupava di ben mantenere la rete fognaria, e comunque di evitare perdite e/o inquinamenti che potessero derivare dalla stessa. Il Pubblico Ministero, nella sua requisitoria, e nella memoria, ha dato una lettura in chiave negativa della consulenza del professor Nano, sostenendo che lo stesso non avrebbe provato che fosse stata effettuata manutenzione della rete idrica. Anzi, il Pubblico Ministero ha aggiunto che vi sarebbe prova certa del fatto che non è stato fatto nulla, altrimenti non si sarebbe cercato di fare passare quella attività di manutenzione della rete idrica ad attività che non c'entrava nulla con questa.

Ora, il professor Nano ha chiaramente espresso, sia in Aula che in relazione, il proprio intento, quello di ricostruire quali sono stati gli interventi che sono stati fatti da Ausimont, a protezione del suolo e della falda, all'interno del sito di Spinetta Marengo. La finalità della relazione del professor Nano è trasparente. D'altra parte l'Accusa spazia e addebita agli Imputati una gestione dello stabilimento del tutto, nel complesso inadeguata, e ciò non solo per quanto riguarda le reti idriche. Vengono richiamate le discariche non autorizzate, i rifiuti sparsi ovunque, i contaminanti che dal terreno percolano in falda.

Pretestuoso allora che l'Accusa abbia tentato di sminuire l'importanza degli interventi ambientali e ricostruiti, utilizzando l'argomento che non si tratta di interventi di rifacimento falda idrica. Ma poi, Signori Giudici, questo tentativo non coglie affatto nel segno. Quello che sostiene il Pubblico Ministero, e cioè che gli interventi per la gestione del suolo e della falda non hanno riguardo alle perdite della rete idrica, non è sostenibile se si guarda alla situazione con uno sguardo più lungimirante.

Il professor Nano ha detto: "Tutti gli interventi sulla rete fognaria e sulla neutralizzazione degli scarichi acidi e sul contenimento delle perdite dirette sul terreno, anche se mirate agli adeguamenti dei futuri parametri di legge, hanno avuto un impatto positivo sia per la contaminazione dei terreni che per la qualità della falda". E ha spiegato.

"Infatti, la neutralizzazione degli scarichi acidi e il loro trattamento separato riduce di molto i fenomeni corrosivi delle reti di scarico con limitazione delle perdite. La stessa cosa vale per il rifacimento e la realizzazione ex novo delle linee fognarie".

Se si riducono i fenomeni corrosivi delle reti fognarie, vengono meno quelle perdite che per il dottor Molinari, come ha detto in Aula, sono probabilmente le cause dell'anomalia piezometrica. Quindi c'è una totale rilevanza.

Eppure il Pubblico Ministero insiste e passa uno ad uno i principali interventi commentati dal professor Nano, le proposte di investimento, per sostenere che non rappresentano linee guida inerenti al processo. Io vi voglio dare solo due esempi di come le argomentazioni dell'Accusa non sono affatto convergenti, riservandomi poi nella memoria un'analitica confutazione. Intervento 11/86, indicato dal professor Nano, intervento finalizzato ad impedire sversamenti di acido solforico nel terreno e da qui in falda. I solfati sono contestati in capo d'imputazione. Sul punto, la critica del Pubblico Ministero è che con questo intervento non si tratta di mantenere la rete idrica, bensì di evitare che le gocce di acido di perdite più sostanziose vadano nel terreno, non riguarda le perdite idriche. Ma non è affatto vero. Si tratta di un intervento di sistemazione dell'area di scarico dell'acido solforico con trattamenti antiacido. Ebbene è evidente non solo l'obiettivo è evitare un inquinamento dei

terreni e della falda, ma anche di preservare proprio la rete idrica, perché le perdite acide hanno conseguenze molto rilevanti sulle reti idriche sottostanti, determinandone la corrosione.

E l'altro esempio, per far comprendere quanto il Pubblico Ministero abbia cercato invano di sminuire questi interventi, la Pubblica Accusa ha detto che gli interventi 4/78 e 5/78, sono i più vecchi, riguardano spese per trattamento ai fluenti, interventi per adeguarsi alla rete idrica, che non c'entrano nulla con le perdite. Qui il Pubblico Ministero si attacca al dato formale che questi interventi sono finalizzati all'entrata in vigore della Legge Merli, che è vero, ma dimentica completamente la sostanza delle cose, e cioè che il primo intervento riguardava il trattamento dei fluenti dell'impianto biossido di cromo, e prevedeva l'installazione di un impianto per la riduzione del cromo esavalente a cromo trivalente (che abbiamo capito che è molto meno pericoloso, che ha caratteristiche di pericolosità molto meno evidenti). Il secondo intervento prevedeva la ristrutturazione della rete fognaria, anche questo, il che ha specifica rilevanza proprio con il tema delle perdite della rete fognaria.

Quindi non sono fondate queste considerazioni del Pubblico Ministero, queste condotte dei dirigenti Ausimont tendono a contrastare problemi anche della rete di scarico, della rete idrica e ogni fenomeno comunque di inquinamento della falda,

e sono antitetiche quindi ad un'ipotesi di avvelenamento, il periodo in cui questi interventi sono stati effettuati è significativo perché vuol dire che gli Imputati nel 1995, nel periodo in cui inizia l'imputazione, sapevano di importanti interventi di ristrutturazione agli scarichi idrici.

C'è un solo capitolo, che devo ancora affrontare sugli interventi in sé, che è perché? Perché oltre che sulla rete idrica, dobbiamo porre l'attenzione a quello che è stato fatto in stabilimento durante il periodo di gestione Ausimont, direttamente per ridurre o porre rimedio all'inquinamento ambientale, con particolare riguardo agli interventi a protezione della falda. Infatti la Procura della Repubblica, indipendentemente dalla condotta omissiva ipotizzata di omessa manutenzione della rete idrica, deve escludere che gli Imputati si siano adoperati per la protezione della falda. Altrimenti sussisterebbe un comportamento incompatibile con la condotta omissiva contestata, quantomeno con il dolo, se si fossero preoccupati. Il capo d'imputazione è per questo che addebita di avere omesso di adottare ogni doverosa condotta atta a confinare, contenere, eliminare o quantomeno ridurre l'inquinamento in atto.

Ma il Pubblico Ministero avrebbe dovuto dirci in cosa hanno mancato agli Imputati Ausimont per quanto riguarda la protezione della falda. Qual era il comportamento doveroso, che avrebbero dovuto tenere. Voglio sottolineare, avrebbe

dovuto descrivercelo sulla base di conoscenze ambientali e scientifiche di quegli anni, avrebbe dovuto dimostrare che il comportamento non è stato tenuto dall'Imputato Ausimont volontariamente. Inoltre avrebbe dovuto dimostrare che, se quel comportamento fosse stato tenuto, avrebbe evitato l'avvelenamento.

Il Pubblico Ministero non ha fatto nulla di tutto questo, non si è calato nella realtà specifica di stabilimento. Io voglio dare conto delle iniziative poste in essere dai dirigenti sui temi più cruciali di protezione della falda. E lì c'è il Teste, il dottor Fugazza, che ha passato vent'anni nel reparto Algofrene. Ci ha parlato di una crescente sensibilità ambientale, a partire dal 1976. Ci ha detto che il canale grosso degli interventi che si comincia a fare, è quello di ridurre le emissioni sia gassose, sia solide che liquide, e ci ha detto anche in che maniera, attraverso azioni concrete, il contenimento di percolamento di sostanze inquinanti, la cordolatura delle zone a rischio, quali ad esempio i serbatoi di stoccaggio di sostanze inquinanti, la manutenzione frequente. E a tali interventi si aggiungeva il simultaneo miglioramento tecnologico, dei materiali. "Sicuramente - dice Fugazza - se la tecnologia e la qualità dei materiali migliora non ho problemi di corrosione, o li ha con una frequenza decisamente minore".

Ma il reparto Algofrene è il cuore del processo, l'abbiamo sentito, non perché starebbe in esso l'apice dell'alto

piezometrico, ma anche perché da sempre vengono in esso utilizzate due sostanze inquinanti, che sono state trovate in falda: cloroformio e tetracloruro di carbonio. Nel processo ne abbiamo sentito parlare, con diversi nominativi tecnici, solventi clorurati, solventi alogenati; sono sempre questi.

A proposito di queste sostanze, c'è traccia tra la documentazione di fine anni Ottanta di un cosiddetto progetto cloroformio e tetracloruro di carbonio volto proprio a studiare e a porre in essere interventi ed investimenti al fine di evitare spandimenti di queste sostanze nel suolo, e quindi nella falda. I documenti parlano chiaro, ma anche le date parlano chiaro, Signori Giudici: il 19 agosto del 1988, il direttore di stabilimento, Capogrosso, manda a Montefluos di Milano, all'ingegner Battarra, alcune proposte di investimenti urgenti per problemi di igiene ambientale e sicurezza, nell'ottica della rinnovata attenzione dell'ambiente esterno. E le dettaglia, dettaglia i principali interventi in questo documento.

Tra i principali interventi, che ci interessano, c'è l'eliminazione dei serbatoi intermedi di cloruro di carbonio e cloroformio. Poi c'è l'impermeabilizzazione nell'altra pagina vediamo. Ma perché è importantissimo questo intervento? Perché vi erano serbatoi che non avevano la vasca di contenimento, e costituivano un rischio, proprio specifico, di contaminazione della falda.

Veniva previsto che l'alimentazione dei solventi clorurati sarebbe avvenuta in reparto, con un ciclo chiuso. Si parla di ciclo chiuso, si parla di costi e alimentazione dell'impianto direttamente a ciclo chiuso. Questo intervento era destinato ad evitare i rischi di inquinamento sia in fase liquida, verso le falde, che in fase diversa.

Perché è importante questo intervento? Anche per l'oggetto, ma per le date. Questa iniziativa della direzione di stabilimento dev'essere letta in continuità a quel famoso promemoria, ingegner Battarra, che il Pubblico Ministero vi ha sottolineato diverse volte, che il Pubblico Ministero utilizza per dimostrare la criticità della situazione degli Anni Novanta. Se l'8 luglio 1988 (le date) viene esposta alla sede di Milano una situazione con delle problematiche, all'ingegner Battarra, è vero che la struttura di Ausimont si attiva un mese dopo, il 19 agosto 1988, con queste proposte di intervento indirizzate allo stesso Battarra, mirate a risolvere i problemi. E il 20 ottobre 1988 il direttore Capogrosso trasmette la proposta di investimento alla sezione ingegneria e appalti con la previsione di ulteriore aggravio di costi dell'intervento. Ecco, la sequenza dei fatti è significativa dell'atteggiamento, della volontà dei dirigenti Ausimont, incompatibile con il dolo che viene contestato. Sempre nello stesso anno c'è stata l'impermeabilizzazione delle aree carico e scarico dei solventi clorurati, vennero installati dei serbatoi di raccolta degli scarichi

provenienti da queste aree impermeabilizzate, intervento necessario ed urgente relativo alla protezione della falda da solventi clorurati. In particolare serviva ad eliminare il rischio di contaminazione della falda da possibili perdite. E, infine, un ulteriore intervento, sempre nel solco di quelli già elencati, sempre nello stesso periodo, nell'88, copertura delle rampe, vasche e pompe in zona stoccaggio solventi clorurati. La copertura di queste aree evitava il rischio di trascinamento in falda degli inquinanti ad opera delle acque discarico.

L'importanza di questi interventi e la loro finalità era tale che vi erano riunioni per monitorare lo stato di avanzamento e per operare le modifiche, è stato prodotto dalla Difesa, acquisito attraverso la richiesta a Solvay, un verbale di riunione 19 dicembre 1988, siamo sempre lì, nei mesi di promemoria Battarra, avente ad oggetto "aggiornamento situazione progetto cloroformio e tetracloruro di carbonio", che testimonia quanto fosse seguito questo progetto.

Nel verbale si dà atto che le tanto importanti opere di impermeabilizzazione, di cui ho detto, sono state eseguite e si pianificano nuovi interventi di rafforzamento. Questa serie di iniziative è stata ricordata dal Teste Fugazza, che ha data conferma che "I lavori vennero effettuati attraverso la cordolatura, e il contenimento antiacido delle zone critiche. Quindi dal punto di vista dei solventi clorurati noi al reparto Alfrogene abbiamo fatto un grosso passo

avanti". Ma noi abbiamo la dimostrazione di questo importante passo avanti proprio nella relazione Herl del 1992, tabella Raccomandazioni, a pagina 6 viene suggerita come azione da porre in essere, con riferimento all'inquinamento falda idrica, organoalogenati, il problema, la pavimentazione sotto i serbatoi di stoccaggio solventi. E a lato di questa raccomandazione è scritto "già fatto". E ancora più avanti si legge che "Le tracce di inquinamento in falda da solventi clorurati erano da ritenersi collegate presumibilmente a perdite in zona serbatoi di stoccaggio, ora dismessi".

Ricordiamoci i serbatoi intermedi che sono stati eliminati, ricordiamoci la commessa di cui ho appena detto. Del tutto, quindi, scorretta è la ricostruzione del Pubblico Ministero secondo cui gli interventi di cordolatura e di piastrellatura descritti dal Teste Fugazza, sarebbero ininfluenti in questo processo perché diretti a migliorare la produzione. Erano interventi a protezione della falda, la cui omessa protezione rappresenta il cuore del processo.

Ma il reparto Algodrene, ed è l'ultimo intervento che devo dire, so che è un tema noioso, però è un tema che purtroppo conta nel processo perché conta la condotta degli Imputati e l'elemento soggettivo, e sotto questi entrambi profili rileva. E allora vi segnalo un intervento fondamentale, perché non è stato caratterizzato da evitare tanto contaminazioni future, come quelli che ho descritto, ma da intervento posto in essere per porre rimedio ad un

inquinamento pregresso. Cioè quello che voglio dire è che alla fine degli anni Ottanta, in pieno anticipo rispetto alla legislazione sull'obbligo di bonifica della contaminazione pregressa, che abbiamo viene attualizzato nel 1999, c'è il pozzo di spurgo realizzato in impianto Algofrene alla fine degli Anni Ottanta, e ne parla Molinari nella sua relazione dell'89, dove afferma che venne creato per limitare la diffusione di un fenomeno di inquinamento da assorbenti alogenati nella falda sottostante l'impianto. Il problema della diffusione dell'inquinamento veniva risolto mediante la realizzazione di un pozzo che, nel contempo, avrebbe tenuto sotto controllo anche il livello della falda. Quindi una duplice funzione: inquinamento e il livello della falda.

E si legge nella proposta di intervento per la perforazione del pozzo del 1987, 24 aprile: "In zona Algofrene si è verificato da qualche tempo un innalzamento del livello di falda, fino a quota di due, tre metri, superiore a quello che si riscontra in altre zone di stabilimento. Detto innalzamento è presumibilmente dovuto a infiltrazioni che non si è potuto localizzare".

Questo documento non è la prova dell'alto piezometrico, come sostiene il Pubblico Ministero, ma dimostra il rialzo locale della falda in dipendenza di perdite di acqua. Ma quello che più conta adesso è rilevare che abbiamo la dimostrazione, incrociando i documenti, che il pozzo di drenaggio ebbe un effetto positivo sulla contaminazione.

Relazione Herl del 1992: "Per quanto riguarda il contenuto di alogenati in falda, la situazione è nettamente migliorata a seguito della messa in esercizio del pozzo 20". E ancora: "Il pozzo 20 è risultato efficace per controllare la diffusione degli organo alogenati".

Il Pubblico Ministero nella sua memoria, che Voi avete avuto, annota a pagina 101, a margine di questi passi della Herl, del documento d'Accusa, un "perché". Perché il Pubblico Ministero sembra non capacitarsi di un fatto che, invece, è molto chiaro. C'è la prova che, di fronte ad una situazione di inquinamento vecchio, pregresso, antecedente, si è intervenuti efficacemente per eliminarlo e controllare la sua diffusione. Si è intervenuti. E non basta. Non basta perché il pozzo 20 risultò efficace anche per mantenere sotto controllo il livello della falda. Lei trova un confronto, che abbiamo fatto, tra il livello piezometrico, misurato da Molinari nel settembre 1986, nel piezometro B, che è il più vicino al pozzo 20, e la misura invece di tabella 1 Bortolami - Di Molfetta del 1998, di cui abbiamo già parlato, che riguarda il pozzo 20. Sono due fatti di dodici anni diversi, dall'86 al 1998. Il livello piezometrico del piezometro B, che abbiamo detto è il più vicino al 20, era stato misurato da Molinari in 91 e 71 metri, come vedete nell'allegato a sinistra della relazione di Molinari; contro il valore di 89 e 98, misurato da Bortolami e Di Molfetta nell'ottobre del 1997, a destra. Si deve quindi ragionevolmente ritenere che,

per effetto dell'emungimento del pozzo 20, non solo ci sarebbe stata una risoluzione del problema dell'inquinamento da clorurati, ma il livello piezometrico dell'area si fosse ridotto di quasi due metri. Un intervento attivo per porre rimedio alla situazione del passato, prima della legislazione, che si unisce a tutta una serie di interventi già descritti, per eliminare o comunque ridurre i possibili rischi di inquinamento della falda e da solventi clorurati.

Un periodo di tempo, quello dell'88, che è significativo, e ne dà atto anche Molinari in tutti i documenti, è significativo di un'emergenza inquinamento nella zona Alfofrene, che la società però affronta seriamente, con interventi strutturali, ottenendo risultati concreti per il periodo di imputazione dei nostri assistiti.

Io, Signori Giudici, complessivamente avrei ancora un'ora.

PRESIDENTE - Interrompiamo allora. Lei che argomenti affronta?

AVV. BACCAREDDA BOY - Ho affrontato adesso il discorso delle cautele, sia a livello della protezione della falda, sia sulla manutenzione. Adesso voglio affrontare, in un discorso limitato, i tre documenti che il Pubblico Ministero utilizza per sostenere l'accusa nei confronti degli Imputati Ausimont, che sono Garson, Herl e Digi, per dimostrare come sono nella linea nei documenti che ho già descritto di Difesa. Questo è il tema oggettivo. E poi voglio fare alcune considerazioni sulla posizione soggettiva del Tommasi.

PRESIDENTE - Poi la Difesa come continua?

AVV. BACCAREDDA BOY - Sicuramente alla prossima udienza parla l'Avvocato Sassi.

PRESIDENTE - Su cosa parla l'Avvocato Sassi, qual è la sua parte?

AVV. SASSI - I temi che tratterò sono essenzialmente il fatto delle acque destinate all'alimentazione, e poi il tema della contaminazione, che è un'altra cosa rispetto al tema del processo, che comunque io velocemente affronterò, nei sette anni dal 1995/2002.

PRESIDENTE - In che senso è tutta un'altra cosa, scusi?

AVV. SASSI - La contaminazione e l'avvelenamento.

PRESIDENTE - Quindi la distinzione tra contaminazione e avvelenamento. L'avete già fatto in parte questa mattina, non rifate le stesse cose.

AVV. SASSI - Sarò velocissimo, dirò delle cose nuove, che non sono state dette.

PRESIDENTE - Allora rinviemo al 6 ottobre, ore 9.30, intesi che se per ipotesi ci fosse quel problema che vi abbiamo enunciato vi avvisiamo tempestivamente, e si intende rinviato direttamente al 13.

La Corte dà atto che all'udienza precedente è stata depositata dal Pubblico Ministero la memoria conclusiva, e che all'udienza odierna l'Avvocato Accinni ha depositato memoria.

La Corte, vista l'ora tarda ora, rinvia all'udienza del 6 ottobre 2014, ore 09.30, per la prosecuzione della discussione.

Il presente verbale viene chiuso alle ore 16.39.

\* \* \* \* \*

